

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 277(1)/09 R.G.N.R.

N. 7905/09 R.G.G.I.P.

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA COERCITIVA

art. 270 bis c.p.p.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

nel procedimento penale nei confronti di:

TUTINO Filippo Marcello, nato a Caltanissetta il 16.1.1961

attualmente detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Palermo

osserva

Sulla richiesta formulata il 4.10.2013 dal Procuratore Aggiunto dott.ssa Ilda Boccassini e dal Sostituto Procuratore dotto Paolo Storari d'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il seguente reato:

delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.l, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in

a)

concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe,

BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristoforo,

CALABRÒ Gioacchino,

GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO

Giuseppe, LO NIGRA

Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO' Matteo, PIZZO

Giorgio, PROVENZANO

Bernardo, RIINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio,

FORMOSO Giovanni,

FORMOSO Tommaso (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di

Firenze con sentenze in data 6.6.1998, in data 21.1.2000, Corte di assise di Milano in data 9.12.03 poi confermate e definitive), nonché con Francesco TAGLIAVIA e Cosimo D'AMATO

(giudicati rispettivamente con sentenze Corte di Assise di Firenze in data 5.10.2011 e Giudice

per l'udienza preliminare di Firenze in data 23.5.13, non ancora passate in giudicato), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.), attuata, per finalità di terrorismo e di eversione

dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. modo L. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod. I. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via

/ .../

foglio /7,..2

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro

(27.7.1993),

Roma San Giovanni in laterano e san Giorgio al Velabro (28.7.1993), Roma-Stadio Olimpico

(23.1.1994) e Farmello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi ed altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui e questi ultimi - "affiliati e contigui" - ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori; agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare TUTINO Filippo Marcello, scelto in quanto conoscitore della città di Milano, dove forniva supporto logistico al gruppo di persone

materialmente incaricate di preparare ed eseguire la strage di via Palestro, andando a prendere alla stazione di Milano SPATUZZA e GIULIANO, rubando l'autovettura Fiat Uno tg. MI

7P2498 poi fatta esplodere in via Palestro, partecipando al trasporto dell'esplosivo e alla sua collocazione all'interno della Fiat Uno di cui sopra.

Ed in particolare:

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Milano ed

in tale contesto specificamente il Padiglione d'Arte Contemporanea ubicato nella via Palestro

quale alto ed irripetibile simbolo del patrimonio artistico nazionale; ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafiosa "Cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore

dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato

legittimamente costituiti, faceva esplodere nella via Palestro, davanti all'ingresso della "Villa Reale" un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno delle FIAT Uno tg. MI 7P2498, cagionando

così la morte dei vigili del fuoco:

- FERRARI Alessandro nato a Gandino (BG) il 9.10.1963;

- LA CATENA Carlo nato a Napoli il 14.11.1967;

- PASOTTO Sergio nato a Milano a 27.07.1959;

- PICERNO Stefano nato a Terni 2.09.1956;

che erano intervenuti sul posto e del cittadino extra comunitario:

- DRISS Moussair nato a Beni Hillal (Marocco) nel 1949;

oltre al ferimento, anche con postumi permanenti, quanto meno delle persone sottodette,

alcune occasionalmente presenti nella via Palestro:

- ABBAMONTE Antonio nato a Milano il 19.11.1959 (prognosi riservata);

- FERRARI Andrea nato a Padova il 02.02.1965 (gg. 15);

01(/,01' di ,Mi/allo

7i·,blllolt°on

i ~lillilla"i

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

- MANDELLI Paolo nato a Rho il 24.05.1966 (prognosi riservata);
- MAIMONE Antonino nato a Messina il 09.01.1966 (prognosi riservata);
- PARTEL Regina nata a San Paolo del Brasile il 09.01.1955 (gg. 8);
- PEZ Diego nato a Milano il 04.05.1959 (gg. 5);
- PRATA Franca nata a Milano il 15.05.1939 (gg. 5);
- SALSANO Massimo nato a Catanzaro il 22.03.1969 (gg. 5);
- SCARONI Marco di anni 31 (gg. 30);
- URBANI Mario Diego nato a Buenos Aires il 12.11.1950;
- TIZIANI Giuseppe nato a Roccafranca a25.07.1949 (gg. 15);
- VIOLI Salvatore nato a Catanzaro il 8.7.61.

In Milano, 27 luglio 1993 alle ore 23.14

I fatti risultanti dagli atti trasmessi dal Pubblico Ministero

Premessa

Il presente procedimento penale concerne la posizione di TUTINO Filippo Marcello, indicato dal collaboratore di giustizia Gaspare SPATUZZA come partecipe, in concorso con le altre persone menzionate nel capo d'inculpazione, della strage di via Palestro, verificatasi in Milano il 27 luglio del 1993.

In particolare, esso rappresenta la prosecuzione logica dei procedimenti instauratisi presso le Procure della Repubblica di Roma, Firenze e Milano immediatamente dopo gli attentati terroristici del 1993. Le indagini su quei fatti delittuosi furono unificate nel procedimento incardinatosi presso la Procura della Repubblica di Firenze, ritenendosi da parte degli inquirenti che quell'Autorità Giudiziaria fosse competente per connessione a giudicare tutti i delitti di strage.

La prima ricostruzione delle c.d. stragi continentali del 1993 venne effettuata dalla Corte

d'Assise di Firenze, che con sentenza del 6.6.1998, irrevocabile, ha condannato per tali reati BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristofaro, CALABRÒ Gioacchino, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO

Giorgio, PROVENZANO Bernardo, SPATUZZA Gaspare, ,TUTINO Vittorio 1
faldone 1 /2

1

foglio nr. 4

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

La ricostruzione della vicenda, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze con la sentenza del 13.2.2001, può quindi essere ritenuta processualmente definitiva in

ordine alla dinamica dei fatti e alle responsabilità degli esecutori materiali e di alcuni degli ideatori.

La Corte d'Assise di Firenze ha successivamente affrontato la responsabilità di GRAVIANO Giuseppe e RIINA Salvatore con la sentenza del 23.4.2004 2 , confermata in appello.

Per la strage di via Palestro vennero poi condannati anche FORMOSO Giovanni e FORMOSO Tommaso con sentenza della II Corte d'Assise di Milano del 9.12.2003 3 , confermata con sentenza n. 10/05 della II Corte d'Assise d'Appello di Milano del 7.2.2005, irrevocabile 4 , TAGLIAVIA Francesco con sentenza n. 3/11 della II Corte d'Assise di Firenze del 5.10.2011 5 , confermata - per quel che qui rileva con riferimento ai capi K, I, J ed Y - con sentenza della Prima Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 10.10.2013 6 , nonché D'AMATO Cosimo con sentenza n. 858/13 del Gip di Firenze del 23.5.2013 7 .

La valutazione del quadro indiziario a carico di TUTINO Filippo Marcello per i fatti di cui all'odierna incolpazione non potrà prescindere dal considerare gli accertamenti compiuti nei processi poc'anzi menzionati, che costituiscono il presupposto logico dell'oggetto specifico del presente procedimento.

Al riguardo, si impone una considerazione introduttiva concernente la rilevanza probatoria, nella presente fase, degli accertamenti contenuti nelle sentenze, irrevocabili e non, trasmesse dal Pubblico Ministero unitamente alla richiesta di applicazione di misura cautelare.

In primo luogo, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente sancito che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, c.p.p. per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione nè dell'art. 238 bis c.p.p. (il quale, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza - fondato sulle

Cfr. intestazione della sentenza nonché motivazione su supporto informatico, trasmessi dal PM a quest'Ufficio il

2

14.10.2013

3 faldone 1 /1 aff. 12173 55.

4 faldone 1 aff. 10598 55.

5 faldone 1 aff. 10641 55.

6 dispositivo trasmesso dal PM a quest'Ufficio in data 8.11.2013

7 faldone 1/1 aff. 1211555.

5

)IJg/ io

TRIBUNALE 01 MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

/11'.

risultanze probatorie utilizzabili a seguito del dibattimento, sottoposte, queste ultime, alla più rigorosa normativa di cui agli artt. 187 ss. c.p.p. - e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari), né dell'art. 238, comma 2 bis, c.p.p. (il quale, nel subordinare l'acquisizione

di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla

loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità).

Com'è noto, invero, i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. possono essere

tratti da qualsivoglia elemento di prova o qualunque circostanza che abbia una valenza accusatoria a carico di un determinato soggetto, e possono essere ricavati da qualsiasi fonte, purché abbiano un preciso nesso logico con il reato per cui si procede.

La Suprema Corte si è già pronunciata in tal senso, osservando che "anche le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite nel corso delle indagini preliminari ai limitati fini della

verifica delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari", e che nella medesima fase "tutto

ciò che è stato accertato nel corso di un processo può essere utilizzato ai fini dello sviluppo di

altre indagini, anche se deve essere valutato autonomamente nel contesto degli elementi emersi nel nuovo procedimento" (v. Cass., Sez. 2 Λ , sent. n. 3932 del 11-11-1996,

Arcidiacono; Sez. 1 Λ , sent. n. 4807 del 11-01-1993, Bottaro, Sez. 1, Sentenza n. 17269 del 02/03/2001 Cc. (dep. 28/04/2001) Rv. 218819 e Sez. 6, Sentenza n. 88 del 06/11/2008 Cc.

(dep. 07/01/2009) Rv. 242376).

Né, secondo la richiamata giurisprudenza, può configurarsi alcuna ipotesi di inutilizzabilità

ex art. 238-bis c.p.p., per la evidente ragione che vanno nettamente distinti i gravi indizi di colpevolezza, utilizzabili ai fini della verifica delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, dalle risultanze probatorie utilizzabili nel dibattimento ai fini del giudizio di colpevolezza. Solo in relazione a tale giudizio, invero, e con riferimento al fatto in esse accertato, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. valgono solo le decisioni passate in giudicato.

Al riguardo, il Supremo Collegio ha più volte affermato il principio che "in tema di utilizzazione delle dichiarazioni rese in altri procedimenti penali, le prescrizioni di cui al primo

comma dell'art. 238 c.p.p. sono applicabili in sede dibattimentale, mentre le limitazioni da esse

imposte non operano quando si tratti di valutazione da parte del tribunale del riesame ai fini della verifica in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273

c.p.p., i quali sono distinti dalle risultanze probatorie utilizzabili a seguito del dibattimento, sottoposte, queste ultime, alla più rigorosa normativa di cui agli artt. 187 c.p.p. e seguenti" (v.

Cass., Sez. 1 Λ , sent. n. 4418 del 27-01-1992, Li Pera; e, nello stesso senso, Sez. 3 Λ 26 luglio

1993, Galli; Sez. 6/, sento n. 3068 del 04-10-1994, Tecchio).

foglio /1,.. 6

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Non si pone, poi, neanche un problema di violazione del diritto al contraddittorio e, quindi, di inutilizzabilità, ai sensi del comma 2 bis del medesimo art. 238, delle dichiarazioni dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., perché anche tale limitazione vale
rese

esclusivamente ai fini del giudizio sulla responsabilità e non opera nella fase delle indagini preliminari, quando si tratti di valutare la sussistenza, o meno, dei gravi indizi di colpevolezza.

La ricostruzione del fatto storico della strage di via Palestro, compiuta dalla Corte d'Assise di Firenze nella sentenza irrevocabile del 6 giugno 1998

Nell'affrontare la vicenda delittuosa oggetto di questo procedimento non si può prescindere dall'illustrare gli avvenimenti storici che costituiscono l'imputazione e dal descrivere l'evoluzione delle indagini iniziate nel luglio del 1993 e del conseguente iter processuale, concluso con le pronunce sopra richiamate.

A tal fine giova riportare, innanzitutto, la ricostruzione compiuta dalla Corte d'Assise di Firenze nella sentenza irrevocabile del 6 giugno 1998 (faldone 1 /2 pagg. 46 ss. numerazione propria) :

27-7-93

"MILANO, VIA PALESTRO,

Il 27-5-93 una pattuglia automontata dei Vigili Urbani di Milano si trovò a transitare, intorno alle 23,00, in via Palestro, con direzione Corso Venezia-Piazza Cavour. Ad un certo punto la pattuglia, composta dai vigili Cucchi Katia e Ferrari Alessandro, fu avvicinata da un gruppo di persone, che segnalavano la presenza, sulla stessa strada, di un 'auto fumante.

In effetti, dopo pochi metri, i vigili scorgevano, sul lato sinistro della strada (avendo mente alla loro direzione di marcia), proprio di fronte al Padiglione di Arte Contemporanea (PAC)8, una Fiat Uno di colore grigio parcheggiata col muso rivolto verso piazza Cavour (quindi, contromano). Notarono subito, all'interno dell'abitacolo, del fumo biancastro, che fuoriusciva da uno dei finestrini anteriori, lasciato leggermente aperto.

Richiesero immediatamente l'intervento dei pompieri, che giunsero infatti in pochi minuti

(dal brogliaccio dei VV.FF. risulta che ricevettero la chiamata alle ore 23,04 e che giunsero sul

B Dalla deposizione di Fiorio Maria Teresa, direttrice delle Civiche Raccolte d'Arte di Milano, resa all'udienza del 3-2-

97, si apprende che il Pac era conosciuto, in Milano, come una delle istituzioni più in vista.

Esso occupa il posto delle scuderie della settecentesca Villa Belgioioso (poi Villa Reale), bombardate durante la II guerra mondiale e ricostruite nel 1953 proprio per far posto al nuovo padiglione. Il PAC nacque come Padiglione di Arte Contemporanea nell'ambito del preesistente museo (quindi, come area di esposizione permanente); fu trasformato in centro espositivo alla fine degli anni '70.

foglio nr. 7

TRIBUNALE 01 MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari
posto alle 23,08). Erano in sette, e precisamente: Picerno Stefano (capo-partenza), La Catena

Salsano
Abbamonte Antonio, Mandelli Paolo, Maimone Antonio,
Carlo, Pasotto Sergio,
Massimo.

I vigili aprirono le portiere della vettura ed il fumo si dileguò rapidamente. Non avvertirono processi di combustione in atto.

Il capo-partenza Picerno ed il vigile Pasotto aprirono il portellone posteriore e videro, nel cofano, un involucro di grosse dimensioni, che occupava buona parte della bauliera. Era nastrato accuratamente con dello scotch da pacchi color avana, del tipo largo; sulla parte sinistra (per l'osservatore) fuoriuscivano uno o due fili, che scomparivano nell'abitacolo 9 •

Il Pasotto ebbe l'impressione che si trattasse di un ordigno esplosivo e comunicò questa impressione al Picerno. Il Picerno ordinò di evacuare la zona.

In effetti, i VV. UU Cucchi e Ferrari si allontanarono verso corso Venezia, arrestandosi all'incrocio tra via Palestro e via Marina; i VV.FF si allontanarono verso piazza Cavour di una ventina di metri circa, scesero dal mezzo su cui si trovavano e presero a svolgere il nastro.

Senonché, dopo qualche minuto, il V. U. Ferrari, su sollecitazione della Centrale Operativa del suo Comando, si riavvicinò all'auto per rilevarne il numero di targa; lo stesso fecero alcuni VV.FF., forse con l'intenzione di passare dall'altro lato della strada (dove si trovavano i VV.UU.). Proprio in quel momento l'auto esplose.

Morirono il V. U. Ferrari Alessandro; i VV.FF. Picerno Stefano, Pasotto Sergio e La Catena Carlo. Successivamente, sul lato opposto della strada, nei giardini pubblici antistanti alla Villa

fu rinvenuto il cittadino marocchino Driss Moussafir, agonizzante (morirà durante il Reale,

*

trasporto all'ospedale).

10

Parecchi rimasero feriti.

Il V.F. Mandelli Paolo riportò un trauma acustico con perdita definitiva d'udito del 20% e tumefazioni in tutto il corpo¹².

Il V. F. Abbamonte Antonio riportò la duplice frattura della tibia e del perone, sfondamento dei timpani ed altre lesioni. Rimase convalescente per nove mesi
13

9 L'involucro presente nelle bauliera è stato variamente descritto dai testi che ebbero occasione di osservarlo prima dell'esplosione; le descrizioni sono, comunque, sostanzialmente convergenti sul colore, le dimensioni e la collocazione.

Quanto ai fili, alcuni ne notarono uno solo, altri due; anche sul colore dei fili hanno fornito versioni discordanti (bianchi-rossi-neri).

o Dall'esame dei consulenti tecnici Basile Leopoldo e Grandi Marco (medici che ebbero ad effettuare l'esame esterno e quello autoptico dei cadaveri, sentiti all'udienza del 25-1-97) si evince, senza ombra di dubbio, che la morte fu dovuta, per tutti, a lesioni sfracellative causate dall'onda pressoria e da frammenti metallici penetrati nell'organismo.

La ricostruzione dell'intera vicenda, come sopra narrata, è stata operata sulla base delle dichiarazioni rese da

Il

Cucchi Katia all'udienza dell'B-1-97; da Maimone Antonino, Abbamonte Antonio, Mandelli Paolo e Pasotto Massimo all'udienza del 9-1-97.

12 Cfr teste Mandelli, ud. del 9-1-97.

ji}gliv

nr. 8

TRIBUNALE 01 MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Il V.F. Maimone Antonio riportò ipoacusia e lacerazioni agli arti inferiori e alla spalla. Rimase convalescente per 60 giorni^H

Il V. F. Salsano Massimo riportò lesioni varie e rimase convalescente anch'egli per 60 giorni¹⁵

Il V.F. Ferrari Andrea si ferì ad una gamba durante le operazioni di soccorso 16

Piazza Luigi (persona rimasta sul posto a curiosare) rimase gravemente ferito ad una spalla 17.

L'esplosione sconquassò la strada, un vicino distributore di benzina, il sistema di illuminazione pubblica e molte autovetture parcheggiate in zona frantumò i vetri delle

18;

abitazioni in un raggio di circa 200-300 metri e danneggiò il mobilio esistente all'interno

delle
stesse lesioni, senza demolirlo, il muro esterno del PAC.

19 ;

Ma l'esplosione raggiunse la condotta del gas sottostante alla sede stradale, che prese fuoco. Per ore fiamme altissime si levarono al cielo senza che i VV.FF., intervenuti in forze, riuscissero a domare l'incendio; finché, alle 4,30 circa del 28-5-93, esplose anche una sacca di gas formatasi proprio sotto il PAC.

La seconda esplosione ebbe, sul padiglione, effetti molto più dirompenti della prima, in quanto lo sventrò completamente. In quel periodo era in preparazione una mostra di pittura che avrebbe avuto inizio nel settembre '93: l'esplosione danneggiò una trentina di opere presenti per l'occasione; alcune andarono completamente distrutte 2D •

Danni si ebbero altresì, per effetto sia della prima che della seconda esplosione, alla Villa Reale, al cui interno aveva sede la Galleria d'Arte Moderna, ricca di una significativa rappresentanza pittorica e scultorea dell'800 italiano (Aiezz, Pelizza da Volpedo, Segantini, Mosè Bianchi, ecc). Qui andarono divelti gli infissi e si frantumarono i vetri; danni vi furono anche

Cfr teste Abbamonte, ud del 9-1-97.

13

Cfr teste Maimone, ud del 9-1-97.

14

15 Cfr teste Salsano, ud del 9-1-97

16 Cfr teste Ferrari, ud del 9-1-97

17

Cfr teste Piazza, ud del 10-1-97. .

18

Danni alle vetture sono stati riferiti da Antoniani Alessandro (ud del 4-1-97), Bacchini Pietro (ud del 4-1-97), Corsio Michele (ud del 23-1-97), Merlin Alessio (ud del 23-1-97).

19 Dalle dichiarazioni di Ceccarelli Angela (ud del 23-1-97) si evince che andarono in frantumi i vetri dei palazzi di via Marina.

Dalle dichiarazioni di Caterino Leonardo (ud del 4-1-97) si evince che l'onda d'urto raggiunse via Panfilo Castaldi, dove gestiva un ristorante che subì danni per E 1.800.000. La moglie del Caterino, invece, che gestiva un negozio di parrucchiere in via Vittorio Veneto, subì danni per circa E 4.500.000.

Dalle dichiarazioni di Graticoli Pietro (ud del 4-1-97) emerge che subì danni il negozio di biciclette da lui gestito in via Vittorio Veneto, n.

8.

Parpinelli Mario (ud del 4-1-97) ha riferito, infine, danni al suo negozio di motorini sito in via Vittorio Veneto, n. 20.

20 Leggi deposizione di Fiorio Maria Teresa, ud del 3-2-97. Dalla stessa si apprende anche che la ricostruzione del Padiglione è costata allo Stato circa cinque miliardi di lire.

/N , 1
Tribl/III'./e aj' /nario di

Ali/allo

1/ CiI/dice pel ~eJ'!1 ~gil'

reliminari

OL/

TRIBUNALE DI MILANO

foglio nr. 9

Sezione Giudice per le indagini preliminari alle strutture del sottotetto. Fortunatamente, subirono danni limitati le opere della Galleria (vi furono danni ad un gesso del Canova e ad alcune opere presenti in magazzino).

Tra i beni culturali vanno menzionati, infine, il Museo di Scienze Naturali, sito in corso Venezia, e la chiesa di S. Bartolomeo, sita in via Moscovia: entrambi rimasero danneggiati anche se in maniera non grave 21 •

Cause dell'esplosione

L'osservazione diretta dei testi oculari, di cui si è detto, la disamina degli effetti e le successive indagini consentono di affermare che l'esplosione di via Palestro fu dovuta, con certezza (se possibile) ancora maggiore che negli altri episodi di strage, ad una miscela di esplosivo ad alto potenziale collocata all'interno della Fiat Uno tg MI-7P2498, di proprietà di

Esposito Letizia ed in uso (prevalente) al figlio Cavaliere Oreste.

Infatti, in prossimità della piazza Cavour, a circa 90 metri dal cratere, fu rinvenuto il blocco motore di una Fiat Uno 22 • Attraverso l'abbinamento motore-telaio fu possibile risalire alla vettura sopra indicata.

Inoltre, proprio nei pressi del cratere, fu rinvenuta dai VV.FF. la targa del veicolo anzidetto 23 • Infine, come in altre occasioni (di cui s'è avuto modo di parlare e ancora si parlerà)

fu rinvenuto, nella zona dell'esplosione, un frammento cartaceo costituito dalla polizza assicurativa del veicolo in questione 24 •

Come si è appreso dalla deposizione di Cavaliere Oreste, sentito all'udienza dell'8-1-97,

l'auto era stata da lui parcheggiata in via Balducci di Milano, nel quartiere Bovisa (che dista

dalla via Palestro circa 10 minuti d'auto), nel pomeriggio del 27-7-93; era ancora al suo posto

verso le 18,30 di quello stesso giorno (la notò, dopo essere uscito a piedi, mentre rientrava da

via Imbriani).

L'esplosivo utilizzato risultò essere dello stesso tipo di quello rinvenuto in via Fauro (a Roma) e in via dei Georgofili (a Firenze).

Leggi deposizioni di Formentini Marco, ud del 24-1-97, e Menna Giuseppina, ud del 13-1-97.

21

Rilievo n. 85 del fascicolo allegato al verbale di sopralluogo del 27-7-93 (pag. 8567 e segg. del fasc. dib., faldone,

22

n.23).

Dalla deposizione di Menna Giuseppina, vice dirigente del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Milano,

risulta che la distanza di 138 metri, indicata nel verbale con riferimento al motore dal cratere, è erronea (vedi verbale

di udienza del 13-1-97). Il motore era, invece, a circa 90 metri dal cratere.

23 Foto n. 149 del verbale di sopralluogo e rilievi della Polizia Scientifica, a pago 8567 e segg. del fase. dibattimentale

(faldone n. 23).

4 Foto nn 150 e 151 del verbale di sopralluogo e rilievi del 27-7-93, a pago 8567 e segg. del fascicolo dibattimentale

(faldone n. 23).

foglio IO

TRIBUNALE DI MILANO

111".

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Infatti, dalle analisi effettuate sia dal Centro Investigazioni Scientifiche (CIS) dei CC che dal Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Roma emerse la presenza, nei reperti di

25,

sei componenti organiche e di una componente inorganica. Ovvero:

- per quanto attiene alla componente organica: 1) nitroglicerina; 2) etilenglicoledinitrato; 3) dinitrotoluene; 4) tritolo; 5)pentrite; 6) T4;

- per quanto attiene alla componente inorganica: 1) nitrato di ammonio.

Le metodiche di analisi seguite furono quelle già indicate ed illustrate nelle pagine precedenti, vale a dire:

- la Spettrometria di massa abbinata alla Gascromatografia;

- la Termal Energy Analyzer applicata sia alla Gascromatografia che alla

Cromatografia

Liquida ad alta pressione.

La purificazione delle soluzioni da eventuali contaminanti fu ottenuta, anche in questo caso, con la Cromatografia su strato sottile (tecnica che consente di separare, all'interno di una

miscela, i vari componenti, consentendo al chimico di vederli sotto varie forme, a seconda della

strumentazione utilizzata).

Per individuare eventuali componenti inorganiche i consulenti operarono sugli stessi reperti già utilizzati perla ricerca delle componenti organiche.

Questi reperti, una volta essiccati, furono nuovamente solubilizzati con acqua e poi analizzati col cromatografo ionico abbinato ad un rivelatore conduttometrico, per la ricerca di eventuali ioni. Infatti furono identificati, per quanto riguarda i cationi, lo ione ammonio; per quanto riguarda gli anioni, lo ione nitrato (questi due elementi, da un punto di vista chimico, possono essere visti insieme nella formula del nitrato di ammonio)²⁶.

Da qui la conclusione, cui sono pervenuti i consulenti, che la carica di via Palestro era composta, probabilmente, da una gelatina commerciale contenente EGDN - NG - DNT e Nitrato di ammonio arricchita con una miscela di tipo militare contenente tritolo e T-4. Il tutto avvolto in una miccia detonante alla pentrite.

25

Come sottolineato dai consulenti, i reperti esaminati furono numerosi e non tutti furono menzionati nell'elaborato finale. Quelli più interessanti furono rappresentati dagli abiti di un vigile ferito, da un casco dei VV.FF. (l'imbottitura del quale trattenne bene gli esplosivi), un cavo elettrico. E' da tener presente, infine, che la ricerca degli esplosivi fu resa, in via Palestro, particolarmente difficile dal lavaggio, operato per molte ore dai VV.FF., della zona del cratere nel tentativo di contenere l'incendio (cosa che determinò la dispersione degli esplosivi solubili in acqua e la rimozione di "buona parte di quelli insolubili), nonché dall'incendio stesso, che comportò la distruzione degli esplosivi termolabili. Pur tuttavia, anche in alcuni reperti provenienti dal cratere furono rinvenuti residui di nitroglicerina, pentrite, T-4, etilenglicoldinitrato. Nella soluzione tratta dagli elementi metallici furono trovate tracce di tutti gli esplosivi menzionati nel testo (cfr teste Massari, ud del 13-1-97).

²⁶ Per una disamina puntuale delle metodiche di analisi e dei risultati raggiunti si legga la relazione di consulenza a firma dei consulenti del PM, depositata all'udienza del 13-1-97 (faldone n. 18 delle prod. dib.).

Si leggano, inoltre, le deposizioni rese da Massari Alessandro, Ripani Luigi ed Egidi Paolo all'udienza del 13-1-97.

foglio

II

TRIBUNALE DI MILANO

111".

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Il peso di carica è stato determinato dai consulenti tenendo conto di vari elementi; alcuni

empirici, altri testimoniali. Di scarsissimo aiuto furono le dimensioni del cratere, perché esso

era la risultante di due esplosioni successive (una dovuta all'autobomba, l'altra al gas).

Fu tenuto conto, quindi, delle deposizioni testimoniali in ordine alle dimensioni dell'involucro notato nella Uno; della densità media dell'esplosivo accertato; delle dimensioni del bagagliaio; delle demolizioni provocate dall'esplosione. Fu anche effettuata una prova di scoppio presso il centro di sperimentazione della PS, sito in Nettuno, utilizzando circa 90 Kg di esplosivo.

Il risultato dei vari accertamenti ha permesso di concludere, con sufficiente approssimazione, che in via Palestro fu utilizzata una carica di circa 90-100 Kg di esplosivo 27 •

Nulla fu trovato, in via Palestro, così come negli altri teatri di strage già descritti, circa il

La presenza del fumo, però, che attirò prima i passanti e sistema di attivazione della carica 28. poi i vigili urbani; la presenza dei fili descritti dai vari testimoni; nonché, infine, gli esiti di un esperimento giudiziale effettuato dal PM di Milano in data 8-10-93, hanno convinto i consulenti (e per essi questa Corte) che, nel caso in esame, fu utilizzata una miccia a lenta combustione, del tipo vibrato o catramato (o di entrambi i tipi) 29 11

•
Il periodo delle stragi: anni 1992-1993

L'analisi dei fatti oggetto del presente procedimento non può prescindere da un esame, seppur sintetico, delle stragi che negli anni 1992 - 1993 hanno colpito il Paese.

A tal fine, riscontrata la piena plausibilità e congruità rispetto agli atti versati e condivise le considerazioni tratte, va di seguito riportata, con diversi caratteri di stampa, la dettagliata e articolata deduzione dei fatti proposta dal Pubblico Ministero, alla quale seguiranno le considerazioni di quest'Ufficio.

Per il peso di carica si legga quanto dichiarato dal consulente Egidi a/l'udienza del 13-1-97. 27

Vedi anche relazione di consulenza depositata il 13-1-97, faldone n. 18 delle prad. dib.

Il sistema di attivazione serve ad assicurare all'operatore un sufficiente ritardo tra il momento di innesco del 28

congegno ed il momento dell'esplosione, per questioni di sicurezza.

29 In data 8-10-93 fu effettuato in Milano, nello stesso posto in cui era esplosa la Uno, un esperimento giudiziale con

la partecipazione dei superstiti del 27 luglio. Nel corso di detto esperimento furono effettuate cinque prove per

sollecitare la memoria dei testi in ordine all'odore, alla densità e alla colorazione del fumo.

La prima prova fu fatta con una miccia a lenta combustione del tipo "vibrato" (fatta di plastica all'esterno e polvere nera all'interno - emette, nella combustione un fumo grigiognolo e denso e un odore di plastica bruciata); la seconda con una miccia a lenta combustione del tipo catramato (fatta di catrame all'esterno e polvere nera all'interno - emette, nella combustione, un fumo bianco e denso e l'odore caratteristico del bitume bruciato); la terza con un fumogeno (produce, nella combustione, un fumo bianco, senza odori); la quarta con una "candela romana" (artificio pirotecnico - la prova fu interrotta -); la quinta con un nebbiogeno (produce, nella combustione, una nebbia abbondantissima, giallognola, che non può essere in alcun modo comparata col fumo delle micce). I testi presenti ravvisarono maggiori affinità con la seconda prova per quanto riguarda odore, densità e colorazione del fumo. Se ne riparerà trattando l'esecuzione materiale della strage di via Palestro.

di Mi/mIO

prelillilwri

r
I h
li'ibul'iale O/binar o

/I Ciudice per ~I hgi";

v'

jàglio 171'. 12

TRIBUNALE 01 MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Prima di entrare nel merito degli elementi a carico dell'indagato si rende necessario ricapitolare, sia pur sommariamente, i tragici fatti che a partire dal 1992 e fino al 1994 hanno insanguinato sia la Sicilia che il continente.

Come è tristemente noto la stagione stragista posta in essere dall'organizzazione mafiosa "Cosa nostra" ha inizio nel marzo 1992 con l'uccisione dell'europarlamentare Salvo Lima, nel maggio 1992 con l'uccisione del giudice Giovanni Falcone, della moglie dott.ssa Francesca Morvillo, degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, e nel luglio 1992 del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Strategia che dal '93 al '94 si sposta sul continente, come si vedrà in seguito, con gli attentati di via Fauro - Roma; via dei Gergofili - Firenze; via Palestro - Milano, San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro - Roma; stadio Olimpico - Roma, e con l'attentato in danno del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno in Formello nell'aprile '94.

Per tali fatti sono già intervenute negli ultimi 20 anni sentenze passate in giudicato, in primis la sentenza della Corte di assise di Firenze del 06.06.98, competente a giudicare tutti gli eventi criminosi verificatisi sul continente, nonchè le sentenze della Corte d'assise di Caltanissetta riguardanti la strage di Capaci e la strage di via D'Amelio.

Dopo la sentenza del 1998 della Corte di Assise di Firenze, le indagini sono ovviamente continuate e venivano individuati altri due personaggi coinvolti nella strage di via Palestro, i fratelli Giovanni e Tommaso FORMOSO, processati innanzi alla Corte di Assise di Milano in data 9.12.2003, sentenza divenuta irrevocabile.

foglio 13

TRIBUNALE DI MILANO

17,...

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Per quanto concerne la responsabilità dei fratelli FORMOSO si riporta un brano tratto dalla sentenza della Corte d'assise in data 7 febbraio 2005 30 che espone, in maniera sintetica, il ruolo dei fratelli Giovanni e Tommaso FORMOSO nella vicenda di via Palestro e le fonti di prova a loro carico.

"Occorre qui riepilogare gli elementi di prova esaminati introducendo qualche ulteriore circostanza che funge da collegamento del quadro probatorio a carico dei fratelli Formoso:

- le stragi del 1993 furono deliberate dai vertici di "cosa nostra", cioè dai capomandamento appartenenti alla cosiddetta "Commissione" o "Cupola";
- di tale ala "oltranzista" facevano parte oltre a Totò RIINA (arrestato il 15.1.1993) suo cognato Leoluca BAGARELLA, Giovanni BRUSCA, Matteo MESSINA DENARO e Giuseppe GRAVIANO;
- proprio i componenti del mandamento di Brancaccio, capeggiato da Giuseppe GRAVIANO, organizzarono ed eseguirono le stragi del 1993-1994 e lo stesso GRAVIANO, almeno fino al suo arresto del gennaio 1994, finanziò con grande generosità quelle attività criminose;
- GIOVANNI FORMOSO apparteneva a "cosa nostra" fin dall'inizio degli anni '80 e, pur abitando e lavorando a Palermo, era affiliato al mandamento di Misilmeri;
- Giuseppe GRAVIANO era il punto di riferimento di FORMOSO ai vertici di "cosa nostra",
- il legame tra GRAVIANO e RIINA è stato incontestabilmente provato grazie alle dichiarazioni di numerosi collaboratori, i quali hanno descritto

Il riferimento è alla sentenza, irrevocabile, n. 10/2005 della Corte d'Assise d'Appello di Milano in faldone

30

1, aft. 10623 ss.

! "\,

Trihullah ordilf IriO /{i Mi/allo
1/ Giudice per hllldh" 'ni rNi.!!!illari
\\ /(\

14

jàg/io

TRIBUNALE DI MILANO

111".

Sezione Giudice per le indagini preliminari

l'intensità del loro rapporto, con particolare riferimento alle vicende successive alla morte di Piero OCELLO, quando a FORMOSO fu salvata la vita proprio da GRAVIANO; dopo che Totò RIINA aveva deliberato l'uccisione di tutti i nemici

di OCELLO del mandamento di Misilmeri, GRAVIANO assicurò che FORMOSO era estraneo alla morte di OCELLO;

- le alleanze nel mandamento di Misilmeri mutarono solo nell'estate 1995, quando, attestati GRAVIANO e BAGARELLA, FORMOSO (che era sempre in pessimi rapporti con LO BIANCO e che perciò aveva intrattenuto rapporti con GRAVIANO) dovette trovare un nuovo referente nell'ambito dei nuovi assetti di vertice dell'organizzazione e perciò alleò con Benedetto SPERA,

SI

evidentemente ritenuto "emergente" per i suoi rapporti privilegiati con Bernardo PROVENZANO;

- le indagini tiorentine indicarono la presenza di un "basista" della strage di via Palestro localizzato in Arluno, un paese dell'hinterland milanese specificamente indicato da Lo Nigro e Giuliano a colui che doveva trasportare l'esplosivo al nord Italia. Carra, pur non conoscendo le persone coinvolte nella strage di Milano fornì agli inquirenti un'indicazione che all'epoca non consentì di individuare il basista, ma che nel prosieguo delle indagini fu di assoluta rilevanza proprio in ragione della specificità dell'indicazione fornita.

A seguito della verifica dei soggetti residenti ad Arluno che avessero rapporti con siciliani legati all'organizzazione criminale "cosa nostra", vennero individuati due fratelli, Giovanni FORMOSO, condannato con sentenza passata in giudicato per appartenenza a "cosa nostra", legato a Giuseppe GRAVIANO, e Tommaso FORMOSO, un palermitano trasferitosi nel nord Italia, residente ad Arluno, incensurato, ma in stretti rapporti con il proprio fratello Giovanni.

}òg/io II,.. 15

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Un elemento di prova che conferma tale rapporto è desunto dai documenti riguardanti l'acquisto da parte di Tommaso FORMOSO e di sua moglie dell'immobile di Arluno, via Don Bosco 9.

Il 30.12.1988, fu stipulato tra FORIA e Tommaso FORMOSO il contratto preliminare di compravendita dell'immobile; il 28.1.1989 FORMOSO Tommaso e FERRARO Silvana autorizzarono il venditore a stipulare il rogito di vendita del citato immobile con Giovanni FORMOSO.

Altro elemento che conferma l'intensità del rapporto tra i due fratelli è tratto dalle intercettazioni trascritte nel dibattimento e aventi ad oggetto colloqui telefonici e ambientali tra Tommaso FORMOSO e alcuni suoi congiunti.

Sul coinvolgimento di Giovanni FORMOSO nelle stragi del 1993, già prima degli accertamenti svolti dagli investigatori su Tommaso, alcuni collaboratori avevano fornito indicazioni specifiche che lo collocavano tra i partecipanti ad uno dei fatti di strage avvenuti nel 1993: le dichiarazioni di ROMEO e Pasquale DI FILIPPO rappresentano una chiamata in reità attendibile che si inserisce coerentemente nel quadro probatorio sin qui illustrato.

L'ultimo ma decisivo elemento di prova a carico degli imputati è rappresentato dal rinvenimento nell'immobile di Caronno Pertusella delle tracce di due sostanze esplosive componenti dell'ordigno esplosivo in via Palestro.

Tommaso FORMOSO, parente ed amico di Michele D'AGOSTINO, ben sapeva

che l'immobile era quasi integralmente da ristrutturare e che, quindi, era frequentato da pochissime persone e rappresentava il luogo ideale per il deposito dell'esplosivo e la permanenza per alcuni giorni degli attentatori. Tommaso FORMOSO è, per la pubblica accusa, "l'uomo di Arluno": il P.M. ha evidenziato la piena compatibilità della descrizione fisica compiuta da CARRA con le caratteristiche dell'imputato, alto circa un metro e settanta centimetri,

.....
(
: ; (i
hihlllllÙe o), 'i/wrio cii ,Ili/allO
1/ (/Idice pe/(,le (II(/gù 'u '!imillari
~/ I •
foglio /1,.. 16

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

robusto, con pochi capelli, di età compresa tra 35 e 45 anni (il 31.8.1995 indicò 35-38 anni), con un atteggiamento definito "rozzo", con vestiti non eleganti da operaio.

Non v'è dubbio che le caratteristiche fisiche e somatiche di Tommaso FORMOSO sono coincidenti con quelle descritte da CARRA, a poco rilevando che quest'ultimo non riconobbe nell'imputato "l'uomo di Arluno". Del tutto infondata è l'affermazione difensiva secondo la quale CARRA vide bene quella persona eppure non la riconobbe in Tommaso FORMOSO. Il collaboratore lo vide solo di sfuggita eppure ha indicato caratteristiche fisiche e somatiche corrispondenti a quelle dell'imputato.

In conclusione il quadro degli elementi probatori a carico di Giovanni e Tommaso FORMOSO è inequivoco, essendo costituito da indizi gravi e precisi, dagli accertamenti compiuti in sentenze definitive, da elementi di prova dichiarativi e riguardanti il coinvolgimento di Giovanni FORMOSO nelle stragi, da accertamenti tecnici, dalla valutazione logica di tutti tali elementi."

Corre l'obbligo di evidenziare che, sia nella sentenza di I grado che in quella di II grado della Corte di assise di Milano, i giudici rilevano che per la strage di via Palestro molte ancora erano le lacune del grave attentato milanese.

"Invero, è necessario ribadire che sulla dinamica dell'azione milanese sono stati acquisiti elementi molto limitati, non essendo stato accertato (neanche in questo processo) dove soggiornarono SPATUZZA e LO NIGRO (perché il solo GIULIANO, dei componenti conosciuti del gruppo di Brancaccio, dormì nel pulciaio), chi rubò l'autovettura fiat Uno, chi predispose l'ordigno, chi parcheggiò il veicolo nella via Palestro per poi attivare l'innescò. Certamente altri soggetti furono responsabili della strage, perché Tommaso FORMOSO è qui accusato di

17

foglio

TRIBUNALE DI MILANO

11'.

Sezione Giudice per le indagini preliminari

avere aiutato LO NIGRO e CARRA a scaricare l'esplosivo, di avere messo a

disposizione il casolare ove il materiale fu depositato per qualche giorno e l'ordigno predisposto, ma nessuna indicazione è emersa nel processo circa ulteriori responsabilità dell'imputato nella fase esecutiva dell'attentato. Per questo

certamente altre persone furono coinvolte nella strage e probabilmente altri luoghi furono utilizzati come base logistica." 31

Lacune che almeno in parte saranno colmate proprio dalle dichiarazioni rese da Gaspare SPATUZZA, così come si vedrà nel prosieguo.

Per avere, comunque, un rapido ed aggiornato quadro delle condanne definitive intervenute sulle stragi in continente si propone il seguente breve excursus, estratto dalla sentenza definitiva di Firenze³² ripresa, peraltro, nella parte motiva dalle sentenze del 5.10.2011 a carico di Francesco TAGLIAVIA (nato a Palermo il 8.6.54); sentenza non ancora passata in giudicato³³ e in fase conclusiva del giudizio di appello³⁴ •

L'individuazione di Francesco TAGLIAVIA, "in ragione della sua collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nell'organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO, e finanziando le relative trasferte (. ..)", la si

Il riferimento è alla sentenza, irrevocabile, n. 10/2005 della Corte d'Assise d'Appello di Milano in faldone

31

1, aff. 10618 ss.

Sentenza, irrevocabile, pronunciata il 6.6.1998 dalla Corte d'Assise di Firenze, in faldone 1 /2, con

32

numerazione propria .

33 Sentenza n. 3/2011, pronunciata il 5.10.2011 dalla Corte d'Assise di Firenze, in faldone 1 aff. 10641 ss.

34 In data 8.11.2013 il Pubblico Ministero ha trasmesso, come seguito alla richiesta di misura cautelare,

copia del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello, pubblicato il 10.10.2013

foglio nr. 18

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

deve alle dichiarazioni rese da Gaspare SPATUZZA a partire dal 2008, quando inizia il suo percorso collaborativo con lo Stato.

"14 maggio 1993: Roma via Fauro

Alle ore 21,37 del 14.5.1993, in via Ruggero Fauro, a Roma, all'altezza del civico 62, pochi metri prima dell'intersezione con la via Boccioni, deflagrava un composto di sostanze esplosive che era stato collocato all'interno dell'autovettura Fiat Uno tg. Roma SFS7S6, di proprietà della ditta I.S.A.F. srl e utilizzata dall'amministratrice Corbani Linda, come le immediate verifiche, effettuate attraverso il numero di matricola del motore (espulso dalla carcassa e scagliato ad alcuni metri di distanza) e il numero del telaio, consentivano di

stabilire.

\ L'auto era stata rubata nella notte tra il 11 e il 12 maggio 1993 mentre era

I
I

parcheggiata nella via Ludovico di Savoia, distante alcuni chilometri da via Fauro, di fronte alla sede della società I.S.A.F.

Le analisi dei reperti rinvenuti sul luogo dell'esplosione, effettuate con impiego di apparecchiature estremamente precise e sensibili anche a tracce minimali, facevano stimare che era stata impiegata una carica compresa tra i 90 e i 120 Kg composta da "un cocktail di esplosivi diversi", non definibile nella sua esatta composizione, in cui assai probabilmente erano stati mescolati con altri esplosivi nitroglicerina (NG), tritolo (TNT) e T4 (noto anche con l'acronimo RDX, di prevalente impiego militare) [ved. Sent. 3/98 pago SO e ss.gg]

I danni materiali si rivelavano da subito vasti ed ingenti essendo stati attinti sia i fabbricati vicini che numerose autovetture in sosta.

Almeno trenta persone riportavano lesioni fortunatamente non gravi ed alcune anche traumi psichici dai risvolti decisamente più seri.

foglio 19

TRIBUNALE DI MILANO

111'.

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Al momento dello scoppio erano in transito sulla via Fauro, in discesa verso la via Boccioli, due autovetture: una Mercedes condotta da Degni Stefano dove sedevano il noto presentatore televisivo Costanzo Maurizio e la sua compagna De Filippi Maria, e una Lancia Thema, con a bordo le due guardie del corpo private, De Palo Domenico e Re Aldo, che seguiva a brevissima distanza. Entrambi i veicoli avevano da poco superato il civico 62: la prima, col Costanzo, aveva appena imboccato la detta via Boccioni, mentre la seconda stava effettuando la manovra di svolta.

Proprio questa dislocazione delle due autovetture rispetto all'epicentro dell'esplosione e la protezione del muretto di una scuola (ved. Sent. 3/98) consentivano a Maurizio Costanzo, alla De Filippi e all'autista Degni di restare indenni e ai due uomini della scorta di riportare solo danni fisici lievi.

All'esito complessivo delle sentenze irrevocabili furono condannati i maggiori responsabili alla pena dell'ergastolo e i collaboratori, fruendo dei benefici previsti dalla legge, a pene detentive temporanee:

quali esecutori Cannella Cristofaro, Benigno Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Barranca Giuseppe, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco e Scarano Antonio;

come mandanti: Salvatore Riina, Graziano Giuseppe, Bagarella Leoluca, Graviano Filippo, Messina Denaro Matteo, Provenza no Bernardo, Ferro Giuseppe, Brusca Giovanni.

27 maggio 1993: Firenze via dei Georgofili

La più orrenda delle stragi su cui si abbatté spietata la furia mafiosa e che distrusse un'intera famiglia, comprese due bambine, Nadia e Caterina Nencioni, rispettivamente di otto anni e di soli 50 giorni ancor più innocenti di tutti gli

jàglio 111'. 20

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

altri innocenti, la cui morte fu preventivamente accettata stando al cmlco commento tåtto, tempo addietro e in relazione ad altro progettato attentato, da Riina col richiamo a Sarajevo "dove morivano tanti bambini" (ved. dichiarazioni di Gioacchino La Barbera ripoliate nella sentenza 2/2000 in parte U/1), come a dire che qualcuno in pi non doveva causare problemi di coscienza, si consumò alle 1,04 del 27 maggio del 1993 nel cuore di Firenze, in via dei Georgofili, accanto alla medievale Torre dei Pulci.

Attraverso le indagini dei consulenti fu accertato nel processo 12/96 che l'esplosione era stata causata da una miscela di esplosivi ad alto potenziale composta "da pentrite, tritolo, T-4, nitroglicerina, nitroglicol e dinitrotoluene. Si chiarì che la nitroglicerina, l'etilenglicoledinitrato e dinitrotoluene sono normalmente presenti in tutte le miscele esplosive di uso civile e, soprattutto e tipicamente, nelle cave e nei cantieri edili e che il tritolo, la pentrite e il T-4 sono componenti di specifico impiego militare", per cui quei tecnici giungevano alla conclusione che la carica, stimata del peso di circa 250 kg, era "di un gelatinato o pulverulento composta, molto probabilmente, nitroglicerinato arricchito con elementi d'uso bellico".

L'ordigno cos confezionato fu collocato all'interno di un veicolo Fiat "Fiorino" di propriet della ditta "Fire" di Firenze, in uso al dipendente della stessa Rossi Alvaro, rubato verso le ore 19,30 del 26/5/93 in via della Scala.

Condannati per quella strage all'esito di tutte le sentenze furono: quali esecutori: Mangano Antonino, Calabrò Gioacchino, Pizzo Giorgio, Barranca Giuseppe, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo, Spatuzza Gaspare, Feno Vincenzo e Canoa Pietro

foglio 21

TRIBUNALE DI MILANO

111'.

Sezione Giudice per le indagini preliminari

come mandanti: Salvatore Riina, Bagarella Leoluca. Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Messina Denaro Mattco, Provenzano Bernardo, Feno Giuseppe e Brusca Giovanni, Cristoforo Cannella, perch messo da parte dopo VIa Fauro, fu assolto in appello e la pena inflittagli per quella strage venne rideterminata in anni 30 di reclusione.

28 luglio 1993: Roma San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro L'attacco ai due templi fu portato con lo stesso modus operandi e in maniera concomitante nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993.

La contemporaneità fu voluta e cercata per generare il massimo di angoscia e di senso di vulnerabilità tra la gente.

Con la solita collaudata tecnica, due autobombe furono fatte esplodere: la prima alle ore 00.03 del 28/7/1993 nel piazzale antistante il Vicariato di San Giovanni in Laterano e la seconda alle ore 00.08 in via del Velabro, a ridosso della chiesa di San Giorgio, circa 40 minuti dopo la prima deflagrazione avvenuta in via Palestro a Milano.

In piazza San Giovanni, stando alle analisi chimiche, fu utilizzata una "carica di esplosivo costituita da candelotti di dinamite e gelatina [EGDN NG - DNT] con l'aggiunta di un altro esplosivo a base di RDX e TNT {probabilmente Compaund-B] Il tutto busterizzato con miccia detonante alla pentrite del peso di circa 120 kg", collocata all'interno della Fiat Uno tg. Roma-8A6003 sottratta a Mazzer Barbara in data 26.7.1993.

Al Velabro, secondo gli esperti, fu fatta esplodere una miscela di esplosivi vari del peso di circa 100 kg, probabilmente composta "da gelatina commerciale con l'aggiunta di RDX o di Compound:B. e con l'impiego di una miccia
fogliu nr. 22

TRIBUNALE 01 MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari
detonante alla pentrite", riposta all'interno della Fiat Uno tg. Roma 91909Y
rubata a Brugnetti Maurizio lo stesso 27 luglio.

Le confessioni che concorsero a far luce su questa strage furono soprattutto quelle di Carra Pietro e Scarano Antonio, ma in via complementare anche quelle di Di Natale Emanuele, Maniscalco Umberto e Siclari Pietro. Anche qui la preparazione dell'esplosivo avvenne ad opera di Giuliano, Lo Nigro e Spatuzza nel consueto rudere di Nino Mangano, nel vicolo Guarnaschelli di Corso dei Mille il Palermo.

Il trasporto a Roma da parte del Carra e la sistemazione a cura dello Scarano avvennero però alcuni mesi prima rispetto alla consumazione degli attentati come emerge dalle convergenti, e confortate da appaganti riscontri, dichiarazioni dei collaboranti.

Per questa strage sono stati condannati:

quali autori materiali: Mangano Antonino, Barranca Giuseppe, Lo Nigro Cosimo, Giuliano, Francesco, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi, Benigno Salvatore, Frabetti Aldo, CarraPietro, Scarano Antonio e Di Natale Emanuele, Giovanni Formoso;

quali mandanti: Riina Salvatore, Bagarella Leoluca, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, Messina Denaro Matteo, Provenza no Bernardo, Ferro Giuseppe e Brusca Giovanni.

27 luglio 1993: Milano via Palestro

È la strage che, oltre l'emozione e lo sdegno, suscita rimpianto ed amarezza per quelle morti avvenute quando l'insidia era già stata avvertita da una pattuglia di vigili urbani che si trovò a transitare per via Palestro intorno alle 23,00 del 27 luglio del '93.

foglio

TRIBUNALE DI MILANO

23

111'.

Sezione Giudice per le indagini preliminari.

I vigili infatti notavano propno di fronte al "Padiglione di Arte Contemp,oranea" (P.A.C.) l'autovettura Fiat Uno tg. MI 7P2498 (che risulterà rubata nel quartiere Bovisa, distante dalla via Palestro circa 10 minuti d'auto, nel pomeriggio del 23/7/93, dopo le 18.30, stando al figlio della proprietaria Esposito Letizia che l'aveva in uso), parcheggiata contromano dai cui finestrini

si sprigionava un fumo biancastro.

I sospetti che quel veicolo potesse celare un ordigno furono rafforzati dalla scoperta all'interno del bagagliaio, visibile una volta aperto lo sportello posteriore, di un involucro di grosse dimensioni, avvolto con scotch da pacchi, dal quale fuoriuscivano alcuni fili che scomparivano nell'abitacolo.

Di conseguenza gli agenti della polizia municipale richiesero l'intervento dei vigili del fuoco e contestualmente provvidero a far evacuare la zona.

Purtroppo il vigile Ferrari Alessandro, allo scopo di annotare il numero di targa, si avvicinava alla macchina e contemporaneamente, a qualche metro di distanza, si spostavano lungo la strada i vigili del fuoco Picerno. Stefano, Pasotto Sergio e La Catena Carlo.

Proprio in quel frangente si verificava l'esplosione che attingeva mortalmente tutti e quattro.

Una quinta vittima venne successivamente ritrovata sul lato opposto della strada, all'interno dei giardini pubblici antistanti "Villa Reale". Si trattò del cittadino marocchino Driss Moussafir che, rinvenuto agonizzante, morì durante il trasporto all'ospedale.

Lesioni di varia gravità ripercuotono gli altri vigili del fuoco componenti la squadra intervenuta.

Rilevanti danni provocò l'esplosione alla sede stradale, ad un distributore di benzina, al sistema d'illuminazione pubblica, a molte autovetture
VICInO
foglio 24

TRIBUNALE DI MILANO /1/".

Sezione Giudice per le indagini preliminari

sosta, al muro esterno del P.A.C. e ai fabbricati situati un raggio di

In In
due/trecento metri.

Ma danni assai più ingenti al Padiglione li provocò una seconda esplosione, verificatasi durante la notte, di una sacca di gas accumulatasi nel sottosuolo. Questa deflagrazione causò danni a molte opere esposte in quella sede e attinse anche la "Galleria di Arte Moderna" situata all'interno della "Villa Reale" (subirono danni fortunatamente non rilevanti alcune opere presenti nel magazzino), nonché il vicino "Museo di Scienze Naturali" e la chiesa di San Bartolomeo.

L'esplosivo impiegato, stimato dai consulenti del peso di 90/100 kg, risultò essere dello stesso tipo di quello rinvenuto in via Fauro e in via dei Georgofili, composto da una "gelatina commerciale contenente EODN - NO - DNT e Nitrate di ammonio arricchita con una miscela di tipo militare contenente tritolo e T-4. (quanto alla componente organica: 1) nitroglicerina; 2) etilenglicoldinitrato; 3) dinitrotoluene; 4) tritolo 5)pentrite; 6) T4; per quanto attiene alla componente inorganica 1) nitrate di ammonio. Il tutto avvolto in una miccia detonante alla pentrite".

L'innesco, in assenza di utili repelli, al pari di quanto accaduto sugli altri scenari, potette essere solo desunto dall'emanazione del fumo biancastro notato sia dai passanti che dai vigili, nonché dalla presenza dei fili innestati nell'ordigno, per i consulenti, anche sulla scorta di un esperimento

CIII

giudiziale, raggiunsero la conclusione - condivisa dalla sentenza del '98 - che dovette essere impiegata una miccia a lenta combustione "del tipo vibrato o catramato (o di entrambi i tipi)".

Condannati in via definitiva per questa strage furono:

foglio nr. 25

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

quali autori materiali: Carra Pietro, Scarano Antonio, Grigoli Salvatore, Antonino Mangano, Giovanni Formoso e Tommaso Formoso, Giuseppe Barranca, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Gaspare Spatuzza, Luigi Giacalone e Benigno Salvatore.

quali mandanti: Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Filippo Graviano, Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Giuseppe Ferro Giuseppe e Brusca Giovanni.

23 gennaio 1994: Roma stadio Olimpico

Costituì l'azione che, nel lucido progetto eversivo che l'aveva ispirata, avrebbe dovuto rappresentare l'apogeo di quella scala sanguinosa e terrificante attuata con le stragi di Firenze, Roma e Milano.

Un progetto che, se fosse andato in porto, avrebbe potuto produrre effetti destabilizzanti per lo stesso assetto democratico del paese, dal che si concretizza soprattutto per questa strage l'aggravante di cui all'art. 1 del d.l. 625/79, convertito con la legge n. 15/1980.

Invero non è possibile immaginare quali conseguenze avrebbe potute generare l'uccisione di un centinaio di carabinieri attuata con modalità che sarebbero state espressione di una potenza geometrica e inarrestabile di attaccare al cuore lo Stato, e, specularmente, dell'incapacità a fronteggiarla delle istituzioni e degli apparati deputati a garantire la sicurezza collettiva.

Per la strage programmata all'Olimpico sono stati irrevocabilmente condannati: quali autori materiali: Antonino Mangano, Luigi Giacalone, Francesco Giuliano, Salvatore Benigno, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Salvatore Grigoli, Antonio Searano e Pietro Cana.

foglio 26

TRIBUNALE DI MILANO

/11".

Sezione Giudice per le indagini preliminari

guaii mandanti: Salvatore Riina, Giuseppe Graviano, Leoluca Bagarella, Filippo Graviano, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Giuseppe Ferro e Giovanni Brusca.

Giuseppe Barranca venne assolto in appello da questo delitto di strage e da tutti i reati connessi. La sentenza fu confermata in Cassazione.

14 aprile 1994: l'attentato a Salvatore CONTORNO

L'uccisione di "Totuccio" CONTORNO legato alla cosiddetta "mafia perdente" di Stefano BONTATE, che con le sue rivelazioni aveva offerto un contributo determinante nel cosiddetto maxi-processo della fine degli anni '80, costituiva una vera e propria ossessione per i "corleonesi" di RIINA e per le famiglie mafiose aggregate.

L'eliminazione di CONTORNO SI IspIrava alla necessità più generale di contrastare il fenomeno del "pentitismo", che si prospettava esiziale per "cosa nostra", e si coniugava con il desiderio di vendetta nutrito sia dai GRAVIANO, che lo ritenevano autore dell'omicidio del proprio genitore Michele, sia da Gaspare SPATUZZA, che gli attribuiva l'assassinio del fratello.

A ciò si aggiunga che CONTORNO, anche dopo la sottoposizione al programma di protezione, rappresentava ancora una minaccia per gli uomini

dei clan avversari attesa la sua fama di esecutore astuto, freddo ed implacabile (il CIARAMITARO ha raccontato di aver appreso da LO NIGRO che a BAGARELLA, cognato di RIINA, venivano i brividi solo a sentirne il nome). Da qui l'incessante ricerca del luogo dove il "pentito" potesse trovarsi per colpirlo.

Molteplici e sostanzialmente convergenti sono le fonti dichiarative espresse nei precedenti processi, e le più rilevanti provenienti da GRIGOLI, portatore di
jòglio nr. 27

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

scienza diretta in ordine alla fase esecutiva di quell'attentato, da SCARANO e daCARRA.

Ha dichiarato GRIGOLI che si mossero alla volta di Roma GIULIANO, BENIGNO, GIACALONE e lui stesso, andandosi a sistemare nella villetta di Capena (quindi questo accadeva certamente dopo il 1 febbraio del '94 stando alla data di inizio della locazione).

Si intensificarono le escursioni lungo le strade che CONTORNO poteva battere per intercettarlo (un paio di volte lo stesso GRIGOLI riuscì ad avvistarlo) e studiare le modalità e il luogo più adatti per eseguire l'attentato.

Si propose a CARRA di tagliargli la strada col suo camion per poi finirlo con almi da fuoco, ma alla fine si scelse di utilizzare l'esplosivo telecomandato collocandolo ai margini della strada abitualmente percorsa dal "pentito", in una curva nei pressi di un cimitero.

La prima volta, come già era successo in via Fauro, l'esplosione non ci fu ma in questo caso perché la gelatina in cui era stato inserito il detonatore (la "candela" vista da CARRA) risultò avariata.

Questo per la sentenza del '98, nella giustapposizione di tutti gli elementi emersi, accadeva il 5 aprile del '94.

Rimosso l'esplosivo la sera stessa, qualcuno del gruppo propose di rinunciare. Ma spronati da GIACALONE, che assolutamente non voleva abbandonare il progetto (su di lui contavano e premevano per il risultato auspicato i capi), rimasero tutti a Capena e fu inviato GIULIANO a Palermo per procurarsi un nuovo detonatore e un esplosivo più efficace da aggiungere a quello già in dotazione.

foglio

TRIBUNALE DI MILANO

/11'.28

Sezione Giudice per le indagini preliminari

GrULIANO assolse l'incarico e tornò a Roma con i detonatori nuovi, procurati

da un macellaio di Misilmeri amico di BENIGNO, e con altro esplosivo consegnatogli da MANGANO.

Con lui, a bordo di un'autovettura del fratello di GRIGOLI, giunse anche Pietro ROMEO che, scarcerato da poco (il 1 febbraio 94), dopo soltanto un giorno di sosta a Capena fece ritorno a Palermo dove gli era stato imposto l'obbligo di "firma (doveva assolverlo nei giorni feriali dispari).

Anche la rapida spedizione di GIULIANO e il suo ritorno con ROMEO si rivelò supportata da un adeguato riscontro in quanto nei registri navali della Tirrenia figurava che il giorno 5 aprile 1994 aveva viaggiato, da Palermo a Napoli, con la nave Manzoni, l'autovettura tg Roma-3GOS03 (quella del fratello del Grigoli) a cui era abbinato il nominativo "Luciano".

Il travisamento del cognome di GIULIANO rispondeva alla solita tecnica di depistaggio preventivo sperimentata altre volte.

E il 10 aprile 1994 viaggiò, sulla tratta Napoli-Palermo, con la nave Poeta, il passeggero "Romeo", cui era abbinata un'autovettura targata Roma.

Assemblato un nuovo ordigno col materiale ricevuto dalla Sicilia, gli attentatori decisero di riprovare cambiando però il posto dove lasciarlo per il timore che qualcuno avesse notato dove lo avevano sistemato in precedenza. Andarono pertanto a posizionarlo, utilizzando la Jeep di SCARANO, nel pressi di uno svincolo autostradale che CONTORNO usualmente imboccava.

GRIGOLI e GIACALONE si andarono a situare in anticipo sul presumibile percorso per dare la "battuta" (l'avvertimento a mezzo del telefono cellulare) a LO NIGRO e a BENIGNO che avrebbero dovuto a quel segnale azionare il telecomando.

Ma attesero invano il passaggio di CONTORNO.

jòglio /11". 29

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Lasciarono lì l'esplosivo fino a sera e, quando tornarono per riprenderlo, notarono la presenza della polizia che era stata avvertita della scoperta della bomba.

GRIGOLI ha ricordato che BENIGNO, rabbioso per il fallimento, propose addirittura di azionare comunque il telecomando per far saltare i poliziotti e tutti i presenti.

Alla fine dovettero arrendersi e fecero ritorno a Palermo con una Mercedes messa a disposizione da SCARANO.

Era accaduto che la carica esplosiva era stata casualmente notata da un abitante del posto, tale Rossetti Fernando, il giorno 14 maggio.

L'artificiere che per primo ebbe ad esaminarla la descrisse come composta "da tre corpi solidi:.. allineati alla strada, uniti da una corda e avvolti nel nastro adesivo da imballaggio. Le corde formavano delle maniglie utili per il trasporto. Sul posto vi erano anche delle batterie un timer e un'antenna".

Quindi un esplosivo diverso, ma tecnica di confezionamento analoga a quella degli attentati precedenti, compresi i manici per facilitarne il trasporto come per via Palestro .

Le successive analisi chimiche rivelarono la presenza di EGDN - NG e DNT,

oltre al Nitrato di Ammonio, mentre non vennero rinvenute tracce di Tritolo, Pentrite e T4.

Ciò indusse i consulenti ad affennare che, a loro giudizio, la carica di Formello era costituita da una dinamite commerciale, del tipo di quelle che si usano nei cantieri edili e nelle cave.

L'esplosivo rimase interrato nella villa di Capena e fu spostato nel giugno del '94 da ROMEO e GIULIANO in conseguenza dell'atTesto di SCARANO e GIACALONE, su ordine di MANGANO, preoccupato che, attraverso qualche

gi>g/io 11,.. 30

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

improvvida confessione, potesse essere ritrovato e da lì ricomposto tutto il quadro d'insieme delle stragi, come poi in effetti avvenne.

CONTORNO, forse in omaggio ad una logica di omertà mafiosa che non aveva mai perso nonostante il "pentimento", cercò di accreditare la tesi che obiettivo dell'attentato non fosse lui ma altri, affermando che all'epoca raramente si recava a Formello in quanto dimorava in un'altra, non meglio precisata, residenza protetta.

Sta di fatto che a Formello egli aveva in quel periodo la dimora (qualificabile sotto copertura solo con qualche venatura di ironia, attesi i fatti accaduti) in via Monti di Malvagliata, tanto che la circostanza era nota, a quel che ha riferito D'AGUANNO, lippis et tonsoribus.

Per l'attentato di Formello le condanne furono comminate a:

quali esecutori: Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Benigno Salvatore, Giacalone Luigi, Tutino Vittorio, Cannella Cristoforo, Scarano Antonio, Carra Pietro e Grigoli Salvatore.

Pietro Romeo, giudicato separatamente con rito abbreviato, veniva condannato alla pena di anni 5 di reclusione.

quali mandanti: Salvatore Riina, Giuseppe Graviano, Bagarella Leoluca, Graviano Filippo, Messina Denaro Matteo, Provenzano Bernardo, Ferro Giuseppe e Brusca Giovanni.

Anche da questo reato e da quelli connessi Giuseppe Barranca fu assolto."

Al termine di questo breve excursus va evidenziato che, sia per le stragi siciliane che per quelle sul continente, non era stata individuata né la provenienza del tipo di esplosivo utilizzato, né le persone che all'interno di Cosa nostra, nella fase preparatoria delle stragi, si occuparono dell'approvvigionamento, del recupero, etc.

foglio 31

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Grazie al contributo di Gaspare SPATUZZA, che, peraltro, si autoaccusa anche della strage di Capaci, è stato individuato il "pescatore", Cosimo D'AMATO, nonché le persone che, in concorso con SPATUZZA, reperirono, lavorarono e confezionarono la parte preponderante della complessiva carica esplosiva usata per l'uccisione del giudice Giovanni FALCONE.

Per tali fatti è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare nell'aprile 2013 dal giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta³⁵ anche nei confronti di

11/".

CANNELLA Cristoforo, TINNIRELLO Lorenzo, TUTINO Vittorio, BARRANCA Giuseppe, LO NIGRA Cosimo, PIZZO Giorgio e D'AMATO Cosimo.

"CANNELLA Cristo/aro, TINNIRELLO Lorenzo, TUTINO Vittorio, BARRANCA Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, PIZZO Giorgio

d) per il delitto di strage aggravata e continuata in concorso: previsto e punito dagli artt. 61 n. 10, 81, 110, 112 n.1, 422 c.p., 7 legge n 203/91, 1 legge n 15/80, perché, in concorso tra loro, con SPATUZZA Gaspare (per cui si procede separatamente) e con le persone indicate nel capo di contestazione a) le quali agivano con i ruoli descritti nel medesimo capo di contestazione, dopo che gli appartenenti alle commissioni regionale ed a quella provinciale di Palermo dell'associazione di tipo mafioso cosa nostra, a seguito di più riunioni, avevano deliberato l'esecuzione di un programma stragista che prevedeva, fra l'altro, l'uccisione del dotto Giovanni Falcone, essi, unitamente a Gaspare Spatuzza ed in quanto tutti appartenenti al mandamento mafioso di Brancaccio, aderivano con la Ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Caltanissetta il giorno

35

8.4.2013, faldone 1 /3 con numerazione propria

foglio nr. 32

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

loro condotta all'attività preparativa ed esecutiva dell'attentato che prendeva concretezza tra l'aprile ed il successivo maggio 1992, in specie reperendo, lavorando e confezionando la parte preponderante della complessiva carica esplosiva poi usata per l'attentato di Capaci, ossia:

LO NIGRO prendendo contatto con chi era in grado di disporre di ingenti quantitativi di tritolo, quale componente di ordigni navali residuati bellici ed ottenendone la disponibilità a consegnarli;

LO NIGRO, CANNELLA, BARRANCA (e Spatuzza) acquisendo da Cosimo D'AMATO due ordigni navali residuati bellici contenuti almeno circa 200 kg. di tritolo;

quindi LO NIGRO, BARRANCA, PIZZO, TINNIRELLO, CANNELLA (e Spatuzza) provvedendo ad estrarre il tritolo, mediante operazioni di sconfezionamento dei due ordigni, poi a lavorare - mediante macinazione la sostanza esplosiva, riducendola in polvere- ed a confezionarla;

quindi LO NIGRO, CANNELLA, BARRANCA, PIZZO, TINNIRELLO provvedendo a recuperare altri due ordigni navali residuati bellici, contenenti almeno circa 200 kg.

di tritolo ed eseguendo nuovamente le operazioni sopra descritte;

infine consegnando l'esplosivo così macinato e confezionato, a ciò provvedendo CANNELLA e TUTINO a Giuseppe GRA VIANO, il quale lo trasportava da coloro che si incaricavano di unire tale sostanza ad altra, così componendo la complessiva carica esplosiva che veniva fatta poi detonare per l'esecuzione dell' attentato di Capaci.

Così compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché concorrendo a determinare la morte del dotto Giovanni FALCONE, della {[r.ssa Francesca MORVILLO, magistrato in servizio presso il distretto della Corte di

Appello di Palermo e di Antonio MONTINARO, Rocco DI CILLO, Vito
foglio nr. 33

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

SCHIFANI, pubblici ufficiali della p.s. di scorta al magistrato, nonché lesioni personali di varia entità in danno di altre persone e conseguente devastazione dei luoghi.

Con le aggravanti: di aver commesso il reato in concorso con più di cinque persone, in danno di Pubblici Ufficiali, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata cosa nostra, nonché per fini terroristici.

In Palermo, tra l'aprile ed il successivo 23 maggio 1992"

"D'AMATO Cosimo:

g) per il delitto di strage aggravata e continuata in concorso: previsto e punito dagli artt. 61 n 10,81,110,112 n. 1, 422 c.p., 7 legge n 203191 perché, in concorso con çANNELLA Cristo/aro, TINNIRELLO Lorenzo, TUTINO Vittorio, BARRANCA Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, PIZZO Giorgio, con SPATUZZA Gaspare (per cui si procede separatamente) e con le persone indicate nel capo di contestazione a), le quali agivano con i ruoli descritti nel medesimo capo di contestazione, dopo che gli appartenenti alle commissioni regionale ed a quella provinciale di Palermo dell'associazione di tipo mafioso cosa nostra, a seguito di più riunioni avevano deliberato l'esecuzione di un programma stragista che prevedeva, fra l'altro, l'uccisione del dotto Giovanni Falcone, Cosimo D'AMATO, disponendo di quantitativi di tritolo contenuti in ordigni navali residuati bellici che aveva rinvenuto nel corso della sua attività di pescatore o comunque si era procurato nell'ambiente dei pescatori a lui noto, aderiva alla proposta di Cosimo LO NIGRO di venderne due e così li consegnava a LO NIGRO, CANNELLA, BARRANCA e SPATUZZA in quel di Porticello, in modo che l'esplosivo, secondo le condotte e circostanze descritte nei

foglio /7,.. 34

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

capi di contestazione a), d) ed j), andava a costituire parte preponderante della complessiva carica fatta detonare per l'esecuzione dell'attentato di Capaci. Così compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché concorrendo a determinare la morte del dotto Giovanni FALCONE, della dr.ssa Francesca MORVILLO, magistrato in servizio presso il distretto della Corte di Appello di Palermo e di Antonio lvIONTINARO, Rocco DI CILLO, Vito SCHIFANI, pubblici ufficiali della p.s. di scorta al magistrato, nonché lesioni personali di varia entità in danno di altre persone e conseguente devastazione dei luoghi.

Con le aggravanti: di aver commesso il reato in concorso con più di cinque persone, in danno di Pubblici Ufficiali, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata cosa nostra.

In Palermo, tra l'aprile ed il successivo 23 maggio 1992"

Le dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza

Anche con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, si riporta di seguito

con diversi caratteri di stampa, la dettagliata e articolata deduzione dei fatti proposta dal

Pubblico Ministero, alla quale seguiranno le considerazioni di quest'Ufficio.
Prima di entrare nel merito delle dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA, che ha indicato per la partecipazione alla strage di via Palestro anche TUTINO Marcello Filippo, vanno evidenziati alcuni passi della sentenza della COlie di assise di Firenze (6.6.98) che riguardano i fatti omicidiari di via Palestro e le lacune riguardanti la ricostruzione della strage anche in riferimento alla macinatura e al trasporto di esplosivo.

Tutto ciò induceva i giudici della sentenza del '98 a questa amara constatazione:
"Purtroppo, la mancata individuazione della base delle operazioni aMi/ano e dei
foglio /1,.. 35

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

soggetti che in questa città ebbero, sicuramente, a dare sostegno logistico e contribuito manuale alla strage non ha consentito di penetrare in quelle realtà che, come dimostrato dall'investigazione condotta nelle altre vicende all'esame di questa Corte, si sono rivelate più promettenti sotto il profilo della verifica "esterna".

Anche nella sentenza della Corte di Appello di Milano del 7/05/2005 vengono sottolineati i numerosi punti oscuri che gravano sulla fase esecutiva di via Palestro.

"È necessario ribadire che sulla dinamica dell'azione milanese sono stati acquisiti elementi molto limitati non essendo stato acceliato (neanche in questo processo) dove soggiornarono SPATUZZA e LO NIGRa (perché il solo GIULIANO, dei componenti conosciuti del gruppo di Brancaccio dormì nel pulciaio), chi rubò l'autovettura Fiat Uno, chi predispose l'ordigno, chi parcheggiò il veicolo
Via
In

Palestro per poi attivare l'innesco.

Certamente altri soggetti furono responsabili della strage perché Tommaso FORMOSO è qui accusato di aver aiutato LO NIGRa e CARRA a scaricare l'esplosivo, di aver messo a disposizione il casolare ove il materiale fu depositato per qualche giorno l'ordigno predisposto, ma nessuna indicazione è emersa nel processo circa ulteriori responsabilità nella fase esecutiva dell'attentato. Per questo certamente altre persone furono coinvolte nella strage e probabilmente altri luoghi furono utilizzati come base logistica".

In pratica la COlie d'assise d'appello ha fatto propri i rilievi che già emergevano nelle motivazioni della sentenza della Corte di assise di Milano in data 9.12.2003 nel processo di primo grado a carico dei fratelli FORMOSO.

Come detto, è Gaspare SPATUZZA (condannato con sentenza passata in giudicato
s~ragi

per tutte le sul continente e quindi anche per i fatti omicidiari di via Palestro) a
foglio /11".36

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

disvelare tàtti e responsabilità di persone che non erano state assolutamente sfiorate dalle indagini in corso negli anni di interesse.

Si è già detto, sulla sommaria ricostruzione di fatti di Via Palestro, le persone condannate sia come mandanti sia come esecutori materiali e si è già accennato alle parti delle sentenze ove si sottolineavano le numerose lacune nella ricostruzione

dell'attentato di Milano.

Così recita la sentenza di Firenze, ripresa come vedremo dalla Corte di Assise di Firenze, che in data 05.10.2011 ha condannato all'ergastolo Francesco TAGLIAVIA chiamato in causa proprio da SPATUZZA Gaspare.

"La macinatura e il trasporto dell'esplosivo"

Per questo attentato la fonte dichiarativa più incisiva e di diretta, seppur incompleta conoscenza è offerta da CARRA (esame all'udienza del 25.2.1997) che si occupò del trasporto anche di quell'esplosivo.

Quantunque con valenza più incidentale e riflessa, un apporto alla ricostruzione del fatto fu dato anche dalle dichiarazioni di Antonio SCARANO esaminato il 6 marzo 1997.

Concorrono in modo coerente alla formazione del quadro probatorio d'insieme anche le dichiarazioni di GRIGOLI Salvatore (quell'attentato segnò anche il suo esordio esecutivo, "sul terreno", nel programma stragista, dopo avervi dato la sua adesione ideologica a ragione della sua organicità al mandamento di Brancaccio quale "uomo d'onore" della famiglia di Roccella).

GRIGOLI si è detto pressoché sicuro di aver concorso, assieme a SPATUZZA, LO NIGRO e GIULIANO, anche alla macinatura dell'esplosivo destinato a Milano

Si veda sentenza, irrevocabile, emessa dalla Corte d'Assise di Firenze il 6 giugno 1998, faldone 1 /2,

36

pagg. 167 ss. della copia informatica

gioglio nr. 37

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

eseguita nel rudere di Nino MANGANO di vicolo Guarnaschelli (ancora evidentemente non rimpiazzato dal magazzino che lo stesso Grigoli ebbe a procurare per le successive azioni).

CARRA ricevette la richiesta di effettuare il viaggio da Cosimo LO NIGRO e Francesco GIULIANO, con la precisazione che la destinazione era Arluno in provincia di Milano

Quella stessa sera furono caricate sul suo camion due balle di esplosivo che appaivano, a detta di CARRA, del tutto simili a quelle trasportate a Roma in via Ostiense.

L'operazione avvenne nel solito magazzino della Coprora, alla costante presenza e con l'aiuto anche di Giuseppe BARRANCA, oltre che di LO NIGRO, di Francesco GIULIANO e, forse, di Gaspare SPATUZZA.

Fu caricato in quella circostanza anche un involucro a forma di "salsicciotto" che CARRA dichiarò di aver riconosciuto per uno di quelli, una quindicina in tutto, prelevati qualche tempo prima a Castelvetrano e portati a Palermo, dove li aveva consegnati a LO NIGRO 37 •

A recapitare i sacchi con l'esplosivo alla Coprora (prelevandoli, come appare a questo punto pacifico, dal menzionato rudere) fu LO NIGRO con il solito motocarro Ape Piaggio.

CARRA ha raccontato che partì per Arluno la sera stessa del carico, intraprendendo tutto il viaggio via terra, unitamente a LO NIGRO, che portava con sé una borsa,

delle pinze e un pezzo di miccia arrotolata di colore nero.

Sulla base delle sue dichiarazioni e dei riscontri oggettivi ottenuti dalla polizia giudiziaria di cui si dà ampio resoconto nella motivazione della sentenza del '98, può

Si veda sentenza, irrevocabile, emessa dalla Corte d'Assise di Firenze il 6 giugno 1998, faldone 1 /2,

37

pagg. 899 ss. della copia informatica

foglio nr. 38

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

dirsi dimostrato che i due partirono da Palermo la sera del 21 luglio 1993 verso le 21.30 e giunsero ad Arluno nella mattinata del 23 luglio.

Più volte durante il viaggio, e anche all'arrivo, LO NIGRa aveva cercato di contattate qualcuno telefonando da apparecchi pubblici, così facendo intuire a CARRA che erano attesi.

Giunti ad Arluno, dopo un lungo girovagare, LO NIGRa lo fece fermare nella piazzetta del paese.

Qui vennero raggiunti da un uomo (che CARRA non è mai stato in grado di far identificare) che li condusse, precedendoli con la propria autovettura, forse una Fiat 127 di colore bianco, in una stradina di campagna dove scaricarono l'esplosivo. CARRA, avviata la sua collaborazione, riuscì a condurTe gli inquirenti nei luoghi indicati identificandoli con sicurezza.

Aveva modo di chiarire il collaborante, allo scopo di cOITeggere una primitiva elTata dichiarazione sulla modalità del viaggio e sulle telefonate fatte da LO NIGRO, che un altro viaggio a Milano lo aveva fatto agli inizi del 1995 per questioni di droga (a dimostrazione che i rapporti con il clan mafioso erano proseguiti ben oltre le stragi, probabilmente anche perché, avendo chiusa da tempo la ditta per fallimento, l'autotrasportatore dovette avere grosse difficoltà economiche).

Dopo lo scarico CARRA, lasciando LO NIGRa sul posto, partì subito alla volta di Genova dove parcheggiò il semirimorchio al porto; indi imbarcò il trattore sulla nave per Termini Imerese e poi si recò all'aeroporto dove prese un aereo per Palermo (tutte circostanze riscontrate con le liste d'imbarco da cui risultò essere stati spediti prima il trattore e poi il semirimorchio rispettivamente nelle date del 23 e del 30 luglio '93).

/òglio IIr. 39

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Le affermazioni di CARRA si integrano perfettamente con le seppur scarse, ma altamente significative per la ricostruzione dell'attentato de quo, dichiarazioni rese da SCARANO.

Gli esecutori su Milano

Come si è detto, SCARANO sentì chiedere da Cosimo LO NIGRa, rientrato a Roma da Milano il giorno 26 luglio, a Francesco GIULIANO, giunto nel pomeriggio del successivo giorno 27, se avesse lasciato "tutto a posto a Milano" e GIULIANO rispondere affermativamente, lamentandosi però che aveva dormito in un luogo da lui definito un "pulciaio" e mangiato solo pane e salame.

Ricordava, inoltre, che LO NIGRa aveva aggiunto (con un tono che gli apparve eccitato e soddisfatto all'idea) che quella sera sarebbero successe cose "eclatanti" in tutta l'Italia³⁸ •

Senza più reticenze, proseguiva SCARANO nel suo esame, i due, ad attentati avvenuti, avevano commentato le esplosioni di Milano e di Roma sostenendo che avrebbero dovuto verificarsi in contemporanea, a mezzanotte, senonché a Milano lo scoppio era avvenuto un'ora prima del previsto 150 metri prima del punto stabilito. In maniera più marginale la programmata contemporaneità degli attentati venne confermata da DI NATALE al quale SCARANO aveva confidato, proprio la sera del 27 luglio, che altre bombe sarebbero scoppiate a Milano, e da MANISCALCO Umberto che, alle lamentele dello zio per il protrarsi dello stazionamento dell'esplosivo nel suo piazzale, sentì replicare da Scarano che occorreva pazientare perché c'era da coordinarsi con gente di Milano (vedasi pagina 183 e ss. gg. della

Si veda sentenza, irrevocabile, emessa dalla Corte d'Assise di Firenze il 6 giugno 1998, faldone 1 /2,

38

pagg. 145 ss. della copia informatica '

./òglio II/" . 40

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

sentenza n. 3/ 98), il che rivela, al di là dei tentativi di attutire il peso del suo ruolo, la piena conoscenza e l'adesione di SCARANO a tutto il piano criminale.

Romeo PIETRO a sua volta ha dichiarato che Francesco GIULIANO gli aveva riferito che la strage di Milano pure era stata commessa da "loro" e che a quell'attentato aveva partecipato anche LO NIGRa.

Se le dichiarazioni di SCARANO vengono coniugate con i responsi dei tabulati telefonici se ne deduce che SPATUZZA Gaspare, su cui resta opportuno focalizzare gli aspetti più rilevanti anche di questa vicenda, certamente era a Roma il giorno 22 luglio, quando alle ore 15.06, chiamò sotto il ponte 06 il cellulare di LO NIGRa (0337-898975) e alle 16,06 l'utenza fissa della suocera (091-447223)³⁹.

SPATUZZA era poi certamente a Milano il successivo giorno 23 in concomitanza con l'arrivo di LO NIGRa e di CARRA con il carico di esplosivo, e in loro attesa, essendo risultato il suo telefono attivo sotto il ponte 02 col quale contattò alle 16,19 e alle 17,08 il cellulare di LO NIGRa (probabilmente per concordare le modalità dell'incontro).

Se ne deve dedurre quindi che è assai probabile, anche se non provato perché sul punto non sussistono riscontri attraverso i tabulati telefonici, che LO NIGRa si sia fermato a Milano per organizzare l'attentato prima di comparire a Roma il giorno 26 luglio per metter mano all'altro alle chiese, così come ha dichiarato SCARANO.

³⁹ Si veda sentenza, irrevocabile, emessa dalla Corte d'Assise di Firenze il 6 giugno 1998, faldone 1 12,

pagg. 295 ss. della copia informatica

foglio 11,.. 41

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Nel capoluogo lombardo dovette restare, perlomeno fino alla mattina del 27, anche

GIULIANO, prima di far ritorno a Roma nel corso di quel pomeriggio e mostrarsi a SCARANO stanco e risentito per il basso livello di ospitalità ricevuta.

SPATUZZA dal canto suo, fruendo ancora della disponibilità della casa di via Dire Daua, poteva muoversi a suo piacimento tra la Sicilia e la capitale, come attesta l'episodio del prelevamento delle lettere da inviare ai giornali giunte assieme all'esplosivo già nel maggio precedente, per cui può fondatamente ipotizzarsi che doveva trovarsi su Roma prima del 26 luglio per la fase esecutiva degli attentati alle due chiese, e ancor prima di spostarsi su Milano.

Tale ipotesi pare conciliarsi con quanto riferito dal teste Cappottella (cfr. ud.

15/2/11), e cioè che a seguito di un accertamento espletato presso l'Alitalia, era emerso che due biglietti erano stati venduti a tale mister "Spaduzza" - con la lettera "d" invece che con la "t", e a tale "Luciano F. Mister" (certamente da identificare nel Giuliano Francesco), in data 19/07/93 per la tratta Palermo - Roma40 •

All'epoca, ha precisato il teste, per i voli nazionali non c'era bisogno di documenti d'identità, bastava dare nome e cognome e mostrare la carta d'imbarco.

Una considerazione a questo punto s'impone: essendo pacificamente dimostrato che LO NIGRa e GIULIANO non erano certamente presenti a Milano al momento dell'esplosione, ad attivarla dovette essere qualcun altro.

Del resto un sostegno logistico, sebbene carente stando alle lamentele di GIULIANO, si imponeva anche su Milano, così come è avvenuto per le precedenti stragi.

Infatti per reperire una "base", intesa non solo come alloggio, ma anche come eventuale ritrovo per gli attentatori prima e dopo l'evento, per il finto dell'autovettura,

Il riferimento è alla sentenza n. 3/2011 della Corte d'Assise di Firenze nei confronti di Tagliavia

40

Francesco, in faldone 1, aft. 10784 S5.

giugno nr. 42

TRIBUNALE 01 MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari
per l'assemblaggio dell'esplosivo e la sua dislocazione relazione all'obiettivo
In

prescelto, e in generale per garantire l'una copertura su tutto lo svolgimento dell'operazione, OCCOITeva gente del posto che avesse conoscenza dei luoghi e possesso dei mezzi per gli spostamenti, posto che tanto LO NIGRa che GIULIANO, arrivato il primo con l'autocarro di CARRA, il secondo in treno, giunsero solo nell'immediatezza dell'azione senza avere la possibilità di effettuare preliminari sopralluoghi.

La dinamica finale di quel delitto rimase infatti in quei processi pressoché totalmente oscura.

È ciò in quanto nessuno dei collaboranti dell'epoca aveva partecipato alla fase esecutiva: qualcuno fu in grado di riferire qualche flash ma solo de relato e Carra non fu in condizione di far localizzare con esattezza neppure il luogo dove aveva scaricato l'esplosivo.

Tutto ciò induceva i giudici della sentenza del '98 a questa amara constatazione: "Purtroppo, la mancata individuazione della base delle operazioni a Milano e dei soggetti che in questa città ebbero, sicuramente, a dare sostegno logistico e

contributo manuale alla strage non ha consentito di penetrare in quelle realtà che, come dimostrato dall'investigazione condotta nelle altre vicende all'esame di questa Corte, si sono rivelate più promettenti sotto il profilo della verifica "esterna".

A quel momento la delusione appariva giustificata.

L'obiettivo programmato e quello raggiunto

Non è stato possibile determinarlo, e del resto non era essenziale per poter ricondurre anche quell'attentato nell'alveo della strategia.

giugno 111". 43

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

In via Palestro vi era in tal senso una gamma di testimonianze che consentiva scelte al ternative.

Considerando però che il livello di istruzione di quegli esecutori li induceva ad orientarsi per lo più in modo epidermico, a seconda delle suggestioni che i nomi degli edifici potevano evocare, e modificando la scelta anche in relazione a situazioni contingenti come accadde appunto per le chiese di Roma e per Firenze, è assai probabile che l'edificio originariamente preso di mira fosse la "Galleria di Arte Moderna", così come ipotizzato anche nella sentenza n. 3/98, distante circa 150 metri dal P.A.C., che coincide con la distanza tra l'iniziale obiettivo e il luogo in cui poi la bomba venne effettivamente collocata stando alle confidenze fatte da GIULIANO a Pietro ROMEO."

"Purtroppo, la mancata individuazione della base delle operazioni a Milano e dei soggetti che in questa città ebbero, sicuramente, a dare sostegno logistico e contributo manuale alla strage non ha consentito di penetrare in quelle realtà che, come dimostrato dall'investigazione condotta nelle altre vicende all'esame di questa Corte, si sono rivelate più promettenti sotto il profilo della verifica "esterna".

Difficile negare l'affermazione fatta dalla Corte di Assise di Firenze nel processo sulle stragi sul continente circa 15 anni fa: l'attentato di via Palestro, tra gli episodi stragisti, risulta il meno esplorato da un punto di vista giudiziario e ciò sostanzialmente per mancanza di collaboratori di giustizia che hanno partecipato alla fase esecutiva.

Ed invero, gli esecutori materiali, non solo di via Palestro ma anche di altre stragi, quali per esempio LO NIGRa Cosimo, Francesco GIULIANO, Giuseppe BARRANCA, Tullio CANNELLA detto Fifetto non hanno mai fornito alcuna

foglio 44

TRIBUNALE DI MILANO

/1,..

Sezione Giudice per le indagini preliminari

giustificazione né inteso collaborare con lo Stato, e sono quindi da considerarsi "irriducibili", così come i fratelli FORMOSO.

Come già evidenziato, SPATUZZA Gaspare, tratto in arresto il 2 luglio 1997, e detenuto continuativamente fino ad oggi, inizia a collaborare con le autorità giudiziarie nel 2008.

Per quanto riguarda l'attentato del luglio '93 a Milano e il coinvolgimento di Marcello Filippo TUTINO così riferisce negli interrogatori resi 41 ; ci si limita a riportare asetticamente le dichiarazioni, mentre i profili inerenti alla attendibilità di SPATUZZA, certo non solo per il delitto di via Palestro, e i riscontri alle

dichiarazioni verranno analizzati nel prosieguo della trattazione.

26 giugno 2008 avanti ai pubblici ministeri di Firenze, Caltanissetta e Palermo
Attentati a Roma e Milano.

Una volta compiuto l'attentato a Firenze il Graviano ci diede l'incarico di organizzare altri a Roma e Milano. Facemmo una riunione nella casa della suocera di Marcello Tutino (precisazione resa in sede di verbalizzazione riassuntiva) in cui eravamo presenti io, Cosimo Lo Nigro, Francesco Giuliano, Giovanni Formoso fratelli Marcello e Vittorio Tutino per stabilire le modalità con cui fare questi attentati. Fifetto Cannella mi consegnò una busta con 5 lettere da imbucare il giorno prima in cui dovevano essere eseguiti gli attentati. Andammo a Roma io, Cosimo Lo Nigro, e Francesco Giuliano. A Milano operarono i fratelli Vittorio e Marcello e Giovanni Formoso. A Roma il supporto logistico fu dato da Scarano Antonio (precisazione resa in sede di verbalizzazione riassuntiva) su indicazione di Messina

I verbali degli interrogatori resi da Spatuzza sono riportati tutti nel faldone 2
41

foglio /1,.. 45

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Denaro. A Milano il supporto logistico lo ha, invece, fornito Giovanni Formoso presso il di lui fratello che non ho mai conosciuto. L'esecuzione degli attentati in questione era prevista una settimana prima rispetto a quando sono poi effettivamente stati eseguiti e slittarono poiché a Roma era in corso, il quel periodo, la Festa de' Noantri. Tale slittamento creò dei problemi a Milano per quel che riguarda il supporto logistico. A Milano io e Giuliano rubammo una macchina, che consegnammo poi ai Tutino ed a Giovanni Formoso. Io poi riscesi a Roma con Giuliano e Lo Nigra, mentre a Milano rimasero i Tutino e Giovanni Formoso.

9 luglio 2008 avanti ai pubblici ministeri di Firenze

Venendo a parlare degli attentati di Roma e Milano faccio presente che l'input viene dato da Giuseppe Graviano personalmente a Lo Nigra il quale, in quel momento, ne sta curando la latitanza. Si parla dell'attentato a Milano e Roma e in particolare si dice che ne devono essere fatti due a Roma e uno a Milano. Ci muoviamo io, Giuliano e Lo Nigra. Tra l'altro avevamo con Graviano un appuntamento conclusivo che però all'ultimo minuto salta, a quanto ci viene detto per un "movimento strano". Perviene comunque l'indicazione da parte di Craviano di andare avanti. Ci ritroviamo dunque io, Lo Nigro, Giuliano, i fratelli Marcel/o e Vittorio Tutino e Giovanni Formoso. L'incontro avviene in corso dei Mille presso l'abitazione della suocera di Marcello Tutino. Circa i presenti preciso che il Marcello Tutino era stato chiamato in quanto esperto della città di Milano dove aveva risieduto dopo essere stato lontano da Palermo. Quanto a Vittorio Tutino, che non aveva partecipato né a Via Fauro né a Firenze, aveva già dato un contributo per la strage di via D'Amelio. Furono decise le diverse "squadre" nel senso che io, Lo Nigra e Giuliano ci dovevamo portare a Roma con l'appoggio di Scarano. Su Milano dovevano essere presenti i due Tutino con l'appoggio di Formoso. Prima della

foglio 11,.. 46

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

trasferita Cannella mi dette una rivista con dentro cinque lettere che dovevano essere imbucate il giorno prima degli attentati. Mi fu detto che decidessi io se mandarne tre da Milano e due da Roma o viceversa. Le lettere sono partite distintamente insieme alle due spedizioni di esplosivo e dell'inoltro si occuparono Lo Nigro su Roma e Vittorio Tutino su Milano.

ADR: Non ebbi occasione di dare una lettura a queste missive. Prendo atto, come mi viene precisato in sede verbale riassuntivo, che due di esse sono state rintracciate e che in esse si parla, in forma minacciosa, di nuovi attentati con numerosissimi.

Tornando al racconto relativo a Roma rammento che personalmente mi recai a Roma in aereo utilizzando le mie generalità. Scarano ci condusse presso un appartamento messo a disposizione da Bizzoni in un bel palazzo del quartiere afri-canico. Poi è salito il Carra con l'esplosivo e in quel contesto ho potuto conoscere il Di Natale presso il quale fu nascosto l'esplosivo stesso. La "linea" era quella di colpire le belle arti. Io e Cosimo Lo Nigro abbiamo fatto i sopralluoghi andando sia in centro che al quartiere dell'Eur dove c'era un palazzo con molti archi che abbiamo scartato per la difficoltà di piazzare l'esplosivo. Siamo stati anche al Colosseo ed a un certo punto ci ha colpito il riferimento alla Casa di Dante. Alla fine abbiamo scelto il Velabro e il Laterano. Quando gli attentati erano già fissati Scarano ci dice che era meglio rinviare la cosa perché nel giorno scelto vi era una festa cittadina che poteva creare problemi di viabilità. Nel contempo ci siamo spostati a Milano per rubare l'auto. È venuto a prenderci Marcello Tutino a seguito di un appuntamento che avevamo già concordato il 11 partenza per evitare l'uso dei cellulari. Ci siamo quindi recati al Duomo per un successivo appuntamento con Lo Nigro con il quale però noi ci siamo trovati. Nella circostanza il contatto è stato riattivato per telefono, quindi sui cellulari ci dovrebbe essere questa telefonata.

foglio 111'47

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Una volta riformato il gruppo ci spostiamo in una casa che in seguito apprendiamo essere quella del fratello di Formoso. Siamo presenti io, entrambi i Tutino, lo stesso Formoso, Giuliano e Lo Nigro. Nella circostanza facciamo presente che c'è da spostare la data anche su Milano per rispettare l'ordine di fare le stragi in contemporanea. Formoso eccepisce che ha dei problemi perché ha dovuto far allontanare da casa la famiglia del fratello ma noi gli diciamo che la cosa deve essere fatta in questo modo

ADR: L'abitazione del fratello di Formoso si trova in un paese fuori Milano.

Andiamo a rubare l'auto io, Giuliano e Tutino Marcello

ADR: A quanto ricordo credo che a ricevere il Carra sia andato Giovanni Formoso. Quanto all'esplosivo preciso che non ho partecipato allo scarico dello stesso, mentre ho partecipato alla sua preparazione che è avvenuta nella casa di Formoso dove questo fu direttamente portato.

ADR: Come ho già detto io, con gli altri che dovevano operare su Roma, sono tornato rapidamente a Roma. Successivamente ho saputo che, nell'attesa della data alla quale gli attentati erano stati rinviati, qualcuno di quelli che erano a Milano, ritengo Formoso e Tutino Vittorio, sono scesi a Palermo. Penso che questa discesa sia stata fatta quasi sicuramente in aereo utilizzando, immagino, le solite storpiature

dei cognomi per l'acquisto dei biglietti.

17 luglio 2008 avanti ai pubblici ministeri di Firenze

ADR: Per quanto concerne gli attentati di Roma e Milano preciso che Gravano aveva programmato la data che poi dovemmo differire per le ragioni che ho già spiegato.

17 dicembre 2008 avanti ai pubblici ministeri di Firenze

foglio /1,.. 48

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

A.D.R.: per quanto riguarda il ruolo di TUTINO Marcello nella strage di Milano, confermo ciò che ho già riferito circa la sua presenza a Milano, il suo coinvolgimento e i suoi spostamenti. Prendo atto che anche stante il tempo trascorso sono mancati riscontri positivi a livello di voli aerei e di cellulari. Confermo per altro che a Milano il cellulare ce lo avevo solo io. Ribadisco ciò che ho detto circa il fatto che probabilmente Marcello TUTINO si appoggiava ai parenti della 1110glie . A questo proposito preciso che pur non essendo in grado di dare dettagli più specifici ho conosciuto questa ragazza fin dai tempi del fidanzamento anche perché a volte uscivamo insieme, in quattro, con una sua cugina.

A.D.R.: c'è anche un fratello TUTINO, il maggiore, che di nome fa Nino, e che all'epoca dei fatti che ci riguardano era postino a Milano. Non mi risulta che abbia avuto nessuna implicazione, anche perché se così fosse, i fratelli si sarebbero potuti appoggiare su di lui.

A.D. R.: quanto a Marcello TUTINO confermo la sua specifica implicazione nel solo episodio di Milano insieme al fratello e a Giovanni Formoso.

A.D.R.: dopo l'arresto dei GRA VIANO il TUTINO inizia invece essere più presente nell'attività dell'organizzazione in quanto gestisce il distributore dei GRA VIANO fittiziamente intestato a FARAONE Giuseppe. Prendo atto che avete rintracciato il nominativo TUTINO Benedetto su un volo Palermo - Roma Roma - Malpensa del 26 luglio 1993. Effettivamente potrebbe essere un elemento compatibile con la mia ricostruzione ma non sono in grado di fornire ulteriori elementi sulla questione. Confermo quanto già detto circa il fatto che a Milano andai con GIULIANO per rubare l'auto. I TUTINO erano già sul posto. Dopo il noto contrattempo di cui ho già parlato qualcuno di loro è sceso creando rimostranze ma non so dire poi come siano rientrati a Milano.

foglio 49

TRIBUNALE DI MILANO

111".

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Circa l'esplosivo confermo che non fui presente alla consegna in quanto rimasi a casa di Tommaso Formoso.

In sede di verbale riassuntivo precisa: la casa è una villetta che dà sulla strada, una stradina interna.

A.D.R.: rammento l'accesso alla casa mi pare con qualche gradino. Non vorrei sbagliare ma mi sembra che vicino all'ingresso ci sia un bagno con doccia.

Confermo che l'esplosivo fu preparato direttamente nell'ingresso di casa con l'apposizione del relativo detonatore.

A.D.R.: non so se successivamente l'esplosivo sia stato spostato, se nel frattempo, a

causa del differimento, si sia posto il problema del rientro di Tommaso FORMOSO con la famiglia, nel qual caso i TUTINO avrebbero evidentemente avuto la necessità di trovare un diverso posto dove pernottare".

16 marzo 2009 avanti ai pubblici ministeri di Firenze

ADR: Per quanto riguarda la presenza di Vittorio Tutino a Milano prendo atto della vostra difficoltà nel contestualizzare i parenti di costui. Non so se l'ho già detto, nel caso ripeto che quando Tutino venne a prendere me e Giuliano alla stazione a seguito di che ci siamo poi visti con Lo Nigro, egli era alla guida di una Fiat Uno che forse potrebbe essere di qualcuno dei suoi parenti.

ADR: Non ritengo i Tutino avessero nel periodo di interesse dei cellulari. Tanto che talvolta è capitato che Vittorio Tutino abbia utilizzato il mio cellulare per contatti relativi ad attività del nostro gruppo.

ADR: Marcello e Vittorio Tutino vengono in supporto solo per la strage di Milano. Di altre stragi con loro non ho mai parlato. Era Giuseppe Graviano che forniva le squadre per i singoli attentati. Tanto per fare un esempio prima della strage di Milano io Formoso lo conoscevo solo di vista. In sostanza il gruppo delle persone

foglio /1,.. 50

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

fisse nella campagna, al livello operativo, era dato essenzialmente da Giuliano, Lo Nigro e il sottoscritto.

7 maggio 2009 avanti al pubblico ministero di Milano

D. - Lei ha riferito della partecipazione all'episodio di Milano di via Palestro di MARCELLO TUTINO. Conferma le dichiarazioni già rese alla Procura di Firenze?

Vuole raccontare di nuovo cosa è successo quando è stata decisa la strage di via Palestro in Milano.

R. - Confermo le dichiarazioni già rese. Dopo la strage di Firenze erano in progettazione altre stragi in Roma (due) e in Milano. Sono stato a Roma per organizzare i fatti per visionare possibili obiettivi. Siamo partiti in treno da Palermo, siamo rimasti un giorno e la sera siamo rientrati a Palermo.

Abbiamo girato a piedi. Ero con LO NIGRO Cosimo. Non ricordo il percorso con precisione. Non conosco Roma, era LO NIGRO il "cicerone", ossia la persona che conosceva Roma. Siamo rientrati a Palermo con un volo da Fiumicino. Ho viaggiato dando il mio nome, abbiamo fatto i biglietti in aeroporto.

D. - Gli obiettivi erano già individuati?

R. - Attraverso dei cataloghi abbiamo individuato alcuni obiettivi. A Roma ci siamo stati dopo la strage di Firenze. Per organizzare le stragi (compresa Milano) abbiamo organizzato una riunione (anche con Graviano), riunione che poi non è avvenuta per un problema di polizia. GIUSEPPE GRAVIANO ha mandato a dire che dovevamo essere noi a fare questa riunione per decidere. Abbiamo deciso quale gruppo doveva intervenire su Milano e quale su Roma. Pruna della partenza da Palermo mi è venuto a cercare CRISTOFORO CANNELLA (Fifetto) mi ha consegnato una rivista all'interno della quale c'erano cinque lettere. Gli ho chiesto come dovevo spedirle.

Mi ha detto che non c'erano differenze, solo che dovevano essere spedite il giorno

foglio 51

Sezione Giudice per le indagini preliminari
prima delle stragi. Ho dato una occhiatina a queste lettere, ed ho visto che c'erano nei destinatari dei quotidiani nazionali. Erano cinque lettere uguali, erano normali buste da lettera di colore bianco. L'indirizzo che ricordo di aver visto (di una di queste cinque lettere) era destinata ad un quotidiano (forse IL MESSAGGERO), era un quotidiano a diffusione nazionale. Ho dato una sbirciatina solo ad una lettera delle cinque. A sua richiesta le preciso che le buste erano chiuse, ho visto solo il destinatario e non il contenuto. Le buste dovevano essere imbucate a Roma e Milano.
(. ..)

A corso dei Mille Roccella, in un magazzino, sono stati messi a punto gli spostamenti e gli orari e si dà impulso alle operazioni. Sono salito a Roma dove SCARANO ci ha fornito supporto logistico. Ci ha trovato un locale compatibile con le nostre necessità. Qui ci è stato consegnato l'esplosivo, le micce, le lettere e gli spadini per rubare le macchine. Da Roma ci siamo spostati a Milano dove ad attenderci c'era TUTINO MARCELLO ad aspettarci, lui aveva una Fiat UNO di colore scuro. Ci ha portati in Piazza Duomo dove avevamo l'appuntamento con LO NIGRO (che con un autocarro stava trasportando l'esplosivo). L'appuntamento era sotto il Duomo. Ho ricevuto una chiamata da LO NIGRO. Con CARRA e TUTINO ci siamo portati presso la casa di FORMOSO per scaricare l'esplosivo. Lì abbiamo preparato l'esplosivo innescandolo. Abbiamo quindi rubato la Fiat Uno (con TUTINO MARCELLO che conosceva la città) portandola a casa di FORMOSO dove è stata preparata la macchina. Da Milano siamo tornati a Roma con il treno. Ho saputo che qualcuno del gruppo di Milano è tornato a Palermo, credo in aereo. Tornati su Roma abbiamo preparato tutto rubando le macchine, abbiamo caricato l'esplosivo sulla prima FIAT UNO. C'erano tre macchine, due auto bomba ed una di copertura. LO NIGRO era sulla prima autobomba, io sulla seconda autobomba. Dopo aver sistemato la prima macchina, LO NIGRO è salito sulla macchina che portavo io.

foglio 52

TRIBUNALE DI MILANO

111".

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Abbiamo sistemato quindi la seconda autobomba e siamo saliti (io e LO NIGRO) sulla macchina di copertura e siamo tornati a casa. "

16 giugno 2009 avanti ai pubblici ministeri di Firenze

ADR Circa le ragioni che condussero Marcello Tutino all'allontanamento da Palermo, ricordo che nel '91 si era trovato in difficoltà con i Graviano, in quanto era stato accusato di avere sottratto delle sigarette provento di un furto ai danni di un tabaccaio di via Villagrazia. E' a seguito di questo episodio che Marcello Tutino si trasferisce a Milano e vive facendo l'imbianchino.

ADR: Non conosco il luogo dove lui abbia abitato in quel periodo.

ADR: Ho conosciuto, come ho già riferito, la cugina di primo grado dell'attuale moglie di Marcello Tutino perché uscivamo in quattro a Palermo.

ADR: Non conosco eventuali parenti di Antonino Tutino a Milano e che io sappia non ha mai dato alloggio ai Graviano a Milano.

ADR: Quanto alla strage di via Palestro, confermo che io mi trattenni solo nell'arco della giornata, soltanto per il furto della macchina e che, anche per questo motivo, non so dove abbiano dormito a Milano Formoso e i Tutino.

15 luglio 2009 avanti al pubblico ministero di Milano

D. Vuole precisare nuovamente il ruolo di TUTINO Marcello in relazione alla strage di via Palestro.

R. - Vengono programmate le stragi di Roma e Milano, decidendo che agissero due gruppi, uno su Roma e uno su Milano. Quello di Milano era composto da FORMOSO, MARCELLO TUTINO e VITTORIO TUTINO

Dopo Roma mi sono portato a Milano dove mi sono incontrato con il gruppo di Milano ero con Cosimo LO NIGRO e FRANCESCO Giuliano. Mi sono occupato di

TRIBUNALE DI MILANO

foglio /1,.. 53

Sezione Giudice per le indagini preliminari

rubare la macchina ed abbiamo preparato l'esplosivo sulla macchina e la abbiamo lasciata al gruppo di Milano. Poi abbiamo fatto rientro a Roma.

TUTINO di nome fa FILIPPO MARCELLO, lo da tantissimi anni/
CO/IOSCO

abbiamo commesso un primo furto nel 90, 91. Si trattava di un carico di sigarette che dopo essere stato rubato è stato consegnato a FILIPPO MARCELLO perché lo rivendesse. FILIPPO MARCELLO non ci ha però pagato. Di questa inadempienza ne è stato informato ORA VIANO TUTINO Filippo Marcello è stato allontanato da Palermo e si è trasferito a Milano.

Lo ho rivisto poco prima della strage, ossia era stato fatto rientrare per partecipare e collaborare nella preparazione della strage. Ricordo che FILIPPO TUTINO ha avuto l'incarico di curare gli interessi dei ORA VIANO legati a due distributori in Palermo.

D. - Sa dove aveva preso alloggio a Milano?

R. - No, so che a Milano viveva una cugina di MARCELLO TUTINO. So che a Milano abitavano anche altri familiari, credo il (ratello, lavorm'a alle poste a Milano.

D. - Quando MARCELLO FILIPPO venne allontanato da Palermo il (ratello ANTONINO aveva già casa in Milano?

R. - Sì, ANTONINO lavorava alle poste a Milano però la famiglia abitava a Palermo. Conosco ANTONINO TUTINO, sono stato al suo matrimonio (presso Hotel Catara di Palermo - credo nei 1983).

D. - L'Ufficio mostra un album fotografico - allegato alla informativa 8/7/2009 redatta dalla Squadra Mobile di Milano, invitandolo ad indicare a riconoscere le persone effigiate.

R. - FOTO NR: 3: è la moglie di MARCELLO TUTINO, non ricordo il nome.

foglio 54

TRIBUNALE DI MILANO

/11'.

Sezione Giudice per le indagini preliminari

FOTO NR: 4 se si tratta, come mi sembra, di ANTONINO è certamente una foto che lo ritrae molto giovane

FOTO NR: 6 è la foto di MARCELLO FILIPPO TUTINO

D. - L'Ufficio dà atto che la:

FOTO NR 3 è di FALLETTA ANNA

FOTO NR: 4 è la foto DI TUTINO ANTONINO

FOTO NR: 6 è la foto di TUTINO FILIPPO A1ARCELLO

D. - Lei ha indicato una FIAT UNO, l'auto con la quale TUTINO A1ARCELLO è venuto a predervi alla stazione a Milano. La macchina era intestata a FILIPPO TUTINO oppure era di terzi

R. - A Palermo non aveva macchine, non so dire se a Milano gliela hanno prestata o se fosse sua.

D. - Lei quindi essendo rimasto a Milano nemmeno una giornata intera, non ha incontrato TUTINO ANTONINO

R.-No.

D. - Nella giornata in cui è rimasto a Milano è andato solo a casa di FORMOSO?

R.- Come abitazioni private, in quella giornata sono stato solo a casa di FORMOSO

D. - Le sa quando TUTINO FILIPPO A1ARCELLO è rientrato definitivamente a Palermo?

R. - Già poco prima delle stragi era stato fatto rientrare a Palermo. Da quanto raccontatomi da PILIPPO TUTINO, PIPETTO CANNELLA gli avrebbe detto che con questa partecipazione sarebbe stato riabilitato.

Esame in data 3 febbraio ?O]] avanti alla Corte di Assise di Firenze (processo a carico di Francesco TAGLIAVIA)

foglio /1,.. 55

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

TESTE SPATUZZA - Allora, deve avvenire un incontro per mettere a punto le fasi di attuazione degli attentati. Il giorno in cui era statofissato l'incontro, in un villino che non so dove sia, all'ultimo momento è saltato tutto, è saltato tutto perché dice che nei pressi del villino dove si doveva svolgere questa riunione hanno notato movimenti un po' strani, quindi viene il sospetto che erano Forze dell'Ordine. Quindi, non potendosi fare la riunione in quel giorno, che eravamo noi otto o nove persone, più altre persone che trovavamo lì, quindi Giuseppe Graviano ha dato indicazione a Cosimo Lo Nigro di andare avanti e fare questa riunione le persone che devono operare per questi attentati e di mettere a punto tutto per portarli a compimento.
P.M DOTT. NICOLOSI - Come vi orga... chi erano i componenti di queste due squadre, di queste squadre?

TESTE SPATUZZA - L'incontro è stato fatto... innanzitutto l'incontro è stato fatto nella casa di cui... in un'abitazione. Quindi avviene... siamo in questa abitazione in Corso dei Mille - Roccella; in questa... in questo incontro siamo io, Cosimo Lo Nigro, Francesco Giuliano, Giovanni Formoso e ifratelli Tutino.

PRESIDENTE - I fi-atelli... ?

P.M. DOTT. NICOLOSI - Tutino.

TESTE SPATUZZA - I fi-atelli Tutino, Vittorio e Marcello.

P.M DOTT. NICOLOSI - Gli diamo un nome? Gli diamo un nomea questi fratelli?

TESTE SPATUZZA - Come?

P.M. DOTT NICOLOSI - Diamogli un nome di battesimo.

TESTE SPATUZZA - Vittorio e Marcello. Marcello però è Filippo Marcello.

P.M. DOTT NICOLOSI - Filippo Marcello. Bene.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

TESTE SPATUZZA - Ouindi abbiamo fatto questo incontro nella casa della suocera di Marcello Tutino. Li abbiamo messo a punto il gruppo che doveva operare su Milano e il gruppo che doveva operare su Roma. Per quanto riguarda su chi doveva operare su Roma, abbiamo scelto io, Lo Nigro e il Giuliano Francesco, con la base logistica dello Scarano, di cui anche lo Scarano dava il supporto anche personale.

P.M DOTT NICOLOSI- Lo Scarano dove l'aveva conosciuto lei, Spatuzza?

TESTE SPATUZZA - Lo Scarano io l'ho conosciuto in questa circostanza.

P.M DOTT NICOLOSI - Cioè quando si sposta a Roma?

TESTE SPATUZZA - Sì, quando arrivo su. Roma. lo avevo già sentito parlare dello Scarano in merito all'attentato contro il dottor Costanzo. Quindi questa per me era la prima volta che io incontravo lo Scarano. Per quanto riguarda coloro che dovevano operare su Milano, il gruppetto era formato dai fratelli Tutino, Vittorio e Marcello, e il Giovanni Formoso, che lui forniva diciamo il supporto logistico su Milano.

P.M DOTT NICOLOSI - Giovanni Formoso è quello della famiglia di Misilmeri?

TESTE SPATUZZA - Esatto, sì.

P.M DOTT NICOLOSI - Prego.

TESTE SPATUZZA - Ouindi lì mettiamo tutto a punto la fase iniziale di questi attentati e abbiamo affidati tutti e due gli spostamenti, le spedizioni, a Pietro Carra, di consegnare l'esplosivo su Roma e poi l'esplosivo...

P.M DOTT NICOLOSI - Su Milano.

TESTE SPATUZZA - ... su Milano.

P.M DOTT NICOLOSI - Senta, Barranca in questi. .. in questi attentati non.. .. ?

TESTE SPATUZZA - Barranca qua diciamo che è stato un po' accantonato, se così possiamo dire.

foglio /1,.. 57

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

P.M DOTT NICOLOSI - Perché?

TESTE SPATUZZA - Anche perché era nata una questione che gli era stato fatto un avviso di garanzia, era nato un problema giudiziario, quindi in un certo qual modo è stato un po' allo... no allontanato, esonerato per questa... per questa ragione.

P.M DOTT NICOLOSI - Mentre erano rimasti in servizio, se così si può dire...

TESTE SPATUZZA - Sì, no, infamiglia...

P.M DOTT. NICOLOSI - ...Lo Nigra e Giuliano. Giusto?

TESTE SPATUZZA - Sì, diciamo che la squadra era formata da me, da Giuliano e da Lo Nigra.

P.M DOTT NICOLOSI - L'esplosivo lo trasporta a Roma e poi a Milano Carra. E' così?

TESTE SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT NICOLOSI- Ecco. A Roma l'esplosivo lei lo sa dove arriva, dove viene scaricato?

TESTE SPATUZZA - L'esplosivo... innanzitutto siamo stati a muoverci io e assieme a Giuliano Francesco; ci siamo recati su Roma e una volta arrivati su Roma abbiamo contattato lo Scarano Antonio. Quindi siamo andati a casa dello Scarano e lo Scarano ha messo a disposizione un appartamento sul quartiere Africa... Africano, sul quartiere Africano su Roma... su... su Roma. Quindi aspettavamo noi il Pietro Carra che portava l'esplosivo su Roma. Cosa che avvenne di lì a poco.

omissis

P.M DOTT NICOLOSI - Quindi scaricaste l'esplosivo. E a Milano le cose come stavano... come l e avevate organizzate. '?

TESTE SPATUZZA - Quindi viene scaricato l'esplosivo.

P.M DOTT NICOLOSI - Eh.

58

jòglio

TRIBUNALE DI MILANO

/1/.

Sezione Giudice per le indagini preliminari

TESTE SPATUZZA - Adesso non ricordo se Lo Nigro è venuto assieme al Carra. Quindi, una volta scaricato l'esplosivo, il Carra assieme al Lo Nigro sono andati via per andare a fare l'altra consegna su Milano. Noi, prima di partire da Palermo, avevamo un po' coordinato tutta la fase esecutiva, di cui avevamo contrassegnato il giorno dell'attentato... avevamo programmato già tutto. Quindi, assieme a Giuliano Francesco, abbiamo preso i chiavini che erano all'interno del.. nei colli in cui abbiamo ricevuto diciamo l'esplosivo, e nel giorno concordato ci siamo recati su Milano. Siamo partiti da Roma per andare... destinazione Milano. Prima che arriviamo a questo vorrei dire che nei sopralluoghi che noi avevamo

)

effettuato su Roma era nato un problema, era nato un problema in quanto nel giorno in cui era stato già programmato gli attentati, in simultanea tra Roma e Milano, su Roma c'era una festa, che non ricordo... la "Festa de noi altri", una cosa del genere, quindi quella data ricadeva nel giorno in cui noi avevamo già programmato gli attentati. Quindi era nato questo problema, ma problema che sapevamo solo noi...

PRESIDENTE - Perché? Perché? Dove stava il problema?

TESTE SPATUZZA - Il problema perché l'obiettivo che avevamo scelto...

PRESIDENTE - Era nel quartiere?

P.M DOTT. NICOLOSI - Sì...

TESTE SPATUZZA - ... era proprio lì vicino, vicino... praticamente poteva nascere un problema per andare nei pressi di San Giorgio al Velabro, il primo obiettivo che abbiamo fatto su Roma.

P.M DOTT. NICOLOSI - Cioè c'era un problema che non potevate arrivare agevolmente all'obiettivo perché c'era questa festa di quartiere?

TESTE SPATUZZA - C'era questa festa, perché andava... non era una festicciola che finiva il pomeriggio o in prima serata, era una festa che andava oltre.

foglio 11r. 59

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

omissis

TESTE SPATUZZA - Quindi abbiamo scelto questi obiettivi e abbiamo fatto rientro lo stesso giorno a Palermo. Ritornando nel discorso quando siamo partiti da Roma per recarci a Mi/ano, una volta arrivati a Milano li abbiamo trovato il Marcello Tutino, che vorrei dire si chiama Marcello Filippo Tutino, però lo chiameremo lvMarcello. Fuori dalla Stazione abbiamo trovato a lui e unitamente a lui ci siamo recati in una abitazione. Abbiamo fatto un bel po' di strada rispetto alla Stazione. Entrando in questa... una specie di .. tipo villetta o qualche cosa, però c'erano altri villini più... a fianco. Quindi, entrando in questa casa, abbiamo visto noi Giovanni Formoso e il Vittorio Tutino. C'era un appuntamento concordato in cui doveva avvenire lo scarico dell'esplosivo. A questa operazione io non ho partecipato, né io e nemmeno Vittorio Tutino.

P.M DOTT NICOLOSI - Perché lei tornò a Roma?

TESTE SPATUZZA - Come?

P.M DOTT NICOLOSI - Tornò a Roma?

TESTE SPATUZZA - No, no. Stiamo su... su Milano noi. Quindi avviene lo scarico dell'esplosivo assieme a Cosimo Lo Nigro... lo scarico dell'esplosivo avvIene... partecipa il Formoso, Marcello Tutino, Cosimo Lo Nigro e Francesco Giuliano.

Quindi arrivano in questa casa e portano queste due forme di .. queste due bombe a forma di parmigiano. Facciamo presente, perché a quel punto siamo tutti presenti i componenti, sia le persone che devono operare su Roma, sia le persone che devono operare su lvli/ano...

omissis'

P.M DOTT NICOLOSI - Allora, scaricano questo esplosivo e poi che succede lì? Individuate l'obiettivo su Mi/ano?

TESTE SPATUZZA - Sifa presente che su Roma c'è questo problema.
foglio /1,.. GO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

P.M DOTT NICOLOSI - Della fes ta.

TESTE SPATUZZA - Della festa. Quindi si deve un po' posticipare il giorno dell'attentato. Ma questa decisione non. .. non si può prendere, perché il Formoso aveva problemi perché l'abitazione... aveva mandato suo fratello, non so, a vivere filOri, quindi si erano creati un po' di problemi. Però alla fine è prevalsa la nostra linea, che l'attentato viene rimandato e si fa quando decidiamo noi, perché possiamo dire che un po' i coordinatori eravamo io, Lo Nigro e Giuliano, non tanto né ifratelli Tutino e né tantomeno Giovanni Formoso. Quindi si decide di posticipare il giorno dell'attentato... degli attentati. Io, assieme al Giuliano e al Tutino Marcello, siamo usciti per andare a rubare la Fiat Uno. Una volta rubata la Fiat Uno, l'abbiamo consegnata a Formoso, a Tutino e... ai fratelli Tutino, Vittorio e Marcello, e io, Cosimo Lo Nigro e Giuliano Francesco abbiamo fatto rientro su Roma. Non so se coloro che dovevano operare su Milano sono rimasti tutti e tre su Milano, ma per quello che ho saputo successivamente qualcuno di loro è sceso a Palermo, in attesa difare l'attentato.

P.M DOTT NICOLOSI - Perché c'era stato questo... questo rinvio.

TESTE SPATUZZA - Sì. Quindi avviene questo rinvio, .concordato da tutti, non

unanime, ma è stato posticipato. Quindi con Giuliano e Tutino rientriamo su Roma, di cui iniziano i preparativi.

PRESIDENTE - Quindi rientrate, lei e... su Roma?

P.M DOTT NICOLOSI - Sì.

PRESIDENTE - Da Milano? Ho capito bene?

P. M DOTT NICOLOSI - E' rientrato a Roma, Spatuzza?

TESTE SPATUZZA - Rientriamo su Roma.

PRESIDENTE - Lei, Giuliano...

TESTE SPATUZZA - E il gruppo rimane su Milano.

61

foglio

TRIBUNALE DI MILANO

111".

Sezione Giudice per le indagini preliminari

PRESIDENTE - Lei, Giuliano... ?

TESTE SPATUZZA - Quindi su Milano rimane i fratelli Tutino, Vittorio e Marcello, e in più il Carra.

P.M DOTT NICOLOSI - Carra aveva scaricato l'esplosivo.

TESTE SPATUZZA - E il... i/ Formoso, Giovanni Formoso.

P.M DOTT NICOLOSI - Il Formoso, ah, ecco.

TESTE SPATUZZA - Quindi noi rientriamo su Roma.

Esame in data 9 febbraio 20 Il avanti alla Corte di Assise di Firenze (processo a carico di Francesco TAGLIAVIA)

TESTE SPATUZZA - Deve... deve avvenire una riunione pochi giorni prima della partenza, se così possiamo dire. Questa riunione si doveva fare in un villino.

All'ultimo momento è saltato tutto perché c'era la presenza di macchine di Polizia, qualche cosa del genere, quindi non si è fatto l'incontro che si doveva fare con Giuseppe Graviano e Giuseppe Graviano dà indicazione a Cosimo Lo Nigro di fare l'incontro tra di noi e portare a compimento l'attentato su... su Roma, contro i Carabinieri, non sull'Olimpico, parliamo Carabinieri. Questo incontro è stato fatto da me, Cosimo Lo Nigro, Giuliano Francesco, Giovanni Formoso e i fratelli Tutino, a casa... in un magazzino che è di proprietà della casa dove abita la suocera di Tutino Marcello. E' un magazzino che è proprio affianco a casa. In questo magazzino abbiamo fatto la riunione e lì abbiamo pianificato tutto.

omissis

PRESIDENTE - Senta, Tutino e Formoso compaiono a un certo punto. A1a da chi fitrono reclutati e perché? Un po' più specificamente, perché compaiono solo per Ivli/ano, non prima?

.hg/io nr. 62

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

TESTE SPATUZZA - Marcello Tutino era stato allontanato negli anni Novanta..Non era a pieno titolo inserito in Cosa Nostra, ma era vicino alla famiglia di Brancaccio.

Ouindi aveva commesso delle scorrettezze ed era stato un po' allontanato. E si era trasferito lui su Milano, a lavorare a Ivilano. Quindi il momento in cui invece il Vittorio Tutino, persona vicinissima alla famiglia di Brancaccio, però non aveva

responsabilità né a commettere omicidi né tantomeno estorsioni; era una persona vicinissima a Filippo Graviano, di cui era un tuttofare, diciamo, tutto quello che si muoveva attorno al Filippo Graviano era il Tutino Vittorio incaricato a risolvere tutto. Nello specifico entrano nella storia delle stragi di Roma-Roma-Milano perché un po' il Tutino Marcello era una persona abbastanza che si sapeva muovere su... su Milano, quindi era utilissimo per la nostra situazione. E il Vittorio Tutino entra anche come appoggio in questo gruppetto.

PRESIDENTE - Quindi chi l'ha... chi l'ha incaricato, coinvolto?

TESTE SPATUZZA - Incaricato... viene incaricato direttamente da Giuseppe Graviano. Non so se il Filippo Graviano...

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci) il fratello Filippo...

TESTE SPATUZZA - Non so se attraverso Filippo Graviano ha avuto l'incarico.

Omissis

TESTE SPATUZZA - No, su Milano non è stato cambiato. E' nato un problema come è nato a Firenze.

PRESIDENTE - Fu spostata la macchina, messa un po'...

A vv. CIANFERONI - E che problema è?

TESTE SPATUZZA - Praticamente la macchina si è fermata prima dell'obiettivo, rispetto all'obiettivo. Ora io non so dire se effettivamente l'obiettivo era questo dell'Arte Contemporanea...

PRESIDENTE - Oppure...

foglio nr. 63

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

TESTE SPATUZZA - ... 0 se più avanti c'è un altro obiettivo sensibile.

PRESIDENTE - Ho capito. Va bene.

AVV CIANFERONI - Ma scusi eh, la macchina s'è fermata prima... ma s'è guastata?

Perché a Firenze quello che dice lei è che c'erano i Vigili, non poteva essere lasciata in un posto X e allora è cambiato il posto. Oui ora qual è il problema di Milano?

TESTE SPATUZZA - Il problema è che non ha... non ha centrato l'obiettivo. Il problema se c'era traffico, sinceramente questo io non. ..

PRESIDENTE - Ma l'ostacolo, l'impedimento, qual è stato? Perché non c'è arrivato proprio....?

TESTE SPATUZZA - Questo non lo so dire. Per certezza posso dire che non è stato centrato l'obiettivo.

A VV CIANFERONI - Ecco.

TESTE SPATUZZA - E vorrei aggiungere che... perché succedono... disgraziatamente si sono... si sono verificati dei morti? Perché...

PRESIDENTE - Come disgraziatamente... perché non erano previsti i morti?

TESTE SPATUZZA - No, su... su... nemmeno... né su Firenze e nemmeno su Roma erano previsti.

PRESIDENTE - A Roma.

TESTE SPATUZZA - Eh. .. su Milano.

PRESIDENTE - Poi ce lo spiegherà meglio questo. Va beh.

TESTE SPATUZZA - Quindi cosa... cosa avviene? Il Tutino non c'entra l'obiettivo e

questa cosa me l'ha comunicata.

A VV CIANFERONI - Quindi? E quindi?

TESTE SPATUZZA - Come "e quindi"?

A VV CIANFERONI - Cioè, finisce così per lei la cognizione dei fatti milanesi? Il Tutino non c'entra l'obiettivo. Punto.

.fiJg/io nr. 64

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

TESTE SPATUZZA - No, il Tutino che non ha centrato... questo me lo comunica dopo l'attentato.

A vv. CIANFERONI - No, anche perché glielo chiedo, no?

TESTE SPATUZZA - Ah, no, no, no, no... mi perdoni.

A vv. CIANFERONI - Perché, se non erro, lei, Lo Nigra e il Benigno siete tutti a Roma. Quindi l'artificiere di Milano chi sarebbe?

TESTE SPATUZZA - Nasce qui il problema... perché avvengono le vittime?

A VV CIANFERONI - Io le ritrovo la domanda...

TESTE SPATUZZA - Perché è stata fatta una valuta... è una valutazione di minuti di miccia un po' più...

PRESIDENTE - Chi? Chi? Chi? La persona fisica che ha fatto questa valutazione?

TESTE SPATUZZA - Praticamente cosa doveva avvenire, se... se l'operazione la gestivamo noi, nello specifico Cosimo Lo Nigra, che era l'artificiere, avrebbe regolato la miccia un po' per...

PRESIDENTE - E invece chi la fece?

TESTE SPATUZZA - No, l'ha fatta Cosimo Lo Nigra, ma siccome per Tutino era la prima volta che accendeva una miccia, per precauzione, perché lui aveva un po' di paura, gli ha messo un po' di miccia in più. E' di lì che è nato il problema che ritardò l'esplosione.

A VV CIANFERONI - Eh, ma se Lo Nigra è a Roma, quindi da questo accenno che lei già... e io comincio a dire che le credo, per quello che conta il mio parere su questa cosa che dice ora; mi spiega però, visto che avete commentato la miccia in più, com'è che non avete commentato che la macchina era fuori posto? Perché ci sono stati cinque morti.

foglio nr. 65

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

TESTE SPATUZZA - Scusi, è l'artificiere che mette... armiamo l'esplosivo, siamo là io e Cosimo Lo Nigro; siccome per Vittorio Tutino era la prima volta che accendeva una miccia, prima dell'attentato gli abbiamo lasciato un po' di miccia in più.

PRESIDENTE - Questo l'ha detto.

A VV CIANFERONI - E fino qui ci siamo.

PRESIDENTE - Possiamo andare fino a stasera...

A VV CIANFERONI - Ma la macchina non è nel posto giusto, sembra di aver capito.

TESTE SPATUZZA - Con... con Tutino io sto commentando il discorso che non ha centrato l'obiettivo, cioè non ha posteggiato la macchina dove che la doveva posteggiare. Ora non so se l'ha fermata...

PRESIDENTE - Quindi è solo... l'ha sentito solo dire da Tutino lei?

TESTE SPATUZZA - Da Tutino. Difatti... non dagli altri.

PRESIDENTE - Lei non c'era, comunque?

TESTE SPATUZZA - No, no, io mi trovavo su Roma.

Sulle dichiarazioni dibattimentali di Spatuzza così conclude la Corte di Assise di Firenze:

"Riassumendo, la ricostruzione fornita da Spatuzza in ordine a questi tre attentati collima nei suoi profili sostanziali e rilevanti con quella emersa dalle precedenti sentenze definitive e appare in consonanza con le testimonianze assunte in quei processi.

Quindi anche su questo versante si realizza quella "convergenza del molteplice" che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, vale ad integrare i riscontri esterni richiesti dall'articolo 192/3 cpp.

jòg/io /1,.. 66

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ma Spatuzza ha ampliato con un tassello aggiuntivo aggiuntivo, e senza creare contrasti con quelle risultanze, la sfera ricostruttiva dell'attentato di Milano facendo, per la prima volta in sede dibattimentale i nomi del Tutino Vittorio e dei due fratelli Formoso (il primo condannato solo in relazione all'attentato di Formello di Formello;) quali garanti della logistica e partecipi alla fase-esecutiva di quella strage (ha definito Giovanni Formoso molto vicino ai Graviano e affiliato alla famiglia di Misilmeri).

(...)

Spatuzza situa a loro posto i tasselli mancanti nella strage di Milano collocandovi non solo Tutino Vittorio e Giovanni Formoso ma anche Tutino Filippo Marcello (il cui nome mai prima era affiorato in relazione alle stragi), offrendo altresì una spiegazione logica e plausibile del perché lo scoppio della bomba avvenne filOri tempo: Tutino Vittorio, cui era stato dato l'incarico di innescare l'ordigno in quanto l'esperto Lo Nigro si era spostato su Roma dove la sua presenza era più essenziale trattandosi di realizzare due esplosioni in stretta successione, alla sua prima esperienza con gli esplosivi per timore di restare coinvolto nell'esplosione fece la miccia troppo lunga il che provocò il ritardo che consentì ai passanti di avvedersi del pericolo e di chiamare le forze dell'ordine".

Profilo di sintesi sulla dinamica esecutiva della strage di via Palestro

Possiamo a questo punto, coniugando le acquisizioni probatorie ricavate dalle sentenze passate in giudicato con i contributi dichiarativi di Gaspare SPATUZZA, riassumere brevemente la dinamica della strage di via Palestro.

Le stragi di Roma e Milano vengono pianificate, almeno per quanto concerne la fase esecutiva, nel corso di una riunione tenutasi in un magazzino adiacente l'abitazione palermitana della suocera di Marcello. TUTINO e a cui partecipano SPATUZZA,

foglio 11,.. 67

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Cosimo LO NIGRO, Francesco GIULIANO, Giovanni FORMOSO, Marcello e Vittorio TUTINO.

Alla riunione avrebbero dovuto partecipare anche Giuseppe GRAVIANO, che però

rinuncia per "per un problema di polizia".

La sera del 21 luglio 1993, alle ore 21.30 circa, CARRA e LO NIGRO partono da Palermo con il camion del primo e giungono ad Arluno nella mattinata del 23 luglio. Ad attenderli vi è verosimilmente Tommaso FORMOSO, che colloca il materiale esplosivo in un rustico in via di ristrutturazione sito a Caronno Pertusella, nella sua disponibilità.

Con l'arrivo di LO NIGRO e CARRA ad Arluno, giunge a Milano anche Gaspare SPATUZZA (in treno unitamente a GIULIANO provenienti da Roma), come attestato dai tabulati che danno attivo il cellulare di SPATUZZA a Milano alle 16.19 e 17.08 del 23 luglio quando cerca senza esito di contattare LO NIGRO.

Spatuzza, appena arriva a Milano, viene accompagnato a casa di Tommaso FORMOSO da Marcello TUTINO, dove vi trova Giovanni FORMOSO e Vittorio TUTINO.

Durante la sua permanenza a Milano e precisamente il 23/7, dopo le 18.30, SPATUZZA ruba una Fiat Uno (poi utilizzata come autobomba) unitamente a GIULIANO e TUTINO Marcello e poi la consegna ai fratelli TUTINO e Giovanni FORMOSO.

Presso l'abitazione di Tommaso FORMOSO viene preparato l'esplosivo da collocare sull'autobomba e a tale preparazione provvedono Giovanni FORMOSO, Marcello TUTINO, Cosimo LO NIGRO e Francesco GIULIANO.

SPATUZZA precisa infine che le stragi di Roma e Milano avrebbero dovuto avere luogo, secondo gli originari programmi, prima del 27 luglio; però, dato che nei giorni

foglio nr. 68

TRIBUNALE MILANO

IJJ

Sezione Giudice per le indagini preliminari

precedenti a Roma era prevista la la Festa de' Noantri che avrebbe impedito di operare in tranquillità, entrambi gli attentati sono stati posticipati al 27 luglio 1993.

Lo Nigro lo troviamo a Roma il 26 luglio, mentre GIULIANO (che a suo dire ha dormito in un pulciaio, cioè verosimilmente nella casa da ristrutturare di Caronno Pertusella) arriva a Roma nel pomeriggio del 27 luglio, proveniente da Milano.

SPATUZZA invece torna a Roma, proveniente da Milano, nella medesima giornata del 23 luglio.

Per quanto concerne poi il reperimento dell'esplosivo utilizzato in via Palestro (e in tutte le stragi, come attestato inequivocabilmente da sentenze passate in giudicato sulla base di consulenze tecniche ormai sostanzialmente incontrovertibili), si rinvia in toto al contenuto della sentenza emessa dal Gup di Firenze in data 23.5.13 con cui è stato condannato all'ergastolo Cosimo D'AMATO 42 .

In tale quadro, ormai assodate, in senso o nell'altro le posizioni dei fratelli FORMOSO, Cosimo LO NIGRO, Gaspare SPATUZZA, Francesco GIULIANO, CARRA Pietro (tutti definitivamente condannati), Vittorio TUTINO (definitamente assolto e pelianto per lui opera il divieto di cui all'art. 649 c.p.), e in attesa della eventuale conferma della sentenza del Gup di Firenze 23.5.13 (sulla posizione di

Marc~llo

Cosimo D'Amato), rimane da analizzare la posizione di
luce

TUTINO alla

delle dichiarazioni di SPATUZZA sopra riportate, che lo collocano pienamente in un ruolo concorsuale, dalla riunione presso la suocera di Marcello TUTINO fino alla fase esecutiva della strage.

Considerazioni in merito alle dichiarazioni rese da Spatuzza

Sentenza n. 858/2013 emessa il 23.5.2013 a carico di D'Amato Cosimo dal Gip di Firenze, in faldone 1/1,

42

aff. 12115

foglio 17,.. 69

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Esposti i cospicui e pregnanti elementi sui quali è fondata la richiesta del Pubblico Ministero, condivisane la articolazione e riscontrata ne la piena congruenza rispetto agli elementi addotti risultanti dagli atti, è necessario ora svolgere alcune valutazioni sulla chiamata in correità effettuata dal collaboratore Spatuzza.

Quanto alla verifica dei criteri generali di valutazione della chiamata in correità, deve affrontarsi innanzitutto la questione dell'iter logico-giuridico su cui operare la valutazione.

Secondo l'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi a tale proposito, rappresenta un dato interpretativo ormai acquisito la diversità nell'ambito della valutazione dell'attendibilità c.d. intrinseca (che attiene sia alla credibilità soggettiva del dichiarante che all'attendibilità della dichiarazione) e di quella c.d. estrinseca (che attiene all'ambito dei riscontri esterni alla chiamata).

Per ciò che concerne l'attendibilità intrinseca, la stessa si snoda nella verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della consistenza oggettiva della dichiarazione. Tra i criteri di valutazione della credibilità intrinseca sono stati indicati dalla giurisprudenza, oltre che la personalità del dichiarante, le ragioni della scelta di collaborazione e i motivi di contrasto

tra chiamante e chiamato (tutti attinenti alla credibilità soggettiva dello stesso), la spontaneità,

l'autonomia, la costanza, la coerenza, la precisione, la logica interna del racconto, la mancanza

di interesse diretto dell'accusa, l'assenza di contrasti con altre acquisizioni, l'assenza di contraddizioni eclatanti e difficilmente superabili (Cass. 6422/94 e 6461/94).

Quanto alla valutazione di attendibilità estrinseca, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è correttamente consolidato nel richiedere una rigorosa verifica dei riscontri esterni alla dichiarazione accusatoria, che, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, non possono che essere riferiti individualmente al singolo chiamato.

In particolare, deve rammentarsi che le Sezioni Unite della Corte di cassazione (si veda, in particolare, Cass., Sez. Un., 30 maggio 2006, P.G. in proc. Spennato, rv. 234598) hanno sancito che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato

o

da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., comma 1 - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ad opera dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, introdotto dalla L.

n. 63 del 2001, art. 11 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino

corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa

in ordine all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario di esse.

La relativa valutazione - ha proseguito la Suprema Corte - avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, quindi sulla base di materiale conoscitivo ancora in

foglio nr. 70

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato, in considerazione della diversità dell'oggetto della delibazione cautelare rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale

in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Cass., Sez. Un., 30 maggio 2006, P.G. in proc. Spennato, rv. 234598 nonché, più recentemente, Casso 19517/10).

Solo la individualizzazione del riscontro - ha ribadito il supremo Collegio - "è in grado di

fondare la persuasività probatoria della chiamata in correità e la razionalità della decisione cautelare che è destinata a reggere la forza d'urto del contraddittorio dibattimentale" (cfr.

Casso Sez. I, 14/11/2001, Caliò; Sez. I, 7/2/2002, Schiamone; Sez. Fer. 28/8/2002, Desogus;

Sez. VI, 20/6/2001, Caterino; Sez. VI, 3/12/2004, PM/Sapia; Sez. I, 21/11/2005, Cavalcanti;

Sez. IV 2/12/2005, Baldassi; Sez. I, 13/12/2005, PM/Sinesi; Sez. I 4/5/2005, Lo Cricchio).

Ciò posto, deve rilevarsi, in primo luogo, come attendibilità intrinseca del dichiarante SPATUZZA sia già positivamente valutata da diverse corti di merito:

- Corte di Assise di Firenze 5.10.2011 a carico di Francesco Tagliavia (stragi sul conti nente)
- Corte di Assise di Palermo 16.1.2012, confermata da Corte di Assise di Appello

di

+ altri (sequestro e

Palermo in data 18.3.2013 a carico di Giuseppe Graviano omicidio Di Matteo)

- Gup Palermo 30.3.2010, confermata da Corte di Assise di Appello Palermo + altri 20.10.2011 a carico di Cosimo Lo Nigro (sequestro e omicidio Di Matteo).
- Gup Caltanissetta 13.3.2013 a carico di Fabio Tranchina, Gaspare Spatuzza e Salvatore Candura (strage di via D'Amelio)
- Gup Firenze 23.5.2013 a carico di Cosimo D'Amato (stragi sul continente)
- Gip Caltanissetta 8.4.2013 a carico di Madonia Salvatore Mario, Barranca

Giuseppe,

Cannella Cristoforo, Lo Nigro Cosimo, Pizzo Giorgio, Tutino Vittorio,

Tunnirello

Lorenzo, D'amato Cosimo in relazione alla strage di Capaci 43 •

In particolare, pienamente condivisibili sono le argomentazioni, svolte dalla Corte d'Assise di Firenze nella sentenza emessa il 5.10.2011 44 , con le quali si è messo in luce

come

Gaspere Spatuzza, detto "o tignusu" (il calvo) ha il "privilegio" di esser partito da livelli meramente operativi che gli hanno permesso la conoscenza di dettagli a volte neppure riferiti

dai gregari ai capi, e contemporaneamente di aver attuato una costante escalation nella

Provvedimenti tutti in faldone 1

43

faldone 1 aff. 10641 55.

44

71

jòg/io

TRIBUNALE DI
MILANO

/11'.

Sezione Giudice per le indagini preliminari
gerarchia di "cosa nostra" - fino a guadagnarsi sul campo la qualifica di "uomo d'onore" e il ruolo di capo mandamento di Brancaccio, che gli ha consentito di essere messo a conoscenza

degli aspetti programmatici e della più ampia strategia della sua consorteria criminale.

A differenza di altri, ha vissuto dall'interno ed in modo completo tutta la vicenda delle stragi del '93 e del '94, dai progetti condivisi ai momenti esecutivi - tranne sul secondo versante che per via Fauro e Formello - e ciò a differenza dello Scarano (che partecipò solo ai

fatti di Roma col compiti logistici e percepì qualcosa sulla strage di Milano), del Carra (addetto

solo alle consegne delle bombe), del Grigoli (che fu coinvolto soltanto negli ultimi attentati del

'94), o di altri che, sebbene dotati di ruoli apicali e rilevante influenza nell'organizzazione (vedasi Brusca, Ganci, Cancemi, Sinacori ed altri di analogo spessore), non presero parte attiva a quegli accadimenti.

In proposito, deve sin d'ora rilevarsi che, in generale, tanto più profondo è l'inserimento

del dichiarante nel tessuto dell'organizzazione criminale di provenienza, oltre che feroci e abiette le sue gesta, tanto più ampia ed articolata può essere la sua conoscenza di fatti, circostanze, ruoli e dinamiche interne.

Ebbene, ancorchè la valutazione di attendibilità non possa fondarsi sulla ricerca di un reale intimo pentimento del collaboratore - giacchè, in tale prospettiva, la verifica

dell'attendibilità resterebbe confinata negli ambiti dell'emotività e della morale - non può trascurarsi come nella richiamata pronuncia della Corte d'Assise di Firenze si dia atto

religione

dell'emersione dagli atti processuali di un avvicinamento di SPATUZZA alla cattolica: il collaboratore, invero, aveva chiesto sostegno morale ai cappellani delle carceri di Ascoli Piceno e dell'Aquila, frate Pietro Capoccia e don Massimiliano De Simone, aveva ricevuto

nell'imminenza del Natale 2008 la visita del vescovo de L'Aquila monsignor Molinari e si era

iscritto ad un Istituto Superiore di Scienze Religiose, sostenendo anche alcuni esami. Ora, se, da un lato, sulla genuinità del sentimento religioso maturato da SPATUZZA non è possibile pronunciarsi, stante l'insondabilità dell'animo umano, dall'altro deve considerarsi come non sia emerso alcun elemento atto a smentire l'effettività di una revisione anche morale e di un risveglio alla fede della sua coscienza.

Ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti dal suo percorso collaborativo
45 :

SPATUZZA, ancor prima di porsi volontariamente in isolamento, ha espiato diversi anni di

Il Tar Lazio, in data 9.6.2011, ha annullato il decreto con cui era stato negato a Spatuzza (pur nel riconoscimento

45

della sua rilevanza mafiosa) lo status di collaboratore per l'irregolarità formale concretizzata dal fatto che le sue

dichiarazioni, destinate a colmare gli omissis iniziali, furono rese dopo il termine di legge dei 180 giorni.

fùglio nr. 72

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

carcere "duro" (latitante dal febbraio 1994, tratto in arresto il 2.7.97 e posto in regime di 41 bis, fino al 26.6.08 ha assunto un atteggiamento di totale chiusura con l'autorità giudiziaria), che avrebbe potuto evitare, anticipando la sua collaborazione, se alla base vi fosse stato solo l'interesse di conseguire benefici.

Se, infatti, avesse inteso maliziosamente modellarsi sulle risultanze dei precedenti processi, avrebbe avuto da anni a disposizione le dichiarazioni e le ricostruzioni dell'intera vicenda delle stragi, a partire da quelle riportate nella sentenza del '98 all'esito di più dibattimenti di cui fu parte.

Ma ancor prima del formarsi di quei giudicati, avrebbe potuto beneficiare delle attenuanti previste per la collaborazione degli imputati dall'articolo 16 quinquies della legge 13/2/2001 n.

45. Egli, invece, decise di preavvertire del suo proposito quantomeno di dissociarsi (è noto che

le due qualifiche di dissociato e di collaboratore hanno trattamento normativo diverso: sulla prima dispone l'art. 2 della l. n. 304/1982, che sottende la neutralità del benefici rispetto all'atteggiamento psicologico o morale del dichiarante) sia Giuseppe che Filippo GRAVIANO,

mentre con loro era ristretto nel carcere di Tolmezzo, così esponendosi ad intuibili rischi, atteso che all'epoca di nessuna protezione da parte dello Stato poteva fruire.

La circostanza rivela quanto sia stato graduale, e in qualche modo anche tormentato, pur

a voler prescindere dalla componente d'ordine religioso, il percorso di SPATUZZA verso la collaborazione.

Egli non ha negato neppure di aver svolto per "cosa nostra" un ruolo particolarmente odioso, essendo noto per la "specialità" di attirare con inganno le vittime predestinate nel

luogo dove sarebbero state uccise, la famigerata camera della morte di via Messina Montagne

(per lo più atrocemente strangolate e poi fatte sparire, sepolte o sciolte nell'acido, il tutto secondo la tecnica della c.d. "lupara bianca").

Inoltre, quando si è determinato alla scelta di collaborare, SPATUZZA si è accusato in primis di aver partecipato materialmente alla strage di via D'Amelio, per la quale non era stato

mai neppure indagato, offrendo un elemento di riscontro inoppugnabile: la sostituzione dei freni della Fiat 126 imbottita di esplosivo, ed ha ammesso la propria responsabilità per il feroce

delitto del piccolo Giuseppe DI MATTEO, per l'omicidio di Padre Puglisi nonché per la strage di

Capaci.

Successivamente, la Commissione Ministeriale ha riconosciuto Spatuzza come un collaboratore di giustizia attendibile e perciò meritevole del programma protettivo.

jòglio /11".73

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Sempre in punto di attendibilità intrinseca, si deve rilevare come SPATUZZA si sia consapevolmente esposto a rischio, addentrandosi in terreni inesplorati, nella consapevolezza

che, qualora non fosse stato creduto, gli sarebbe stata negata la protezione e sarebbe stato affidato di nuovo al circuito carcerario, con ogni conseguente possibilità di ritorsioni e vendette.

SPATUZZA rivela i particolari mancanti della strage di Milano, collocandovi TUTINO Vittorio, Giovanni FORMOSO (quest'ultimo condannato nel 2001 assieme al fratello Tommaso

dalla Corte di Assise di Milano per l'attentato di via Palestro sulla base di elementi di prova non

provenienti da Spatuzza, atteso che questi avviò la sua collaborazione soltanto nel 2008), ma

anche TUTINO Filippo Marcello (il cui nome mai prima era affiorato in relazione alle stragi),

offrendo una spiegazione logica e plausibile di varie circostanze rimaste fino a quel momento ignote.

Era, invero, evidente che GIULIANO e LO NIGRA non potessero aver eseguito

materialmente l'attentato di via Palestro, essendo entrambi in Roma al momento dell'esplosione.

Era perciò intuibile già dal primo processo che anche a Milano doveva esserci stato qualcuno incaricato di procurare una base logistica sicura, sia per l'alloggio, seppur breve, da

assicurare quantomeno a Francesco GIULIANO (il "pu lciaio"), che per l'innesco della

bomba;

che era necessaria gente del posto, dotata di adeguata conoscenza dei luoghi e dei mezzi per muoversi.

La lacunosità della ricostruzione della strage di via Palestro, peraltro, era stata sottolineata anche dalla sentenza di primo e secondo grado a carico dei fratelli FORMOSO, come si è già visto.

In tale contesto, SPATUZZA ha fornito elementi per ricostruire i passaggi ancora sconosciuti dell'attuazione della strage.

Tutto ciò vale a soddisfare il parametro della novità cui subordina l'ammissione al programma di protezione la legge 8/91 (art. 9 come sostituito dall'art 2 della legge 45/2001), che uno dei principali criteri dettati dalla giurisprudenza in tema di attendibilità intrinseca.

Le sue dichiarazioni presentano poi carattere di novità anche per decisivi aspetti della vicenda stragista: le targhe rubate per l'Olimpico che spostano la data dell'attentato, le confidenze ricevute da Giuseppe GRAVIANO.

Notevoli sono stati poi i contributi informativi forniti nel processo a carico di Francesco TAGLIAVIA, (dove sono stati scandagliati aspetti, in parte totalmente nuovi, sia dei momenti ideativi che esecutivi di tutte le stragi compiute sul continente), nel processo per la strage di via D'Amelio, fornendo non solo un elemento di novità relativo al furto e alla sostituzione dei

Tribl
Il Giudice p
}òg/io 11/" . 74

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari
freni dell'autovettura Fiat 126 imbottita di esplosivo, ma consentendo anche di scagionare persone nel frattempo condannate all'ergastolo (tra i quali lo stesso Francesco TAGLIAVIA) nonché nel procedimento relativo alla strage di Capaci, evidenziando il contributo fornito da appartenenti al gruppo di fuoco di Brancaccio.

In conclusione, alla luce dei consolidati parimenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio in merito alla attendibilità intrinseca, è senz'altro positivo, dovendo ritenersi le dichiarazioni di SPATUZZA:

- precise e dettagliate, sia sulla collocazione cronologica degli episodi riferiti, sia sul ruolo

avuto in ciascuno di essi dagli indagati, sia sulle modalità di commissione dei fatti-reato riferiti;

- costanti e coerenti tra loro nei vari interrogatori, senza contraddizioni nel racconto, nonché rese dal collaboratore con capacità di distinguere tra conoscenza diretta dei fatti, conoscenza di determinati fatti per averli appresi e supposizione (non rilevante) dei fatti: tutti

elementi indicativi di affidabilità probatoria del dichiarante;

- intrinsecamente logiche e convincenti: i vari passaggi sopra illustrati riguardano un evolversi di fatti e conoscenze che ben si comprende possano esser stati vissuti da

SPATUZZA;

- rese spontaneamente, seguendo un percorso graduale e meditato;
- disinteressate, requisito che, come la giurisprudenza insegna, non va inteso come

assenza della volontà di fruire di quei benefici che la legge prevede per i cd. collaboratori di Giustizia, bensì come assenza di pregresse ragioni di astio o rancore nei confronti degli incolpati che possano, fondatamente, far ipotizzare possibili ragioni di dichiarazioni calunniose;

anzi le dichiarazioni da lui rese presentano comunque un importante profilo auto-accusatorio,

avendo ammesso la propria responsabilità per il sequestro e l'assassinio di Giuseppe DI MATTEO, per l'omicidio di Padre Puglisi nonché per le stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Le dichiarazioni di SPATUZZA, intrinsecamente attendibili, sono altresì supportate da più

che adeguati riscontri esterni, che ora si esamineranno - per chiarezza espositiva - secondo una ripartizione in paragrafi: 1. la presenza di Marcello TUTINO a Milano; 2. la riunione a casa

della suocera di Marcello Tutino; 3. i parenti della moglie di Marcello TUTINO; 4. il rinvio degli

attentati; 5. i viaggi in aereo; 6. il rapporto tra Marcello TUTINO e i GRAVIANO; 7. le lettere di

rivendicazione; 8. le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nei confronti di Marcello TUTINO

§ 1. La presenza di Marcello TUTINO a Milano

.fiJgffio nr. 75

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giuùice per le indagini preliminari

Sul punto, SPATUZZA ha riferito:

Marcello Tutino era stato chiamato in quanto esperto deffa città di Mifano dove aveva risieduto

dopo essere stato fontano da Palermo (Spatuzza 9.7.08)

C'è anche un fratello TUTINO, il maggiore, che di nome fa Nino, e che all'epoca dei fatti che ci

riguardano era postino a Milano (Spatuzza 17.12.08)

Marcello e Vittorio Tutino vengono in supporto solo per la strage di Milano. Di altre stragi con

foro non ho mai parlato. Era Giuseppe Graviano che formava le squadre per i singoli attentati

(Spatuzza 16.3.09)

Abbiamo quindi rubato la Fiat Uno (con TUTINO MARCELLO che conosceva la città)

(Spatuzza

7.5.09)

R. So che a Milano viveva una cugina di MARCELLO TUTINO. So che a Milano abitavano anche

aftri familiari, credo il fratelfo, lavorava alle poste a Milano.

D. - Quando MARCELLO FILIPPO venne allontanato da Palermo il fratello ANTONINO aveva già

casa in Milano?

R. - Sì, ANTONINO lavorava alle poste a Milano però la famiglia abitava a Palermo.
(Spatuzza
15.7.09).

La presenza di Marcello TUTINO (unitamente ad Antonino) a Milano nel mese di luglio 1992 è dato ampiamente riscontrato, come risulta dalla nota DIA Centro Operativo Firenze del 16.6.09 dalla quale emerge quanto di seguito esposto.

46,

Dalla consultazione della Banca Dati' SOI è risultato che in data 06/07/1992, TUTINO Filippo Marcello aveva locato un'abitazione sita in Via Roma nr. 30, nel Comune di Bovisio Masciago (MI) da PAGANINI Elsa, nata a Bovisio Masciago il 15/7/1938, coniugata con PUGLIESE Giuseppe, nato a Cessaniti (CZ) il 18/3/1936, entrambi residenti a Limbiate (MI), in Via Brescia nr. 26.

accertamenti svolti risultava, inoltre, che al medesimo indirizzo aveva

Dagli

anagraficamente risieduto, dal 1991 al 1992, anche il fratello TUTINO Antonino, nato il 02/07/1957, dipendente delle Poste, unitamente alla sua famiglia, composta da CACOPARDO

faldone 3 - aff. 3126555.

46

foglio 76

TRIBUNALE DI MILANO

17/".

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Maria Concetta e dal figlio TUTINO Giuseppe, nato il 13/09/1985. TUTINO Antonino si era poi

trasferito in Sicilia, a Bagheria (PA), dove era stato anagraficamente iscritto, come residente, a partire dal 22/07/1992.

In ragione di tali elementi è fondato ritenere che i fratelli TUTINO sia siano succeduti nell'occupazione del citato appartamento, almeno sino agli ultimi mesi del 1992, allorquando l'abitazione era stata ceduta dalla PAGANINI ad altra persona, poi identificata in

BERNARDIS

Maria Luisa.

Sulla scorta delle precitate risultanze sono stati avviati mirati accertamenti che hanno permesso di trarre importanti riscontri proprio in ordine alla presenza di quest'ultimo in quel territorio, almeno sino al settembre 1992.

Dapprima sono state assunte sommarie informazioni da PUGLIESE Giuseppe, nato a Cessaniti (CZ), il 18/03/1936, marito di PAGANINI Elsa, e poi da BERNARDIS Maria Luisa, nata a Paderno Dugnano (MI) il 30/03/1966, la quale risultava locataria dell'unità immobiliare lasciata libera da TUTINO Filippo Marcello, verso la fine del 1992.

PUGLIESE Giuseppe, assunto a sommarie informazioni il 29.4.09 47 , in particolare, ha

dichiarato quanto segue:

- l'appartamento in questione era abitato, in origine, dalla figlia Doriana e dal marito MAZZITELLI Domenico, i quali, trasferendosi in Calabria nel 1987, ne avevano lasciato da allora la disponibilità a TUTINO Antonino, collega di lavoro del genero, che aveva preso l'immobile in locazione, versando il canone in contanti;
- l'immobile era rimasto nella disponibilità di TUTINO Antonino dal 1987 al 1993, quanto il PUGLIESE ricordava di averlo locato a terzi;
- in un'occasione in cui si era recato a trovare TUTINO nella casa di Via Roma 30, vi aveva trovato al suo posto una persona che si era qualificata come il "fratello", e che aveva giustificato la sua presenza col fatto che stava sgomberando la casa dalle masserizie da trasferire poi in Sicilia;
- invitato a precisare le circostanze attinenti alla denuncia di cessione fabbricato registrata nel CED del Ministero dell'Interno al nome di TUTINO Filippo

Marcello,

aveva affermato di non ricordare di aver fatto alcuna comunicazione a tale nome (anche perché aveva affittato egli stesso il locale a TUTINO Antonino), e, di conseguenza, non sapeva spiegare il perché di tale registrazione.

faldone 3 aff. 31287 ss

47

}òglio /11'. 77

TRIBUNALE 01 MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

BERNARDIS Maria Luisa, occupante del locale di Via Roma 30 dopo la partenza dei TUTINO, è stata assunta a sommarie informazioni il 16/05/200948 ; oltre ad aver confermato di

aver locato l'unità immobiliare, ha dichiarato di non essere in grado di fornire altri elementi di

interesse, per il fatto che non ricorda di aver conosciuto i TUTINO.

Presso la Stazione Carabinieri di Varedo (competente per territorio sul Comune di Bovisio

Masciago), venivano previamente consultati i fascicoli d'archivio a nome di TUTINO Antonino e

BERNARDIS Maria Luisa 49 •

Nel fascicolo di TUTINO Antonino venivano rilevate:

- * una segnalazione con cui la Squadra Mobile di Milano richiedeva alla Stazione CC di Varedo la convocazione del predetto, dimorante a Bovisio

Masciago

in Via Roma 30, a presentarsi presso gli uffici il giorno 30/03/1988, per essere sentito in ordine ad una rapina di cui era rimasto vittima;

- * una richiesta di informazioni datata 10/4/1996, con la quale il ROS Carabinieri di Palermo richiedeva, per aggiornamento della situazione familiare originaria dei soggetti mafiosi, la situazione anagrafica di TUTINO Antonino, già residente a Milano ed emigrato a Bovisio Masciago il 09/01/1991;

* una comunicazione, in risposta a tale ultima richiesta, con la quale il Comando-Stazione CC di Varedo inviava lo stato anagrafico, segnalando che TUTINO Antonino era emigrato per Bagheria sin dal 22/07/1992 e che a Bovisio non risultavano suoi congiunti.

Inoltre, dai contestuali accertamenti eseguiti presso il Servizio Anagrafe del Comune di Milano, è emerso che egli risulta immigrato nel capoluogo lombardo dal 27/7/1990 e che prima di trasferirsi, anagraficamente, nel Comune di Bovisio Masciago, risiedeva in V.le Zara nr.129/A.

Tale ultimo indirizzo, riportato anche nella Mod. 101 relativo all'anno d'imposta 1992, presentato dall'Amministrazione Provinciale di Milano delle Poste, quale sostituto d'imposta, corrisponde al luogo ove aveva sede la Casa Albergo delle Poste, presso cui egli dimorava prima del suo trasferimento.

faldone 3 aff. 31289

48

faldone 3 aff. 31291 55.

49

foglio 7S

TRIBUNALE DI MILANO

111'.

Sezione Giudice per le indagini preliminari

I riscontri di cui sopra confermano, quindi, che TUTINO Antonino, come affermato da PUGLIESE, abitava in quel Comune già dal 1987, anche se dagli accertamenti anagrafici risulta immigrato da Milano, Viale Zara nr. 129, solo il 9.1.1991.

Nel fascicolo di BERNARDIS Maria Luisa veniva trovata copia della denuncia di cessione fabbricato, datata 22/10/1992, da PAGANINI Elsa a BERNARDIS Maria Luisa, del locale sito a

Bovisio Masciago Via Roma 30, con timbro di presa in carico al n. 6460 della Polizia Municipale di Bovisio Masciago del 25/1 011992.

La denuncia reca la firma, quale dichiarante, di PUGLIESE Giuseppe, marito di PAGANINI Elsa, ed attesta che la BERNARDIS ha avuto la disponibilità dell'unità immobiliare a partire dall'ottobre 1992.

Al fine di individuare con esattezza il luogo di dimora dei fratelli TUTINO Antonino e Filippo Marcello, personale della Dia effettuava anche un sopralluogo presso il civico 30 di Via Roma, a Bovisio Masciago, unitamente al Comandante della Stazione CC di Varedo 50.

Sul luogo veniva accertato che allo stabile in questione si accede da un varco carraio, dotato di un cancello mobile comandato elettricamente, che conduce ad un cortile dove vengono parcheggiate le vetture dei condomini.

L'edificio, di vari piani, è caratterizzato da diversi ingressi interni, costituenti scale dalla lettera A alla E, in ognuna delle quali risiedono vari nuclei familiari.

Atteso che l'appartamento affittato ai TUTINO si trovava nella scala D, piano primo, si verificava se vi fossero ancora residenti dei nuclei familiari che vi abitavano già dagli anni '90.

Venivano individuati due campanelli con i nominativi "PUGLIESE" e "RADAELLI Maria";

nome, quest'ultimo, che risultava dallo SDI per aver acquistato un'abitazione proprio da PAGANINI Elsa nel 1987.

Al primo piano della scala citata, risultavano esservi cinque portoni d'ingresso ad abitazioni, più due altri risultati poi essere le porte di servizi igienici.

Nel contesto del sopralluogo, personale della Dia acquisiva informazioni anche da RADAELLI Maria, nata a Bovisio Masciago (MI) il 31/1/1930 e da Franca Albertina BUIA, nata a

Ponte Lambro (CO) il 28/09/1946, coniugata OSTO, entrambe dimoranti nello stabile di Via

Roma.

50 cfr. nota DIA Centro Operativo Firenze del 25.5.2009 aff. 31290 55. e in particolare 31292

./òg/iu /1,.. 79

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

La RADAELLI - che occupa l'appartamento sito sulla destra del pianerottolo del primo piano - sollecitata a precisare e fornire indicazioni in ordine ai residenti dell'unità immobiliare

che si erano succeduti nel tempo, ha fornito le seguenti indicazioni di interesse 51 :

• la famiglia PAGANINI disponeva in origine, sul quel piano, di tre locali, posti sulla

destra del pianerottolo per chi sale le scale, uno dei quali è quello in cui ora la donna abita, acquistato nel 1987; gli altri, a seguire, sono costituiti da un bilocale e un monolocale di circa IO mq con bagno;

• all'epoca in cui ella aveva acquistato la casa, il bilocale della PAGANINI era già

affittato ad una famiglia di siciliani di cognome TUTINO, composta da marito, moglie (casalinga) ed un figlio, di pochi anni, a nome Giuseppe, che aveva un handicap; contemporaneamente, anche il monolocale era affittato ed occupato da altre persone;

• i TUTINO erano rimasti alcuni anni, per poi trasferirsi in Sicilia. Quando ciò avvenne, il bilocale venne affittato per qualche mese a BERNARDIS Maria Luisa, i cui

genitori abitavano al secondo piano;

• qualche anno orsono, il figlio dei TUTINO, Giuseppe, è tornato a fare visita alla

signora Franca OSTO, che' abita di fronte al suo appartamento, sempre al primo piano,

con la quale i TUTINO avevano stretto un rapporto di amicizia nel periodo in cui avevano dimorato in quello stabile; in quell'occasione, la RADAELLI ricorda che

TUTINO

Giuseppe era stato accompagnato dallo zio;

Nel pomeriggio del 25/05/2009, personale della Dia si è portato nuovamente in Via Roma 30 a Bovisio Masciago (MI), ove ha richiesto a BUIA Franca Albertina, coniugata OSTO, notizie circa la famiglia di origine siciliana che aveva abitato nel bilocale di proprietà di PUGLIESE, sito sullo stesso piano.

La predetta, nel fornire le seguenti notizie che costituiscono un ulteriore riscontro positivo

circa la presenza dei TUTINO ha precisato che:

- nel bilocale di PUGLIESE, sino al 92 - 93, aveva effettivamente abitato una famiglia di origine siciliana il cui cognome era TUTINO, composta da marito, moglie ed

un figlio di nome Giuseppe;

- il padre del ragazzo, Antonino, da lei chiamato col diminutivo di "NINI" (TUTINO

Antonino) lavorava alle Poste Centrali in qualità di autista; la moglie Concetta, da lei chiamata col diminutivo di Cettina (CACOPARDO Maria Concetta), non aveva un lavoro,

in quanto doveva accudire il figlio, e con lei aveva stretto un rapporto di amicizia e di faldone 3 aff. 31292

51

80

foglio

TRIBUNALE DI MILANO

111'.

Sezione Giudice per le indagini preliminari

solidarietà, dal momento che l'aiutava a superare le difficoltà incontrate sia per l'ambientamento nella nuova comunità, che, soprattutto, per le esigenze sanitarie legate alle condizioni del figlio;

- il figlio Giuseppe, che ha frequentato le scuole a Bovisio Masciago, a causa dei motivi di salute in cui versava, doveva fare anche logopedia presso la locale ASL;

- Antonino aveva poi ottenuto il trasferimento in Sicilia e tutta la famiglia aveva lasciato Bovisio, emigrando a Bagheria (PA);

.La moglie di Antonino, Concetta, aveva un fratello a Milano di nome Tommaso, la cui moglie faceva la parrucchiera, che veniva spesso a visitare i TUTINO;

- poco prima che Antonino lasciasse Bovisio Masciago (quindi, nel 1992), erano saliti dalla Sicilia, in aereo, il fratello e la moglie, il cui nome era Anna, e tutti e cinque si erano sistemati nello stesso appartamento, per diversi mesi, pur sussistendo problemi per il poco spazio disponibile. A tal proposito, la predetta BUIA ha ricordato che, a volte, Concetta si lamentava con lei per la presenza dei cognati, proprio per le ridotte dimensioni dell'appartamento;

- Antonino e la sua famiglia avevano lasciato Bovisio Masciago dopo la Pasqua del 1992, per rientrare in Sicilia. Erano, però, rimasti nell'appartamento, per qualche mese ancora, sino al settembre di quell'anno, il fratello (TUTINO Filippo Marcello) e la moglie

Anna (FALLETTA Anna);

- ha ricordato, ancora, che Antonino svolgeva le mansioni di autista per le Poste, mentre il fratello non svolgeva alcun lavoro, aggiungendo che era anche piuttosto schivo nei suoi confronti e che usciva con alcuni amici di Milano. La moglie Anna, invece, rimaneva in casa, durante il giorno, con la cognata Concetta;

- i due fratelli TUTINO disponevano ciascuno di un telefono cellulare, di cui però non aveva traccia del numero, non avendo mai avuto necessità di chiamarli ed anche perché, essendo dirimpettai, li vedeva tutti i giorni.

- Antonino aveva all'epoca una macchina scura, di cui non ha ricordato né la marca né il modello, che utilizzava per recarsi al lavoro;

- i cognati di Concetta (Filippo Marcello e la moglie FALLETTA Anna) non avevano figli all'epoca, ma ne hanno avuta una l'anno dopo aver lasciato Bovisio ed erano già tornati in Sicilia;

- a seguito della loro partenza, il bilocale era stato affittato da PUGLIESE ad una ragazza che abitava già nel palazzo, BERNARDIS Maria Luisa, la quale vi è rimasta pochi mesi;

foglio nr. 8 J

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

- le questioni relative all'affitto e ai problemi condominiali erano sempre curate da PUGLIESE Giuseppe, marito di PAGANINI Elsa; durante la loro permanenza le utenze

ENEL e GAS erano state, a suo dire, volturate da TUTINO Antonino a suo nome (all'epoca l'azienda del gas era la METANGAS, Via Volta nr. 3, Bovisio Masciago);

- dei TUTINO, infine, conosceva l'utenza e l'indirizzo di Bagheria - annotati in agenda come TUTINO NINI e CEIY Via F7 14 0911902954,- che i predetti le avevano

lasciato per la stima e l'affetto che avevano nei suoi confronti, e a cui telefonava ancora.

L'utenza 0911902954 risulta intestata a TUTINO Antonino, Via Lorenzo Perosi (ex Via F7) nr. 14, Bagheria (PA).

La BUIA, inoltre, ha ricordato che, circa dieci anni prima, era tornato a farle visita TUTINO Giuseppe, figlio di Antonino e Concetta, in quell'occasione accompagnato dalla zia che

abitava a Milano e faceva la parrucchiera (cioè RIBOLDI Lucia, moglie del sopra citato Tommaso CACOPARDO, fratello di Concetta).

In conclusione, l'attività investigativa sopra riportata ha permesso di stabilire che:

La famiglia di TUTINO Antonino ha dimorato dal 1987 al 1992 nell'appartamento di via Roma nr. 30, a Bovisio Masciago, affittatogli da PUGLIESE Giuseppe;

- nell'anno 1992, poco prima del loro trasferimento definitivo per Bagheria, vennero in aereo dalla Sicilia e andarono a dimorare nello stesso appartamento

TUTINO

Filippo Marcello e la moglie FALLETTA Anna (si erano sposati nel 1990 a Palermo);

- mentre TUTINO Antonino lavorava stabilmente alle Poste, il fratello Filippo Marcello non risultava svolgere alcuna attività durante la sua permanenza a Bovisio

Masciago;

• il periodo di permanenza di TUTINO Filippo Marcello a Bovisio Masciago presso il fratello è sicuramente il 1992, in quanto vi è il riscontro sia della denuncia di cessione fabbricato rilevata dalla banca dati di P.S., che delle informazioni acquisite dai vicini di casa, uno dei quali dice che TUTINO Filippo Marcello e FALLETTA Anna ebbero una figlia

l'anno successivo alla loro partenza da Bovisio Masciago (infatti il 27/03/1993 è nata a Palermo la loro figlia TUTINO Marzia);

• TUTINO Filippo Marcello occupò l'appartamento di Via Roma nr. 30 almeno sino a settembre 1992, in quanto, dal seguente mese di ottobre, vi è la denuncia di cessione a jòglio /1,.. 82

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

favore di BERNARDIS Maria Luisa, ovvero l'inquilina a cui PUGLIESE Giuseppe ha affittato successivamente ai TUTINO;

.La persona che PUGLIESE' Giuseppe afferma di aver trovato nel bilocale in questione, qualificata come il "fratello di Antonino", deve identificarsi con certezza in

TUTINO Filippo Marcello, rimasto per qualche mese dopo che Antonino e la sua famiglia erano rientrati a Bagheria;

• i due fratelli TUTINO disponevano, all'epoca, di un'utenza cellulare ciascuno, che

non è stato possibile, però, individuare, in quanto non nota alle persone sentite; la signora BUIA, loro dirimpettaia, disponeva solo dell'utenza fissa di Bagheria di

TUTINO

Antonino, la nr. 0911902954;

.La moglie di TUTINO Antonino, CACOPARDO Concetta, aveva un fratello a Milano, anch'egli dipendente delle Poste.

Il fratello della CACOPARDO deve essere individuato in CACOPARDO Tommaso, di Giuseppe e di Betti Grazia, nato a Palermo il 27/03/1954, incensurato, dipendente delle Poste,

emigrato da Palermo a Milano il 29/07/1982, ove ha risieduto dapprima in Viale Zara n.129

Questi è coniugato in seconde nozze, dal 29/5/1989, con RIBOLDI Lucia, nata a Milano il

12/11/1956, titolare della ditta individuale denominata "LUCY HAIR STILIST di RIBOLDI Lucia",

con sede presso il civico 1 di Via Alserio ed avente, quale oggetto sociale, l'attività di parrucchiera.

La RIBOLDI è anche intestataria sia dell'utenza n. 02/26301029 installata presso l'abitazione di residenza, sia dell'utenza n. 02/6684853, installata in Via Alserio l,

nell'esercizio
di parrucchiera di cui è titolare.

Si evidenzia, da ultimo, che "Viale Zara 129" era anche lo stesso indirizzo presso cui dimorava TUTINO Antonino prima che emigrasse a Bovisio Masciago (ove aveva sede la "Casa Albergo" delle PP.n.).

AI fine di verificare l'eventuale presenza e utilizzo di utenze nel civico 30 di Via Roma in Bovisio Masciago, sono stati ottenuti dal Centro Nazionale Autorità Giudiziaria di TELECOM ITALIA SpA gli elenchi abbonati del Comune di Bovisio .Masciago e quelli di Milano città, per gli anni dal 1991 al 1995, dai quali è stato possibile trarre utenze riferibili alle persone poi sentite a verbale (quale la BERNARDIS Maria Luisa) o che sono emerse nel corso dell'attività poi svolta

52

faldone 3 - aff. 31032 55.

52

.foglio nr. 83

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

La consultazione degli stessi, in particolare quelli di Bovisio Masciago, ha posto in luce la presenza dei seguenti nominativi:

1) elenco degli abbonati 1991-1992:

- CACOPARDO Tommaso, 30 v. Roma (0362) 558168
- BERNARDIS Benigno, 30, v. Roma (0362) 592784

2) elenco degli abbonati 1992-1993:

- CACOPARDO Tommaso, 30 v. Roma (0362) 558168
- BERNARDIS Benigno, 30, v. Roma (0362) 592784

3) elenco degli abbonati 1993-1994:

- BERNARDIS Benigno, 30, v. Roma (0362) 592784
- BERNARDIS Maria Luisa, 30 v. Roma (0362) 593648

3) elenco degli abbonati 1994-1995:

- BERNARDIS Benigno, 30, v. Roma (0362) 592784

AI riguardo, singolare è la presenza di un'utenza in Bovisio Masciago intestata a CACOPARDO Tommaso, giacchè questi non ha mai risieduto a Bovisio Masciago, né che ha mai

preso in affitto (almeno formalmente) alcun locale in Via Roma nr. 30.

Come si vede, l'utenza è stata attiva per poco tempo a quel civico e verosimilmente era in uso alla famiglia di TUTINO Antonino negli ultimi tempi della loro permanenza.

§.2. La riunione a casa della suocera di Marcello Tutino

In proposito, SPATUZZA ha dichiarato:

"Facemmo una riunione nella casa della suocera di Marcello Tutino (precisazione resa in sede di verbalizzazione riassuntiva) in cui eravamo presenti io, Cosimo Lo Nigra,

Francesco

Giuliano, Giovanni Formoso fratelli Marcello e Vittorio Tutino per stabilire le modalità con cui fare questi attentati". (Spatuzza 26.6.08)

jògl io Ilr. 84

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

"Ci ritroviamo dunque io, Lo Nigro, Giuliano, i fratelli Marcello e Vittorio Tutino e Giovanni Formoso. L'incontro avviene in corso dei Mille presso l'abitazione della suocera di Marcello Tutino". (Spatuzza 9.7.08)

La suocera di Marcello TUTINO si identifica in BAIAMONTE Maria, nata a Palermo il 19.6.36 e ivi residente in via Milo Guggino Francesco n. 95 piano terra, parallela di C.so dei Mille.

Lo stretto rapporto tra TUTINO Marcello e la suocera e la presenza del primo presso l'abitazione della seconda, per periodi anche non brevi, emergono da una serie di circostanze 53 :

- all'uscita dal carcere l'indagato è stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 4 e in più occasioni TUTINO, per brevi periodi, è stato autorizzato a trasferire il proprio domicilio presso l'abitazione della suocera sita in Palermo via Francesco Milo Guggino n. 95;
- dalle ore 21.00 del 4.6.2009 TUTINO Marcello ha trasferito il proprio domicilio presso l'abitazione della suocera senza indicarne l'eventuale termine;
- inoltre, nell'ambito del presente procedimento sono state disposte una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno attestato la quotidiana presenza dell'indagato nella casa della suocera, l'utilizzo da parte di Marcello TUTINO del telefono ubicato in tale abitazione e di un ciclomotore intestato alla suocera.

Alla luce di tali riscontri, deve ritenersi l'altra credibilità di SPATUZZA che colloca la riunione programmatica per le stragi di Milano e Roma presso l'abitazione della suocera, cioè in

un'abitazione di cui di fatto lo stesso aveva, e continua ad avere, la completa disponibilità.

§.3. I parenti della moglie di Marcello TUTINO

In proposito, SPATUZZA ha dichiarato:

Ribadisco ciò che ho detto circa il fatto che probabilmente Marcello TUTINO si appoggiava ai

parenti della moglie. (Spatuzza 17.12.08)

So che a Milano viveva una cugina di MARCELLO TUTINO. (Spatuzza 15.12.09)

53 faldone 4 aff. 40026 55.

foglio n". 85

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Sono state identificate due cugine di Anna Falletta, moglie di Marcello Tutino:

- FALLETTA Caterina, nata a Villabate il 6.12.55 e residente ad Abbiategrasso in

via

Vivaldi n. 8 dal 25.7.95;

- LO IACONO Rita, cugina di Cacopardo Maria Concetta, moglie di Tutino Antonino,
nata a Palermo il 23.4.59 e residente in Busto Arsizio via Rossini n. 109 dal 17.10.94. dal 16.12.2004; la stessa risulta emigrata per Bagheria ave risulta risiedere in via De Spuches n. 19.

§.4. Il rinvio degli attentati

In proposito, SPATUZZA ha dichiarato:

L'esecuzione degli attentati in questione era prevista una settimana prima rispetto a quando sono poi effettivamente stati eseguiti e slittarono poiché a Roma era in corso, in quel periodo, la Festa de' Noantri (Spatuzza 26.6.08)

Al riguardo, si osserva che dal 17 al 26 luglio 1993 nel quartiere Trastevere ha avuto luogo la festa rionale denominata "festa de noantri" con conseguente chiusura al traffico della

maggior parte delle strade adiacenti al predetto, con notevoli ripercussioni alla viabilità in tutto

il centro storico della capitale.

§. 5. I viaggi in aereo

In proposito, SPATUZZA ha dichiarato:

Dopo il noto contrattempo di cui ho già parlato qualcuno di loro è sceso creando rimostranze ma non so dire poi come siano rientrati a Milano. (Spatuzza 17.12.08)

Ho saputo che qualcuno del gruppo di Milano è tornato a Palermo, credo in aereo (Spatuzza 7.5.09)

./òglio n,.. 86

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Sono state esaminate le liste di volo dell'epoca ed è stato rintracciato il nominativo TUTINO Benedetto su un volo Palermo - Roma Roma - Malpensa del 26 luglio 1993, cioè il giorno precedente alla strage.

Il dato appare piuttosto significativo in quanto una modalità tipica di coloro che hanno avuto un ruolo esecutivo nelle stragi è stata quella di muoversi in aereo, indicando i propri nomi e cognomi leggermente modificati al fine di impedire agli inquirente di individuarli.

In data 19.7.93 (quando è in pieno svolgimento la fase preparatoria degli attentati alle due chiese di Roma) dalla biglietteria Alitalia di Palermo Punta Raisi sono stati emessi due biglietti a nome SpaduzzajG. MR. e LucianojF. MR54.

Nella tratta Palermo Roma con la dicitura Open. Spaduzza e Luciano sono facilmente identificabili in Gaspare Spatuzza e Francesco Luciano.

Il 24.2.92, sul volo Palermo - Roma, hanno viaggiato, con posti vicini, due persone con i

nomi di Rinacori e Geraci, verosimilmente riconducibili in Vincenzo SINACORI e Francesco

GERACI, giunti in quel periodo a Roma per compiere l'attentato a Maurizio COSTANZO (come è

noto, il progetto fu poi in quel momento sospeso e rimandato al maggio 1993)55.

È stato inoltre accertato che FORMOSO Giovanni (definitivamente condannato per le stragi di Milano e Roma del 27 luglio) usando la storpiatura del cognome in FormusojGNNI in

data 13.7.93 ha effettuato il viaggio Palermo - Milano e ritorno (faldone 1/1 aff. 10598 ss.).

FERRO Vincenzo, che ha procurato il supporto logistico per la strage di via dei Georgofili

contattando Antonino Messina, ha viaggiato sulla tratta Palermo Roma il 23.5.93 con un biglietto rilasciato a nome Ferrauto V. Mister56 ,

GIULIANO Francesco, in occasione della preparazione dell'attentato a Contorno, ha viaggiato con l'autovettura tg. Roma 3G0803 a cui era abbinato il nominativo "Luciano" a bordo della nave Manzoni da Palermo a Napoli 57 •

54

Cfr. sentenza n. 3/2011 della Corte d'Assise di Firenze nei confronti di Tagliavia Francesco, in faldone 1, pagina 145

55 Cfr. sentenza n. 3/2011 della Corte d'Assise di Firenze nei confronti di Tagliavia Francesco, in faldone 1, pagina 91

56

Cfr. sentenza n. 3/2011 della Corte d'Assise di Firenze nei confronti di Tagliavia Francesco, in faldone 1, pagina 107

57

Cfr. sentenza n. 3/2011 della Corte d'Assise di Firenze nei confronti di Tagliavia Francesco, in faldone 1, pagina 188

jòg/io 111'. 87

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Come detto, il riscontro pare estremamente significativo sia perché il particolare riferito da SPATUZZA è difficilmente "inventabile", sia perché il medesimo modus operandi è stato

utilizzato da altri soggetti (Gaspere Spatuzza, Luciano Francesco, Formoso Giovanni) ormai

definitivamente condannati per le stragi.

Poiché, come ormai giudizialmente accertato, le stragi sono state frutto di un medesimo disegno, può ritenersi che tale modus operandi fosse una sorta di costante operativa ampiamente collaudata all'interno del gruppo dei partecipanti, talché la ricorrenza di tale modalità operativa, riferita da un collaboratore e riscontrata, costituisce un dato altamente significativo.

§. 6. Il rapporto tra Marcello TUTINO e i GRAVIANO

In proposito, SPATUZZA ha dichiarato:

TUTINO di nome fa FILIPPO MARCELLO, lo conosco da tantissimi anni, abbiamo commesso un primo furto nel '90, '91. Si trattava di un carico di sigarette che dopo essere stato rubato è stato consegnato a FILIPPO MARCELLO perché lo rivendesse.

FILIPPO

MARCELLO non ci ha però pagato. Di questa inadempienza ne è stato informato GRAVIANO.

TUTINO FILIPPO Marcello è stato allontanato da Palermo e si è trasferito a Milano. Lo ho rivisto poco prima della strage, ossia era stato fatto rientrare per partecipare e

collaborare nella preparazione della strage.

D. - Le sa quando TUTINO FILIPPO MARCELLO è rientrato definitivamente a Palermo?

R. - Già poco prima delle stragi era stato fatto rientrare a Palermo. Da quanto raccontatomi da FILIPPO TUTINO, FIFETTO CANNELLA gli avrebbe detto che con questa partecipazione sarebbe stato riabilitato. (Spatuzza 15.7.09)

dopo l'arresto dei GRAVIANO il TUTINO inizia invece essere più presente nell'attività dell'organizzazione in quanto gestisce il distributore dei GRAVIANO fittiziamente intestato a FARAONE Giuseppe (Spatuzza 17.12.08)

Trihull

Il Giudice pe,

foglio 88

TRIBUNALE DI MILANO

/71".

Sezione Giudice per le indagini preliminari

SPATUZZA ha in sintesi riferito che, a causa di una "mancanza", Marcello TUTINO era

stato allontanato da Palermo e che la partecipazione alla strage di via Palestro era stata l'occasione per "riabilitarlo".

ampiament~ riscontrati.

I rapporti tra Marcello TUTINO e i fratelli GRAVIANO sono

In primo luogo, TUTINO Filippo Marcello è stato condannato dal Gup di Palermo in data

13.7.96, all'esito di giudizio abbreviato, per associazione di tipo mafioso (commesso fino alla

data odierna, si legge nella sentenza, e pertanto fino al 13.7.96)5a.

La sentenza, in punto di responsabilità, è stata confermata da Corte di Appello di Palermo

il 14.7.97, divenuta irrevocabile il 28.9.99.

Nella sentenza del Gup di Palermo così si legge:

"Già in passato l'imputato viene menzionato dal collaboratore di giustizia DRAGO Giovanni, tra gli "affiliati" alla famiglia di Brancaccio. In particolare, in data 22 luglio 1993, il

DRAGO dichiara testualmente:

"Anche Tutino Marcello, fratello di Vittorio, (imputato nel procedimento denominato Golden Market), è vicinissimo alla "famiglia di Brancaccio" ed è stato sempre a disposizione

della stessa. Ricordo che TUTINO Marcello venne arrestato per reati di droga unitamente a CANNELLA Fifetto ed io personalmente l'ho rifornito più volte di stupefacenti. TUTINO Marcello

abitava alle case popolari dello Sperone, come già il fratello Vittorio, e ricordo che era in possesso di un grande box per auto sito nello stesso palazzo ove abitava. In questo box noi, che ne possedevamo le chiavi, conservavamo le auto, rubate; che ci servivano per le nostre azioni. Tutino marcello ha anche un'attività lecita, quella di indoratore ed ha fatto anche lavori

per le nostre abitazioni private. Ho poi saputo che si è sposato con una ragazza di nome Anna

e che si è trasferito a Milano presso un fratello.

Più recentemente a riscontro delle anzidette affermazioni altro collaboratore di giustizia,
DI FILIPPO Emanuele, in data 3 giugno 1995 dichiara quanto segue nell'ambito del suo rapporto collaborativo:

Tutino Marcello, fratello di Vittorio, mio coimputato al processo Golden Market, non è uomo d'onore, ma è vicinissimo ai fratelli Graviano. Ricordo al riguardo che quando, nel 1991, si sposò mia sorella Agata, il Tutino mi venne a trovare al distributore, a bordo di una moto di grossa cilindrata, dicendomi di andare a casa di mia madre perché mi avrebbe fatto avere il regalo di nozze di Graviano Filippo.

faldone 1 aff. 10111 55.

58

foglio nr. 89

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

In un successivo interrogatorio (6 luglio 1995) DI FILIPPO aveva modo di precisare come,

effettivamente, TUTINO avesse poi recato il regalo del GRAVIANO agli sposi.

Nel corso del medesimo esame DI FILIPPO riferiva altresì:

"Conosco i fratelli TUTINO Marcello e Vittorio, si tratta di persone molto vicine alla famiglia mafiosa di Brancaccio e molto vicini in particolare ai fratelli GRAVIANO.

Marcello

TUTINO è molto amico di Cristofaro CANNELLA. Da Antonino GIULIANO seppi che sia Marcello

che Vittorio TUTINO sono molto amici di quel Gaspare SPATUZZA del quale ho prima parlato".

Siffatte dichiarazioni trovano conferma sia nel fatto che TUTINO è stato arrestato il 14.11.1981 con CANNELLA Cristofaro, detto "Fifetto" (latitante per omicidio ed associazione

mafiosa), sia nel fatto che l'imputato è fidanzato con FALLETTA Anna.

Alle dichiarazioni suddette, originariamente poste a base di un provvedimento di fermo rimasto a lungo ineseguito per la irreperibilità di TUTINO, si aggiungevano quelle di

CALVARUSO e di CANNELLA, i quali confermavano l'estrema fiducia in TUTINO dopo i

chiarimenti contabili di TUTINO ed ulteriori attività criminose poste in essere dallo stesso, sia

nel campo delle estorsioni che degli stupefacenti.

Anche i collaboratori di giustizia ROMEO Pietro e CIARAMITARO Giovanni, parlando del

TUTINO, ne hanno posto in risalto il ruolo di riscosso re del pizzo.

Altre dichiarazioni sul conto di TUTINO venivano rese da tale NOTARGIACOMO,

importante esponente della 'ndrangheta ospitato proprio da CANNELLA Tullio al Villaggio

Euromare, quando questi era reduce da un conflitto a fuoco.

Pertanto, attesa la convergenza di dette dichiarazioni, tutte tra di loro autonome e senza che si possano profilare motivi particolari di rancore, non può che concludersi per una appartenenza di TUTINO all'associazione, nonostante, anche in questo caso, la mancanza di "investitura".

Peraltro TUTINO, nel corso del suo interrogatorio conseguente alla sua cattura, non ha dichiarato alcunchè a sua discolpa, ove si eccettui una generica negazione di appartenenza all'associazione, finendo sostanzialmente con l'avvallare il contenuto delle dichiarazioni rese sul suo conto dai numerosissimi collaboranti ora citati"59.

In data 14.1.2004, il Tribunale di Palermo sez. autonoma misure di prevenzione ha applicato a TUTINO Marcello la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo

faldone 1/1 aff. 10186 55.

59

foglio tlr. 90

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni 4 in quanto indiziato di appartenere all'associazione mafiosa Cosa Nostra 60 •

TUTINO è stato nuovamente condannato per traffico di armi, stupefacenti e concorso esterno in associazione di tipo mafioso ('ndrangheta) con sentenza del Tribunale di Palermo in data 11.4.2000 (irrevocabile il 28.6.2002)61.

La sentenza si riferisce a fatti che si sono svolti alla fine degli anni '80 e riguarda la vendita di un numero imprecisato di armi comuni e da guerra da parte di appartenenti alla 'ndrangheta ai GRAVIANO; la plurima cessione di sostanze stupefacenti da parte dei GRAVIANO ai calabresi, la cessione gratuita di pistole fucili "sporchi" da parte del gruppo dei GRAVIANO ai calabresi; il rifugio fornito dai GRAVIANO a soggetti calabresi reduci da un tentativo di omicidio perpetrato nei loro confronti da altro gruppo appartenente alla 'ndrangheta.

Dalla sentenza emerge una serie di circostanze:

• il dominus dell'intera operazione è Giuseppe GRAVIANO, che invia in Calabria i

suoi corrieri Cristofaro CANNELLA e Marcello TUTINO;

• al tempo dei fatti Marcello TUTINO era l'autista di Giuseppe GRAVIANO, del quale

pertanto era certamente un uomo di fiducia (sul punto, come qui di seguito riportato, analoghe dichiarazioni le ha rese Fabio TRANCHINA, cognato di LUPO Cesare e che ha

sostituito Marcello TUTINO nelle mansioni di autista di Giuseppe GRAVIANO);
• Nella vicenda definita da Trib. Palermo 11.4.2000 compare anche TUTINO Vittorio, condannato per concorso esterno alla 'ndrangheta per aver favorito e facilitato

la permanenza in Sicilia dei calabresi feriti nella lotta di mafia di cui si è prima detto. Più recentemente Marcello TUTINO è stato condannato alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione da Gup Palermo 30.4.2013 (sentenza non ancora passata in giudicato) per appartenenza alla famiglia mafiosa di Brancaccio62 •

Al riguardo, tre circostanze meritano di essere sottolineate.

In primo luogo, a testimonianza ulteriore dello stretto rapporto tra la famiglia GRAVIANO e Marcello TUTINO, è da rilevare che nel medesimo processo sono stati condannati per il reato

60
faldone 1/1, aff. 11433 55.

Cfr. sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 24.4.2001, di conferma della sentenza di primo grado

61
~Jonunciata il giorno 11.4.2000, in faldone 1/1, aff. 11352 55.

faldone 1/1 aff. 11488 55

foglio nr. 91

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

di cui all'art. 416 bis anche Benedetto e Nunzia GRAVIANO (fratello e sorella di Giuseppe e

Filippo GRAVIANO). In secondo luogo in tale sentenza, a pag. 271 e ss., sono riportate le

dichiarazioni rese dal collaboratore Fabio TRANCHINA (già autista di Giuseppe GRAVIANO).

Nella foto nr. 14 riconosco TUTINO Marcello; TUTINO Marcello io ne sentii parlare subito dopo

quando conobbi Giuseppe GRAVIANO, che ripeto, io Giuseppe GRAVIANO lo conobbi nel

maggio del 1991 e quando mi fu presentato mi fu chiesto di assisterlo nella sua latitanza e sapevo che il mio predecessore fosse proprio lui, Marcello TUTINO, che me lo disse ai tempi

Giuseppe GRAVIANO.

P.M.: "suo?"

TRANCHINA: "mio predecessore, diciamo la persona che prima di me..."

P. M.: Prima di lei, sì...

TRANCHINA: ... porta va la spesa, guidava la macchina ...

P. M.: ... si occupava della latitanza.

TRANCHINA: ... della latitanza di Giuseppe GRAVIANO fosse proprio Marcello TUTINO. Di fatto

poi lui da Palermo se ne andò, se ne andò, gli disse a Giuseppe GRAVIANO che si

allontanava

da Palermo perché aveva lui a Milano un fratello che non poteva campare, non ci riusciva con il

lavoro a tirare avanti, allora lui se ne andò a Milano, credo che facesse l'imbianchino questo suo fratello o qualche cosa del genere e comunque se ne andò, ma poi rientrò a Palermo, ma io diciamo non lo vedevo. Ora io a . Marcello TUTINO l'ho visto una sola volta nel 2010 perché

quando fui licenziato, esattamente il 12 aprile del 2010 sono stato licenziato dalla FMC per riduzione del personale, avevo ricominciato a fare, diciamo, il rappresentante di sistemi antincendio, degli estintori, per intenderci. E allora siccome sapevo che lui lavorava qui alla G.

TRASPORT presso la TNT di Ciaculli ci sono andato e ho detto: vediamo se magari mi fa fare la

manutenzione degli estintori o comunque mi fa fare un giro magari in persone che lui conosce... mi ricordo chiaramente che lo andai a trovare e lui infatti, appena mi vide si sorprese, come a dire: Eh Fabio ma quant'è che non ci vediamo... la prima cosa che fece, mi guardò, prese il telefonino, disse: che fa lo spengo, dice, levo la batteria? Gli ho detto: Marcello io sono venuto qua a parlarti di lavoro. Dice: vabbò u capivu ... e ha tolto la batteria

dal cellulare. Gli ho detto: no Marcel/o, comunque sono venuto vero per parlarti di lavoro perché siccome ho perso, per l'ennesima volta, il lavoro, ti volevo chiedere se per favore tu mi

puoi dare una mano, se mi puoi presentare qualche negoziante che magari ha bisogno degli estintori, che mi faccia fare la manutenzione... Ma, dice, ora viremu, intanto viriemu questi che

ci sono qua, poi vediamo, dice, al/a Zona Industriale se ti posso diciamo indirizzare da

n
foglio

TRIBUNALE 01 MILANO

/11'.

Sezione Giudice per le indagini preliminari

qualcuno ... ma di fatto lui non ne fece niente perché anche diciamo secondo me, già a lui pure

era arrivata la notizia che comunque dove andavo, andavo io, dovevo trovare le porte chiuse.

Una cosa che mi colpì di Marcello TUTINO fu che mi disse alla fine, diciamo, di questo nostro

incontro, dice: ma, speriamo ca u Signuri mi runa a grazia, dice, che mi devo fare, dice, che riesco a fare sposare questa figlia che ho, perché ha una figlia credo che abbia un 18 - 19 anni,

20 non sono sicuro, dice, speriamo o' Signuri ca mi fa maritari a sta me' figghia, dice e poi puru ca m'è ghiri a fari deci, (vent'anni i' carcere, dice, un mi interessa niente. Diciamo mi colpì questa frase che lui mi disse (inc.)

P. M.: Dico ma lei l'ha visto recentemente incontrarsi o avere qualche genere di relazione con

suo cognato piuttosto che con ...

TRANCHINA: Incontrarsi, incontrarsi, io con i miei occhi no, però che mi è stato riferito

che

loro si incontravano presso il posto diciamo di lavoro, diciamo che mio cognato Cesare lo andasse a trovare dove lavora lui, che si incontrassero, queste cose sì, però io coi miei occhi non l'ho visto.

Inoltre, nell'ambito del p.p. n. 42234/10 modo 21 pendente presso la Procura di Milano sono state svolte attività tecniche e una serie di servizi di osservazione (anche) nei confronti di Marcello TUTINO.

Da tali investigazioni 63 , trasmesse alla DDA di Palermo in data 29.12.2011 e sulla cui base il Gup di Palermo ha deciso il procedimento conclusosi con sentenza 30.4.13 (di cui si è dato prima conto) sono emerse le seguenti circostanze.

a) La sera del 31.10.09 TUTINO Filippo Marcello ha ospitato a cena, in casa sua, FARAONE Giuseppe e sua moglie, GALDI Rosalia (moglie di Giuseppe GRAVIANO), il figlio Michele, LUPO Cesare Carmelo e la moglie SAN5ICA Bianca. Con riguardo a LUPO Cesare è da rimarcare che lo stesso, nell'agosto 2009, appena liberato dal carcere, ha chiesto a GALDI Rosalia notizie del cognato Benedetto GRAVIANO e si è attivato per contattare la famiglia GRAVIANO, in particolare QUARTARARO Vincenza (madre dei fratelli GRAVIANO) alla quale ha confidato di considerarla una madre e di sentirsi legato ai suoi figli come un fratello; ciò a testimonianza del legale di LUPO Cesare con la famiglia GRAVIANO.

cfr. annotazione di P.G. in data 1 marzo 2011 in faldone nA, aff. 4036955.

63

jòglio 93

TRIBUNALE DI MILANO

Il,..

Sezione Giudice per le indagini preliminari

b) FARAONE Giuseppe gestisce una serie di distributori di carburante per conto della famiglia GRAVIANO, dando conto di tale gestione a Nunzia GRAVIANO e riversando a quest'ultima e a GALDI Rosalia i ricavi di tale attività.

FARAONE Giuseppe è stato recentemente condannato dal Gup Palermo con sentenza in data 30.4.2013 per associazione di tipo mafioso (famiglia GRAVIANO) ad anni 10 di reclusione.

In data 29.11.09 TUTINO Marcello è stato ospitato a pranzi dai coniugi FARAONE

c)

presso la villetta di Altavilla Milicia.

d) TUTINO Marcello, fino al suo arresto intervenuto in data 29.11.11, ha svolto attività lavorativa presso la AG Trasporti srl, amministrata da ARDUINO Giovanni (Palermo 2.4.62), condannato alla pena di anni 4 di reclusione per intestazione fittizia

di

beni aggravata ex art. 7 d.l. 152/1991 da Gup Palermo 30.4.13.

e) In data 5.1.2010, presso il bar La Coccinella ubicato presso l'area di servizio Q8 di viale Regione Siciliana, gestito da FARAONE nell'interesse e per conto dei

GRAVIANO,

è stato notato TUTINO Filippo Marcello.

Gli stretti rapporti tra Marcello TUTINO e i GRAVIANO sono stati ulteriormente

f)

confermati da SPATUZZA nel corso dell'esame reso avanti al Tribunale di Palermo - sezione autonoma misure di prevenzione:

SPATUZZA: No, quello della rotonda di Via Oreto, Ip e poi c'è quello Agip è ancora più sotto.

P.M. - Lei questo come lo sa, come ne ha avuto conoscenza di questo?

I.R.C. SPATUZZA - Questo io ne sono a conoscenza innanzitutto perché io ero il responsabile,

poi ne avevo anche all'epoca non ricordo con chi, però perché all'inizio aveva la gestione un po'

il Marcello Tutino di questi due distributori, sia Agip e quello accanto a Coccinella e questo Ip

che è nella rotonda di Via Oreto (cfr. verbale di udienza del 1.1.2003, pagina 108, in faldone

2).

I punti da a) a d) che precedono non solo confermano, nell'attualità, gli strettissimi rapporti tra

Marcello TUTINO e la famiglia GRAVIANO, ma riscontrano pienamente l'affermazione fatta da

Gaspere Spatuzza nel corso dell'interrogatorio del 17.12.08 ("dopo l'arresto dei GRAVIANO

il TUTINO inizia invece essere più presente nell'attività dell'organizzazione in quanto gestisce il distributore dei GRAVIANO fittiziamente intestato a FARAONE Giuseppe")

.jòg/io 111'. 94

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

&.7. Le lettere di rivendicazione

Nel corso dell'interrogatorio in data 9 luglio 2009 (e analoghe dichiarazioni sono state rese anche nel processo a carico di Francesco TAGLIAVIA) SPATUZZA ha dichiarato, come già

visto, quanto segue: "Prima della trasferta CANNELLA mi dette una rivista con dentro cinque

lettere che dovevano essere imbucate il giorno prima degli attentati. Mi fu detto che decidessi

io se mandarne tre da Milano e due da Roma o viceversa. Le lettere sono partite distintamente

insieme alle due spedizioni di esplosivo e del/' inoltro si occuparono LO NIGRO su Roma e

Vittorio TUTINO su Mi/ano.

ADR: Non ebbi occasione di dare una lettura a queste missive. Prendo atto, come mi viene precisato in sede verbale riassuntivo, che due di esse sono state rintracciate e che in

esse si parla, in forma minacciosa, di nuovi attentati con numerosi morti. "

Gli accertamenti sulle lettere spedite ai giornali con la simulata rivendicazione delle stragi

a nome della inesistente "Falange Armata" risalgono al processo n. 12/96 a carico di Leoluca

+ altri 64 •

Bagarella

Attraverso le indagini della p.g. si apprese, infatti, che il 30/7/93 era giunta alla sede romana del quotidiano "Il Messaggero" una lettera anonima e che altra analoga era pervenuta

il 3.8.93 alla redazione milanese de "Il Corriere della Sera".

Entrambe le lettere recavano, come data di annullo postale, quella del 28.7.93. Quella giunta a "Il Messaggero" di Roma fu imbucata sicuramente a Roma tra le ore 20 del 27 luglio e

le ore 7 del 28 luglio 1993.

La lettera spedita al Corriere della Sera era stata imbucata a Milano Nord tra la serata del

27 luglio (dopo le 17.00) e la mattinata del 28 luglio 1993.

Le due lettere avevano il seguente identico contenuto.

"Tutto quello che è accaduto è soltanto il prologo, dopo queste ultime bombe, informiamo

la nazione che le prossime a venire andranno collocate soltanto di giorno ed in luoghi pubblici,

poiché saranno esclusivamente alla ricerca di vite umane

P.s. Garantiamo che saranno centinaia. "

Sentenza irrevocabile Corte d'Assise di Firenze del 6.6.1998, in faldone 1 /3, pagina 291 ss. della copia

64

informatica

foglio nr. 95

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

§. 8. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nei confronti di Marcello TUTINO

Numerosi collaboratori di giustizia, qui di seguito indicati, hanno fatto riferimento alla figura di

Marcello TUTINO.

DRAGO Giovanni

Nel verbale reso alla A.G. di Firenze il 08/02/199465 , DRAGO Giovanni riferisce un importante

particolare che riguarda, oltre TUTINO Filippo Marcello, anche il fratello TUTINO

Antonino:

" omissis ... ADR Per quanto riguarda rapporti diretti dei GRAVIANO, a livello personale,

con

\
situazioni milanesi, non ne so niente. Mi risulta solamente questo fatto: affiliato alla famiglia di

Brancaccio, almeno fino a quando io non sono stato arrestato, è stato certo TUTINO Marcello il

quale, nella qualità di affiliato, si è dedicato a svariate attività che gli venivano commissionate

nel settore degli stupefacenti, talvolta nella tutela dei ricercati, nel campo delle estorsioni ecc. Questa persona era considerata assolutamente affidabile. Può darsi che il suo nome esatto sia

TUTINO Filippo Marcello. Questa' persona ha un fratello che vive a Milano dove lavora alle

Poste, chiamato NINNI e quindi di nome probabilmente Antonio o Antonino. Per quanto ne so

questo non ha mai avuto parte attiva nell'attività dell'organizzazione. Peraltro le situazioni le conosceva;

io stesso, a Palermo ho avuto occasione di pranzare con lui assieme anche a GRA VIANO NINNI a

Giuseppe che all'epoca era latitante. Questo Palermo si era intestato un appartamento, di proprietà peraltro di mio padre, anche se chi lo aveva comprato era lo stesso

GRAVIANO.

Quindi: GRAVIANO aveva preso di fatto la proprietà, intestatario era diventato mio padre ovviamente su mia iniziativa, NINNI TUTINO ne diventò l'ufficiale affittuario con tanto di denuncia di cessione presentata ai Carabinieri di zona. NINNI TUTINO è sposato e all'epoca dei

atti che sto riferendo aveva un figlio.

La circostanza della cessione dell'immobile trova effettivo riscontro nella Banca Dati del Ministero dell'Interno, in quanto, alla data del 7/10/1986, a cura della Questura di Palermo, si

rileva l'annotazione della denuncia di cessione di un fabbricato, sito in Via dello Sperone 34, da

parte di DRAGO Paolo, in favore del precitato TUTINO Antonino.

Cfr. faldone 3 aff. 31275

65

foglio nr. 96

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Il predetto DRAGO Paolo, nato a Palermo il 12/9/1931, è effettivamente il padre del

dichiarante DRAGO Giovanni ed il suddetto TUTINO Antonino, detto "Ninni", è il soggetto in

esame, già dimorante a Milano e fratello di Marcello.

Tullio CANNELLA

Nell'interrogatorio reso il 22/11/1995 all'A.G. di Palermo 66 (nel p.p. 3197/95 RG cd.

Operazione

"BAGARELLA"), CANNELLA Tullio tratteggia la figura di TUTINO Filippo Marcello, attribuendogli

maggior importanza rispetto al fratello Vittorio nei rapporti con i GRAVIANO:

" omissis ... lo iniziai a pagare tangenti dell'ordine di qualche decina di milioni che consegnavo

solitamente a TUTINO Vittorio. Una volta diedi 20 milioni anche a DRAGO Giovanni il quale si

scusò perché non era potuto venire il TUTINO. Talvolta consegnai del denaro anche a TUTINO

Marcello che, probabilmente aveva un ruolo addirittura superiore a quello del fratello.

Ciò lo posso dire perché, una volta che non avevo potuto consegnare trenta milioni al TUTINO

Marcello, venne da me GRAVIANO Benedetto che mi disse che dovevo rispettare il TUTINO

Marcello così come dovevo rispettare lui. TUTINO Marcello godeva inoltre di maggiore

considerazione rispetto al fratello perché era più serio. Il TUTINO Vittorio salì certamente di

importanza quando si sposò e si mise "la testa a posto".

CANNELLA, nel verbale reso alla DDA di Caltanissetta il 24/11/1995 (p.p. 2430/92 RGNR),

inserisce un rilevante particolare circa tutti e tre i fratelli TUTINO (Vittorio, Marcello e Antonino):

"omissis .. , Il fatto che ad occuparsi della fase esecutiva della strage siano stati uomini appartenenti ai gruppi della Guadagna e di Brancaccio mi e' inoltre confermato da un episodio

che offro alla vostra valutazione. poco dopo la strage di via D'Amelio mi trovai a parlare con

TUTINO Vittorio, persona di assoluta fiducia dei GRAVIANO inserito nella famiglia di Brancaccio

a pieno titolo insieme a suo fratello Marcello e all'altro fratello che vive a Milano il quale, come

dal Vittorio confidatomi, ha offerto un punto di appoggio ai GRAVIANO nella città di Milano, in

diverse occasioni a partire almeno dal 1989-90. Il TUTINO Vittorio, parlando con tono spavaldo

con me, e commentando "il botto" di via D'Amelio, accenno che in quella zona abitava sua suocera. Questo non fu un semplice accenno casuale perché dal modo in cui me lo disse mi lasciò intendere con chiarezza che proprio grazie a questa particolare circostanza lui aveva avuto un qualche ruolo nella consumazione della strage. Questa conversazione con il

TUTINO

risale a circa un mese dopo la strage. In precedenza, nel mese di giugno 1992, mi ero recato insieme al TUTINO presso un deposito di barche sito in via Ammiraglio Rizzo, per fare riparare

Cfr. faldone 3 aff. 3127655.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

un acquascooter di proprieta' di GRA VIANO Filippo ma usato dal TUTINO. Io non avevo nessun

interesse alla riparazione ma mi ero recato in quel posto solo per fare compagnia al Tutino con

cui dovevamo discutere di questioni di denaro. L'acquascooter era trasportato da TUTINO su di

un carrello trainato dalla sua Renault Clio di colore verde Omissis"

Tale affermazione risulta di notevole interesse investigativo, atteso che TUTINO Antonino, sin

dal 1987 è presente in Lombardia, ove proprio in quel periodo abita a Bovisio Masciago (MI), in

Via Roma nr. 30.

La circostanza della vicinanza di TUTINO Antonino viene ribadita da CANNELLA nel corso

dell'udienza tenutasi presso l'aula bunker del carcere di Rebibbia (Roma) nel p.p. 116/95 + 25 (scaturito dalla cd. Operazione Golden market).

contro Cordaro Carmelo

Tale dichiarazione appare di elevata importanza, in quanto fa emergere l'episodio di un incontro a Bagheria nella casa dei "fratelli TUTINO che abitano a Milano", avvenuto nel luglio

1993 fra lo stesso CANNELLA e GRAVIANO Filippo

"CANNELLA TULLIO - No io questi soldi li consegnavo contanti e loro hanno avuto diversi

esattori, a parte che ho consegnato del denaro direttamente sia ai fratelli Benedetto, Giuseppe,

Fifetto Graviano, poi per un certo periodo, un due volte, una volta è stato anche incaricato Giovanni Drago a prendere i soldi da me e un'altra volta il fratello di Giovanni Drago al quale

consegnai venti milioni quella volta. Ma poi fu dato l'incarico da parte dei Graviano a Tutino

Vittorio e al fratello di costui Marcello Tutino detto il "Professore" perche' cercava di parlare in

italiano e naturalmente addirittura questo ragazzo il signor Marcello Tutino non lesinava minacce anzi era felice quando il Giuseppe Graviano gli diceva" vai da quel pezzo di cosa inutile

e dicci ca ni duna i picciulli " quindi perdonatemi se ogni tanto do' la battuta siciliana perche' da' la giusta dimensione e il giusto colore alle mie frasi che altrimenti potrebbero insomma non

riscuotere lo stesso significato con la traduzione simultanea in italiano omissis

PUBBLICO MINISTERO - Senta, ha già parlato di Tutino Vittorio, almeno in parte. Ci può riferire

così per sintesi tutto quanto è a sua conoscenza in ordine alla sua eventuale partecipazione a

Cosa Nostra, ai rapporti di Tutino con fratelli Graviano?

CANNELLA TULLIO - Certo, meglio di me...

PUBBLICO MINISTERO - Che cosa faceva Tutino per i fratelli Graviano, se faceva qualcosa?

CANNELLA TULLIO - Dunque. il Tutino Vittorio intanto non era il solo della famiglia Tutino ad

avere rapporti intrinseci affettivi e di sudditanza e di appartenenza con i fratelli Graviano.

Ma

anche il fratello Tutino Marcello è... lei deve pensare che una volta io ebbi un appuntamento con Fifetto Graviano a Bagheria in una casetta che sono in grado di andare a riconoscere anche

foglio /1,.. 98

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

se la si assomigliano tutte, sia i vicoli, sia le case, si somigliano tutti, sembrano tutti uguali, dove c'era i fratelli di Tutino Vittorio che abitano a Milano e che in questo periodo erano...

stò

parlando del 1993 in questo periodo e credo che siamo nel luglio del 1993. Incontrai Fifetto Graviano presso questa abitazione che era usata dai fratelli di Milano del Tutino Vittorio in questo periodo e quindi diciamo che un pochettino hanno fornito questo appoggio e sono vicini

ai fratelli Graviano. "

Orbene, le risultanze di indagine fanno ritenere che la casa di Bagheria dei fratelli TUTINO sia

quella occupata da TUTINO Antonino, sita a Via F7 n. 14 (ora Via Perosi), a seguito del suo

rientro in Sicilia.

In quel periodo, TUTINO Antonino era già rientrato in Sicilia da Bovisio Masciago (M!), che

aveva lasciato dopo la Pasqua del 1992, come già visto; nell'attualità, TUTINO e la sua famiglia

si sono da poco trasferiti da Bagheria a Palermo, ove, dal 25/07/2008, risiedono

anagraficamente in Via Ignazio Calona nr. 17, insieme alla di lui madre GELFO Maria.

Atteso che i fratelli TUTINO sono tre, CANNELLA, quando parla dei "fratelli di Milano", si

riferisce senz'altro sia a TUTINO Antonino (che per anni aveva risieduto in quella provincia),

che a TUTINO Filippo Marcello (il quale, per qualche tempo, ha dimorato anch'egli presso il

fratello sino al 1992).

La predetta circostanza del suo incontro con GRAVIANO Filippo nella casa di TUTINO a Bagheria era già emersa, peraltro, in un interrogatorio reso il precedente 22/09/1995

all'A.G.

di Palermo laddove aveva dichiarato:

"omissis .. Sempre nella zona di Bagheria io mi ero già incontrato, tempo prima, con

GRAVIANO

Filippo nella casa di un fratello di TUTINO che non è Marcello; c'era anche un costruttore di cui

non ricordo il nome che, dopo che io andai via, rimase a parlare con il GRAVIANO Filippo. Omissis... "

A ciò si aggiunga che nella sentenza della Corte d'Assise di Firenze del 6.6.1998, la Corte, nello svolgere le proprie conclusioni in merito alla posizione di TUTINO Vittorio, ha altresì dato atto di alcune emergenze processuali riferite al fratello Filippo Marcello: "Anche per

Tutino Vittorio si impongono le stesse conclusioni che per tutti gli altri imputati già esaminati: il

quadro probatorio delineato dalle dichiarazioni dei collaboratori e gli accertamenti di PG consentono di affermare, con assoluta sicurezza, che il Tutino era organicamente inserito nella

cosca di Brancaccio fin dagli anni '80 e che ebbe un ruolo nelle stragi per cui è processo.

.òglio nr. 99

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Di lui hanno parlato 12 collaboratori, tutti di origine palermitana e tutti vissuti nel quartiere Brancaccio, per dire, concordemente, che Tutino frequentava, a livello personale ("camminava"

con loro, è stato detto), le persone rappresentative della realtà mafiosa di Brancaccio: Spatuzza, Giuliano, Grigoli, Di Filippo, Drago, i Graviano, ecc. (sulla collocazione di queste

persone nel contesto mafioso palermitano hanno reso dichiarazioni più di venti collaboratori).

Ciò è stato detto non solo da quelli stabilmente inseriti nell'organizzazione, ma anche da chi con l'organizzazione ebbe contatti episodici, seppur significativi (i "vicini"), come Carra, Trombetta, Spataro.

I meglio informati hanno però precisato che Vittorio Tutino, insieme al fratello Marcello, era

"vicinissimo" ai Graviano già negli anni '80. Era tanto vicino che ospitò il latitante Giuseppe Graviano a casa sua; si intestò, sempre negli anni '80, un'auto che veniva utilizzata da Giuseppe Graviano; sapeva in quale casa conduceva la latitanza Giuseppe Graviano.

Cosa ci fosse alla base di questa disponibilità verso il Graviano è spiegato dalle ulteriori informazioni che, su Tutino, sono state fornite dal solito Drago: già allora Tutino Vittorio partecipava alle estorsioni in danno dei commercianti ed imprenditori della zona, fatte per ordine dei Graviano (sono state ricordate quelle in danno del mobilificio Saccone e del calzaturificio Cima, avvenute, come si è visto, nel 1988 e nel febbraio del 1990).

Inoltre, assecondava i Graviano anche nei momenti di collera (il Drago ha raccontato l'episodio

del piccone conficcato da Tutino nel tetto dell'auto appartenente all'incauto contraddittore di Filippo Graviano).

Si comprende, quindi, come sia appropriata l'espressione di Drago: "Era una persona che tutto

quello che gli si diceva che in particolare gli dicevano i Graviano lui faceva ".

Il rapporto fiduciario di Tutino Vittorio con i f.lli Graviano già negli anni '80 non è entrato nel processo solo attraverso le dichiarazioni di Drago, ma anche attraverso quelle di Cannella Tulio.

Anche questi, infatti, si rivolgeva a uno dei fratelli Tutino (Vittorio o Marcello) quando voleva

incontrarsi con i Graviano. I soldi destinati ai Graviano li dava, però, a Vittorio Tutino. Ciò avveniva nel 1987 e negli anni successivi, ha precisato".

SPATARO Salvatore

SPATARO Salvatore, nato a Palermo il 25/05/1964, persona arrestata nel gennaio 1994 a Milano insieme ai fratelli GRAVIANO, nell'udienza di convalida del fermo disposto dal PM di

Palermo e tenutasi il 22/03/1996 dinnanzi al GIP di Palermo, nel dichiarare la sua volontà di collaborare, fornisce una precisazione circa la latitanza dei fratelli GRAVIANO a Milano,

foglio 100

TRIBUNALE DI MILANO

111".

Sezione Giudice per le indagini preliminari

indicando, fra i loro possibili favoreggiatori, anche un terzo fratello TUTINO, a lui noto come

postino a Milano (trattasi, quindi, di TUTINO Antonino)⁶⁷:

"omissis . . . Nulla so di specifico in ordine alla latitanza dei GRAVIANO, in quanto di questa si è

più continuativamente occupato mio cognato D'AGOSTINO, anche se ho avuto l'impressione

che uno dei punti di riferimento a Milano possa essere stato un terzo fratello TUTINO che ivi

lavorava come postino. Omissis... "

Nell'interrogatorio reso poi il 27/03/1996 alla A.G. di Palermo SPATARO puntualizza:

"omissis.. AD.R. Quando in data 22.3.1996 ho parlato di un fratello di Vittorio TUTINO che abita

a Milano, dicendo che lo stesso verosimilmente ha costituito per i GRAVIANO un punto di

riferimento in quella città, intendevo riferirmi al fatto che personalmente ho avuto modo di vedere in passato Giuseppe GRAVIANO uscire dal palazzo posto di fronte alla mia lavanderia,

palazzo ave a quel tempo abitava proprio quel fratello di Vittorio TUTINO che faceva - e che fa

tuttora, a quanto so io - il postino. Vedevo GRA VIANO Giuseppe entrare ed uscire da quel

palazzo, accompagnandosi a DRAGO Giovanni, in epoca di poco precedente all'arresto di quest'ultimo. Per tali motivi ho ritenuto probabile che il TUTINO abbia offerto ospitalità o comunque appoggio ai GRA VIANO anche a Milano. Omissis.. "

CALVARUSO Antonino

CALVARUSO Antonino, nell'interrogatorio del 21/02/1996 ⁶⁸ , descrive il ruolo di TUTINO Filippo

Marcello all'interno dell'organizzazione mafiosa, in particolare citando i suoi rapporti con lo

stesso SPATUZZA e con GRAVIANO Giuseppe, che pongono in risalto quanto quest'ultimo lo tenesse in seria considerazione.

Tale ultimo aspetto assume importanza, in questo procedimento, in quanto attiene allo spostamento di TUTINO in Lombardia, del quale il dichiarante espone la motivazione, legata ad

una presunta "mancanza" del primo nella gestione dei guadagni riguardanti gli stupefacenti; TUTINO, infatti, era stato accusato di trattenere parte delle somme ricavate dal traffico illecito di stupefacenti che lo stesso perpetrava insieme a CANNELLA Tullio e allo stesso SPATUZZA.

Quest'ultimo, per tali mancanze, aveva in animo di ucciderlo, cosa per la quale si interpose Giuseppe GRAVIANO, che dispose l'allontanamento di TUTINO :

... Omissis...

Cfr. faldone 3 aff. 3127855.

67

Cfr. faldone 3 aff. 3127955.

68

foglio /1,.. 101

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

CALVARUSO A: Sì. Foto numero 8... TUTINO Marcello, personaggio vicino ai GRAVIANO,

inizialmente autista di Giuseppe GRAVIANO, poi... non più perché non ritenuto all'altezza di

fare l'autista di Giuseppe GRAVIANO.

P. M.: L'ufficio conferma che la foto ritrae TUTINO Filippo Marcello, nato a Caltanissetta il 16

gennaio del 61. Lei su questo soggetto ha già reso dichiarazioni?

CALVARUSO A: Sì.

P.M.: Signor CALVARUSO, ne vogliamo parlare un attimo di TUTINO Filippo Marcello?

CALVARUSO A: Sì

P. M.: Si accomodi signor CALVARUSO, fermanoci sulla foto numero 8.

CALVARUSO A: E allora, TUTINO Marcello era inizialmente l'autista di Giuseppe GRAVIANO. Poi non lo fu più perché ebbe un discorso con SPATUZZA.

P.M.: Ecco, inizialmente a, quando si riferisce lei?

CALVARUSO: Inizialmente ancora prima che io facessi parte, diciamo con Bagarella

P.M.: E come faceva a sapere?

CALVARUSO Mi è stato detto direttamente da lui e quando diciamo il CANNELLA si incontrava

con il GRAVIANO lo accompagnava TUTINO Marcello.

P.M.: Sì.

CALVARUSO Poi sempre onestamente non mi ricordo quando -quando... -però-forse CANNELLA

" Potrà essere più preciso, ci fu ... in un 'occasione il TUTINO Marcello portò dei

stupefacenti,

non so quanto, a CANNELLA, fu lui stesso in persona a portarli.

P.M.: A CANNELLA Tullio?

CALVARUSO.: A CANNELLA Tullio, sì. Ripeto, ho saputo dopo

P.M.: E CANNELLA cosa ha fatto con sti stupefacenti? A che cosa gli servivano a CANNELLA?

CALVARUSO A: Per venderlo.

P. M.: Ma che tipo di stupefacenti erano?

Calvaruso: Cocaina. Non so la quantità, comunque doveva essere intorno ai 100 grammi 200

grammi... una cosa del genere. Poi io e CANNELLA abbiamo... abbiamo venduto sti 200 grammi di cocaina. L'ha portata lui...

P. M.: Dove l'avete venduta all'interno del villaggio Euromare ?

CALVARUSO A: No, fuori, personaggi fuori del villaggio Euromare.

P.M.: Sì.

CALVARUSO A: E' stato lui stesso a portarla quando... quando la portò la portò dentro il villaggio Euromare. Secondariamente ho saputo che lui è stato buttato fuori... no buttato fuori, allontanato dal gruppo di... dei GRA VIANO perché aveva avuto un foglio /1,.. 102

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

discorso con SPA TUZZA. Questo l'ho saputo poi dopo quando sono entrato con... a fare parte di BAGARELLA.

P.M: Ma discorso con SPATUZZA di che genere?

CALVARUSO: Perché lui e SPATUZZA avevano facevano dei lavoretti diciamo fra ragazzi, quindi come lui, SPATUZZA, GIACALONE, diciamo non assieme al GRAVIANO capo ...

P.M.: Sì.

CALVARUSO A: Fra di loro facevano degli affaretti di vendita di droga, cose diciamo che si

dovevano dividere i soldi loro.

P.M.: Sì.

CALVARUSO A: E il Marcello ... il TUTINO ha fatto ... diciamo faceva da cassiere in questa... in

questo lavoretto, e hanno scoperto che lui... per dire allo SPATUZZA gli dava una cifra e lui se ne prendeva un'altra. Quindi imbrogliando il suo compagno. così SPATUZZA. quando lo scoprì si infuriò e lo voleva addirittura ammazzare, però il GRA VIANO. siccome lo aveva a cuore a Marcello decise invece di ucciderlo di farlo uscire fuori dall'organizzazione.

P.M: Ho capito.

CALVARUSO A: E se lo prese Vittorio.

P.M.: Ha mai sentito parlare di un problema di TUTINO Marcello relativo a una pompa di benzina?

CALVARUSO A: Lui lavorava in una pompa di benzina, all'entrata dell'autostrada di... per andare a Villabate.

P.M.: Vicino la rotonda di via Oreto?

CALVARUSO A: Esattamente. C'erano pure dei discorsi di conteggio. che lui a quanto pare si mangiava dei soldi su questa pompa.

P.M.: E questa pompa di chi era?

CALVARUSO: dei GRAVIANO, che io so però era intestata a un cugino dei GRAVIANO. Questo

personaggio venne spesse volte al villaggio Euromare e Tullio gli dava degli appartamentiini per farsi l'estate.

P.M.: Questo cugino di GRAVIANO?

CALVARUSO A: Sì.

P. M.: Si ricorda il nome?

CALVARUSO: è un ragazzo grassotto, faceva pesca subacquea, però onestamente il nome non me lo ricordo

P. M.: Il nome Giovanni le dice qualche cosa?

~

•

.òglio nr. 103

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

CALVARUSO A.: No/ in questo momento no, comunque se lo vedo in fotografia lo riconosco.

Qui di seguito sono riportati brani di interrogatori resi dai collaboratori di giustizia (ROMEO

Pietro, DI FILIPPO Emanuele, DRAGO Giovanni, Tullio CANNELLA, DI FILIPPO Pasquale, CARRA

Pietro, CALVARUSO Antonio, CIARAMITARO Giovanni, GRIGOLI Salvatore) ai Pubblici Ministeri

fiorentini, in epoca successiva alla collaborazione di SPATUZZA Gaspare, su TUTINO Marcello,

verbali acquisiti ai sensi dell'art. 371 c.c.p. dall'AG fiorentina 69 •

70

ROMEO Pietro: dichiarazioni rese in data 30.9.09

Mi chiedete di Marcello TUTINO. So che copriva la latitanza dei fratelli GRA VIANO, ciò mi diceva

GIULIANO, ma anche Vittorio TUTINO, suo fratello, col quale ho fatto degli omicidi assieme.

Ricordo che Marcello TUTINO venne in continente per qli attentati. Su di lui ho reso qualche dichiarazione a suo tempo.

Il P.M. richiama le dichiarazioni rese dall'esaminato /1.12.1995, chiedendo particolari elementi

di sua conoscenza circa l'implicazione di TUTINO Marcello nelle stragi in continente del 1993 -

1994.

ADR. Non ricordo in particolare, ma mi sembra che TUTINO Marcello aveva un contatto

sull'area milanese. Ricordo che GIULIANO mi diceva che erano andati in treno e mi diceva di CANNELLA e TUTINO e che quest'ultimo aveva avuto problemi perchè aveva avuto paura o per debolezza. Non ricordo con precisione che problema c'era stato.

Marcello TUTINO non ricordo in quale strage fu implicato, ma sicuramente era a conoscenza di tutto e fece parte del gruppo. Come mi chiedete, anche con SPATUZZA parlammo anche dell'implicazione nelle stragi di TUTINO Marcello.

Il gruppo portato dai GRAVIANO risultò meno affidabile rispetto a quello portato dal TAGLIAVIA

costituito da BARRANCA (detto "ghiaccio"), GIULIANO, LO NIGRO.

DRAGO Giovanni: dichiarazioni rese in data 5.10.09 71

ADR: Marcello Tutino abitava nelle case popolari dello Sperone, faceva l'imbianchino.

Insieme

con il fratello minore Vittorio, era persona vicinissima a disposizione del gruppo, alle dipendenze dei Graviano. Quando dico alle "dipendenze" intendo dire che i Graviano ne potevano disporre per qualunque tipo di iniziativa: traffico di stupefacenti, estorsioni e faldone nr. 3

69

faldone 3 aff. 30210 55.

70

71 faldone 3 aff. 30251

foglio nr. 104

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

quant'altro. Marcello Tutino era persona della massima fiducia, tanto che sapeva dove dormivamo.

ADR: ho già parlato del fatto che i Tutino avevano un terzo fratello a Milano, che lavorava alle poste in quella città. Certamente era un possibile appoggio in loco, anche se su questo aspetto non ho notizie particolari.

DI FILIPPO Emanuele: dichiarazioni rese in data 5.10.2009 72

Adr: Quanto a Marcello Tutino, preciso che ho più conoscenze del fratello Vittorio. Era quest'ultimo infatti che di regola mi fissava gli appuntamenti con Filippo Graviano. A volte tuttavia di questo compito si occupava Marcello. Di norma gli appuntamenti erano al negozio

"Giarrusso Gomme". Era lì che io ricevevo i mensili che Riina aveva stanziato per mio cognato

Marchese Antonino. Entrambi i Tutino erano persone particolarmente vicine ai fratelli Graviano.

ADR: Non ho diretto riscontro di contatti diretti tra Marcello Tutino e Gaspare Spatuzza, però

deduco che ne dovessero avere vista la comune vicinanza ai Graviano.

73

Tullio Cannella: dichiarazioni rese in data 9.10.09

ADR Ho conosciuto Marcello Tutino detto il professore, fratello di Vittorio. Rammento che Marcello curava specificamente gli spostamenti di Giuseppe Graviano, come rettifica in sede di verbale. Rammento anche che i Tutino avevano un altro fratello che stava al nord che era impiegato o operaio. Ora che mi dite che lavorava alle Poste,

rammento che è proprio così. Rammento anche che fu Vittorio Tutino a dirmi che i Graviano all'occorrenza avevano utilizzato questo appoggio al nord
CARRA Pietro: dichiarazioni rese in data 15.10.09 74
ADR. Ho conosciuto Marcello TUTINO, che lavorava al porto, ma non ho avuto mai rapporti con lui, né posso riferire alcunchè su di lui. Ho conosciuto suo fratello Vittorio TUTINO con SPATUZZA.

DI FILIPPO Pasquale: dichiarazioni rese in data 15.10.09 75

faldone 3 aff. 30275

72

faldone 3 aff. 30297

73

74 faldone 3 aff. 30379

75 faldone 3 aff. 30410

foglio 105

TRIBUNALE DI MILANO

/11'.

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Entrambe (Tagliavia Francesco e Marcello Tutino) erano persone di cosa nostra come mi consta

personalmente.

Per quanto riguarda Marcello sapevo di lui tramite suo fratello Vittorio TUT/NO, in particolare

e Filippo.

sapevo che Marcello era sempre fuori con i fratelli GRAVIANO, Giuseppe
Successivamente all'arresto di quest'ultimi vi furono lamentele nel senso che la contabilità tenuta da Marcello TUT/NO per conto dei GRAVIANO, relativa alle estorsioni, sembrava non

essere precisa. Di questo si sfogava con me Vittorio TUT/NO. Mi chiedete se io abbia mai saputo di un coinvolgimento di Marcello TUTINO nelle stragi in continente. Al momento non ricordo. Vittorio aveva qualche preoccupazione per il fratello Marcello, ma non ricordo se fosse relativa ad un coinvolgimento del rapimento del figlio di DI MA TTEO o se fosse per altro. Però riferisco che Vittorio e Marcello TUT/NO erano coloro che

avevano i contatti per conto dei GRAVIANO con i politici di Palermo. Dopo l'arresto dei GRAVIANO vi fu un momento di sbandamento tra le persone che "lavoravano" per loro. Vittorio

TUT/NO intervenne proprio per far tranquillizzare l'ambiente. Rammento che indisse una riunione per questo scopo. In conclusione i due TUTINO erano persone di massima fiducia per i GRAVIANO.

ADR. Non ho conoscenza di rapporti dei TUT/NO a Milano.

76

CALVARUSO Antonino: dichiarazioni rese in data 16.10.09

ADR: Ho conosciuto i fratelli Vittorio e Marcello TUT/NO. Erano uomini dei GRAVIANO, ed

entrambi gestivano la latitanza dei fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo. Se ben ricordo ognuno di loro si occupava di uno dei due fratelli.

CIARAMITARO Giovanni: dichiarazioni rese in data 22.10.09 77

ADR: Circa TUT/NO Vittorio l'ho conosciuto nel quartiere Branca ccio. Ricordo che c'era anche

lui alla riunione in campagna fatta da GIULIANO ave fui presentato. Il fratello di TUT/NO Vittorio, di nome Marcello, l'ho visto, ma non ho avuto rapporti. Era persona vicina ai GRA VIANO, secondo quanto mi disse ROMEO. Seppi dopo la mia scarcerazione che era stata persona, il TUTINO Marcello, messa da parte, perché c'erano stati problemi

GRIGOLI Salvatore: dichiarazioni rese in data 5.11.09 78

faldone 3 aff. 30472

76

faldone 3 aff. 30510

77

78 faldone 3 aff. 30596

.òglio nr. I 06

TRIBUNALE 01 MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

ADR: Marcello TUT/NO è il fratello di Vittorio. Con Marcello non ho mai avuto rapporti criminali,

sapevo che era vicino ai GRA VIANO, come anche il fratello Vittorio. Non ho mai saputo di parenti o contatti di Marcello a Milano.

CONCLUSIONI

La richiesta deve essere accolta. Alla luce di quanto esposto deve ritenersi sussistente a carico dell'indagato un complesso di elementi gravemente indiziari a sostegno della richiesta di

ordinanza cautelare per la strage di via Palestro.

Appare difficile ipotizzare mutamenti della situazione processuale o in ogni modo acquisizione .d'emergenze in grado di offrire interpretazioni alternative ai fatti così come ricostruiti o diverse ricostruzioni dei medesimi.

La qualificazione giuridica del fatto operata dal Pubblico Ministero appare, allo stato, corretta.

Le condotte descritte a carico dell'indagato configurano il delitto contestato. Con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti è sufficiente richiamare le considerazioni esposte nella sentenza della Corte d'Assise di Firenze del 6 giugno 1998. In merito all'esplosione di via Palestro quei giudici rilevarono quanto segue: "I cinque morti e i molti feriti

ricondono il fatto di via Palestro nel novero delle stragi pienamente riuscite. Va solo

aggiunto, sotto il profilo del pericolo creato, che i morti potevano essere ancora di più se l'auto

fosse esplosa qualche minuto prima, quando intorno alla vettura si affollavano anche i vigili urbani e i curiosi (il CT Ripani ha precisato che un'autobomba del tipo in esame può provocare

effetti letali nel raggio di 100 metri e lesivi in quello di 200). Ugualmente pacifica è la devastazione. Molteplici furono i beni mobili ed immobili danneggiati dall'esplosione (gli edifici

di via Palestro e delle vie circostanti; l'arredo degli appartamenti; le opere d'arte custodite

nella Galleria e nel PAC; il sistema della pubblica illuminazione; gli impianti di distribuzione della benzina esistenti sulla strada; la strada stessa; le auto in sosta). Non è dubitabile che proprio ad essi fosse diretta, in primo luogo, l'azione devastatrice. Il furto dell'auto, la detenzione, il porto e l'uso degli esplosivi non abbisognano di alcun commento".

Sotto il profilo oggettivo sussistono gli elementi costitutivi dei delitti contestati.

Quanto

al dolo specifico richiesto dall'art. 442 c.p., sia sufficiente rilevare che l'adesione da parte
foglio 11,.. 107

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

dell'indagato al progetto di strage, manifestata attraverso il compimento di condotte

causai mente dirette a realizzare l'attentato terroristico di Milano, configura la volontà di provocare tutti gli effetti che da quell'esplosione derivarono.

In generale si osserva che la strage di Milano fu realizzata dopo quella di Roma e Firenze,

nella quale erano morte più persone e decine erano rimaste ferite. Tale circostanza, evidentemente nota all'indagato nel momento in cui prestò il proprio contributo

all'organizzazione e all'esecuzione dell'attentato del luglio 1993, palesa la condivisione dell'obiettivo che anche quest'ultima strage intendeva perseguire, cioè quello di colpire obiettivi rappresentativi della cultura nazionale, coinvolgendo indiscriminatamente anche le persone che frequentavano quei luoghi.

Le condizioni in cui avvenne l'attentato conferma che l'obiettivo non era solo la devastazione e il danneggiamento dei luoghi della cultura del nostro Paese, ma riguardava anche le persone: l'ordigno fu collocato in un luogo che, anche in orario serale e notturno, era frequentato, soprattutto in giornate estive come quella del 27 luglio, e l'esperienza dell'attentato fiorentino rendeva del tutto evidente agli attentatori che le esplosioni presso quei luoghi avrebbero posto in pericolo la vita di decine di persone. Ciò significa che la finalità terroristica non era limitata alla devastazione delle cose, ma riguardava anche le persone, la cui morte, avrebbe (come è avvenuto) determinato una più intensa valenza intimidatrice degli attentati.

L'indagato certamente era consapevole che le sue condotte si inserivano in un contesto finalizzato alla realizzazione di quel tipo di attentati e tale condivisione dell'obiettivo configura il dolo del delitto di strage.

Sussistono le aggravanti contestate, ad esclusione di quella della finalità di eversione dell'ordine costituzionale, atteso che la finalità delle stragi era quella terroristica e di agevolazione dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra", mentre nessuna finalità eversiva è emersa dalla ricostruzione delle vicende qui giudicate.

Infine, ancorchè il fatto per il quale si procede risale al 1993, deve rilevarsi come si tratti di reato imprescrittibile, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p., essendo

punito con la pena dell'ergastolo, ai sensi dell'art. 422 comma secondo c.p. ..
Al riguardo, si osserva come l'esclusione della prescrizione dei delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, quantunque oggetto di formalizzazione con L. 5 dicembre 2005

n. 251 (modifiche al cod. peno e alla L. 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti
foglio /1,.. 108

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sia antecedente ad essa. Ne consegue che il reato punito con detta pena, commesso - come nella fattispecie - prima dell'entrata in vigore della citata legge, è imprescrittibile pur senza una specifica disposizione in tal senso. (in tal senso si veda Cass., Sez. 1, Sentenza n. 41964 del 22/10/2009 Cc. (dep. 30/10/2009) Rv. 245080)

LE ESIGENZE CAUTELARI

Deve osservarsi che il reato contestato rientra fra quelli di cui all'art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p., essendo stato commesso "al fine di agevolare l'attività dell'associazione "Cosa Nostra", reato per il quale è precluso ogni possibile riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si tratta di delitto per il quale, in ossequio a quanto disposto dal terzo comma dell'art.
semp~e

275 c.p.p., deve essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere "salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari".

Secondo la costante giurisprudenza, la presunzione di pericolosità sociale per i "reati di mafia" - stabilita dal Legislatore, laddove sussistano gravi indizi di colpevolezza, quale risposta

dell'ordinamento in presenza di delitti che determinano notevole allarme sociale - può essere superata solo quando sia dimostrata la stabile rescissione del legame tra l'associato e l'organizzazione criminosa, a vantaggio della quale il reato è stato commesso, o siano stati acquisiti univoci elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato

(cfr. Cass., sez. I, 10 febbraio 2010 - 2 marzo 2010 n. 8232).

Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile che il soggetto possa continuare a fornire suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi

risolutivi si siano verificati, persiste la presunzione di pericolosità.

La mancanza di esigenze cautelari, inoltre, non può desumersi ex se dal decorso del tempo dalla commissione del reato di tipo mafioso, ma dalla incensuratezza dell'indagato, dal

periodo di custodia da lui sofferto o dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Cass., sez. V, 16 gennaio 2007 - 5 marzo 2007, n. 9211).

Ebbene, come si può ricavare dall'esame degli elementi acquisiti agli atti ed inerenti all'indagato, non solo va escluso il superamento della presunzione legale di inadeguatezza di

foglio n°. 109

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

misure cautelari diverse da quella carceraria, ma gli elementi acquisiti depongono univocamente per la sussistenza in capo all'indagato delle esigenze cautelari di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 274 c.p.p ..

Ed invero:

quanto alle esigenze di cui alla lettera a) dell'art. 274 c.p.p., vi è pericolo che l'indagato, anche mediante complici ancora non identificati (o per i quali non sussiste lo stesso livello di

gravità indiziaria che impone l'adozione delle misure cautelari), attraverso lo spiegamento di mezzi dell'associazione criminale denominata "cosa nostra", cui appartengono o alla quale sono

comunque vicini, possano subornare o intimidire le persone già sentite durante i precedenti processi o che devono essere nuovamente sentite alla luce delle acquisizioni investigative.

La concretezza di tale rischio è evidente alla luce della ramificata struttura dell'organizzazione cosa nostra, tale da esercitare un'ampia forza di coazione di potenziali testi

sia all'esterno che all'interno degli istituti carcerari.

Circa le esigenze di cui alla lettera b) dell'art. 274 c.p.p., la Corte di Cassazione ha ritenuto - statuendo su un ripristino di custodia cautelare in carcere - che il pericolo di fuga deve fondarsi "su di una prognosi condotta in concreto, con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, tra cui:

la personalità;

- a.
- b. la tendenza a delinquere;
- c. la tendenza a sottrarsi ai rigori della legge;
- d. il pregresso comportamento;
- e. le abitudini di vita;
- f. le frequentazioni;
- g. la natura delle imputazioni".

(v. Casso Peno Sez II, 3 ottobre 2002, nr. 33125).

Tutti questi parametri, secondo la Suprema Corte, non devono stabilire la certezza, ma la

probabilità che l'indagato faccia perdere le sue tracce. E la Cassazione, sempre nella decisione

ora richiamata, specifica che "deve escludersi che i diversi elementi e circostanze debbano essere contemporaneamente sussistenti", essendo sufficiente la sussistenza dei più

significativi. Inoltre, viene ancora specificato che il requisito della "fondatezza" e della "concretezza" del pericolo comporta l'esistenza di un grado di probabilità non particolarmente

elevato (altrimenti, afferma la Cassazione, non si tratterebbe di un mero pericolo - v. Casso Sez. I, 29 aprile 1991, nr.1520).

foglio 11,.. 110

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ed ancora, secondo il Supremo Collegio, il pregresso stato di carcerazione non esclude in via di principio la possibilità di riconoscere la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al pericolo di fuga, non potendo essere sottratta al giudice del merito tale valutazione (cfr., fra le tante, Cass., sez. I, sent. n. 460 del 18/01/1999 con deposito il 18/02/1999; Cass., sez. I, sent. n. 15189 del 18/03/2009 con deposito in data 08/04/2009).

Inoltre, in tema di ripristino della custodia cautelare ex art. 307, comma secondo, lett. b) c.p.p., lo stato di detenzione attuale dell'indagato, anche in esecuzione di pena, non può condizionare di per sé la possibilità di riconoscere la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al "concreto pericolo" di fuga prevista dall'art. 274 comma primo lett. b) c.p.p., richiamato dalla suddetta norma (cfr. Cass., sez. I, sent. n. 2229 del 12/05/1993 con deposito il 21/10/1993: fattispecie in cui il ricorrente sosteneva che il suo stato di detenuto in espiazione di pena rendeva inattuale la prospettiva del pericolo di fuga); né a vincere la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere (cfr. Cass., sez. I, sent. n. 5054 del 03/11/1994 con deposito il 06/02/1995).

Dunque, applicando i richiamati criteri e le disposizioni di legge all'attuale indagato, e leggendo in combinato disposto tutte le norme qui applicabili, deve ritenersi senza alcun dubbio

la sussistenza del pericolo di fuga nei confronti dell'indagato, ancorché detenuto.

Invero, dalle sentenze di condanna emesse nei confronti dello stesso, dall'esame della personalità, della tendenza a delinquere, del pregresso comportamento, delle abitudini di vita, delle frequentazioni e della natura dell'imputazione, si rileva che costui ha fatto e fa parte dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, ha dispiegato attività criminali direttamente in connessione con soggetti posti ai vertici dell'associazione mafiosa, come i fratelli GRAVIANO.

Sussistono, altresì, le esigenze di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p. .. La costante giurisprudenza, in merito alla sussistenza di tale esigenza, ha ritenuto che la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi: dalle modalità e dalla gravità del fatto (cfr. Cass., sez. IV, 19 aprile 2007, n. 15865); dalla molteplicità dei fatti contestati (cfr. Cass., sez. V, 19 dicembre 2005, n. 45950); dalla personalità dell'indagato oggettivamente valutata sulla scorta dei precedenti penali, carichi pendenti e della condotta rilevata (cfr. Cass., sez. VI, 12 febbraio 1999, n. 17); dalla probabilità di commissione di reati lesivi della stessa categoria di interessi e valori (Cass., sez. VI, 7 settembre 1995, n. 2796), intesi come delitti che presentino lo specifico carattere comune costituito dal bene primario posto a fondamento della fattispecie tipica ascritta all'indagato (cfr. Cass., sez. II, 20 aprile 2000, n. 1993).

foglio nr. I I I

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Ed ancora, quanto alla locuzione "gravi delitti", il Supremo Collegio ha statuito che il provvedimento coercitivo deve fondarsi non su dati meramente congetturali, bensì su

circostanze ed elementi di fatto che, collegati alla gravità del reato per cui si procede e all'entità della presumibile pena da irrogare, diano significativa consistenza al periculum libertatis (cfr. Cass., sez. I, 26 ottobre 1996, n. 5178).

Quanto alla prognosi di pericolosità, il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto dalla molteplicità dei fatti contestati, indici sintomatici di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dalla attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (cfr. Cass., sez. V, 7 maggio 2004, n. 21805); ma anche dalla personalità dell'indagato oggettivamente valutata alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata (cfr. Cass., sez. VI, 21 luglio 1999, n. 2402).

Ebbene, nella fattispecie, il rischio di recidivanza è reso evidente dai numerosi e significativi precedenti penali che gravano sull'indagato - già sottoposto altresì alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni - per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione illegale di armi, nonché detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Anche per le esigenze di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p., deve essere presa in considerazione la circostanza che l'indagato ha commesso il delitto contestato usufruendo delle spiccate potenzialità criminali dell'associazione mafiosa cosa nostra.

Alla stregua dei criteri indicati dal legislatore ed interpretati dal Supremo Collegio, sussistono per Tutino Filippo Marcello le esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p., in considerazione della personalità criminale e della proclività a delinquere dello stesso, componenti dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" - L'indagato non può usufruire della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.

* * *

Non risulta che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità.

Non sussistono cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Non appare necessaria la fissazione della durata della misura cautelare ai sensi dell'articolo 292, comma 2, lett. d), c.p.p. poiché le finalità di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p. non sono le sole poste a base del provvedimento applicativo.

./òglio nr. I 12

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

P. Q. M.

visti gli articoli 272 e seguenti c.p.p.

applica

nei confronti di TUTINO Filippo Marcello la misura della custodia cautelare in carcere per il reato in rubrica indicato; visto l'art. 285 c.p.p.

ordina

ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che l'indagato sia catturato ed immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria; visti gli articoli 293 e seguenti c.p.p.

dispone

trasmettersi la presente ordinanza al pubblico ministero perché ne curi l'esecuzione. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza deve:

- consegnare copia del provvedimento all'indiziato, avvertendolo della facoltà di nominare un difensore di fiducia, e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94 atto c.p.p., al direttore dell'istituto penitenziario;
- informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 c.p.p.;
- redigere il verbale delle operazioni compiute;
- trasmettere immediatamente il verbale al pubblico ministero e al giudice che ha emesso l'ordinanza;
- redigere, se l'indiziato non è stato rintracciato, il verbale indicando specificamente le indagini svolte, trasmettendo lo, senza ritardo, al giudice che ha emesso l'ordinanza.

Dopo l'esecuzione, la presente ordinanza deve:

- essere depositata in cancelleria insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito deve essere notificato al difensore;

gioglio nr. 113

TRIBUNALE 1)1 MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

- essere comunicata, a cura della cancelleria, al servizio informatico di cui all'articolo 97 atto c.p.p..

Milano, 7 gennaio 2014

IL GIUDICE PER LE IN

LI

Laura Anna

t.

INDICE

Tribunale ordinario di Milano
1/ Giudice per le indagini preliminari

Premessa	Pagina 6
La ricostruzione del fatto storico della strage di via Palestro, compiuta dalla Corte d'Assise di Firenze nella sentenza irrevocabile del 6 giugno 1998	
Il periodo delle stragi: anni 1992-1993	Pagina II
Le dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza	Pagina 44
Considerazioni in merito alle dichiarazioni rese da Spatuzza:	Pagina 68
- l'attendibilità c.d. intrinseca	Pagina 69
- i riscontri esterni: § 1. la presenza di Marcello TUTINO a Milano	Pagina 74
§ 2. la riunione a casa della suocera di Marcello Tutino	Pagina 83
§ 3. i parenti della moglie di Marcello TUTINO	Pagina 84
§ 4. il rinvio degli attentati	Pagina 85
§ 5. i viaggi in aereo	Pagina 85
§ 6. il rapporto tra Marcello TUTINO e i GRAVIANO	Pagina 87
§ 7. le lettere di rivendicazione	Pagina 94
§ 8. le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nei confronti di Marcello TUTINO	Pagina 95
Conclusioni	Pagina 106
Le esigenze cautelari	Pagina 108
Dispositivo	Pagina 112